



Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza **2022-24**

DOCUMENTO PROGRAMMATICO

Approvato dal Consiglio d'amministrazione
di Ecoprogetto Venezia Srl nella seduta del 20 gennaio 2022 – aggiornato il 20 aprile 2022

Sommario

1	PREMESSA	4
2	POLITICA DI ECOPROGETTO PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE: CONTENUTO E FINALITÀ	6
3	Il Piano Triennale di prevenzione della corruzione: contenuto, metodologia di analisi dei rischi utilizzata e finalità	8
4	I soggetti coinvolti nell'attività di prevenzione e controllo della corruzione e ruoli nella strategia di prevenzione	10
4.1	Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza	10
4.2	L'O.d.V, il Team di Audit	11
4.3	La Direzione Risorse Umane e Organizzazione di Gruppo.....	11
4.4	Tutti i dipendenti	12
4.5	I collaboratori a qualsiasi titolo	12
4.6	Referenti e Referenti delle Aree a rischio	12
4.7	Rapporto con la società civile.....	13
5.	ANALISI E GESTIONE DEL RISCHIO	14
5.1	Analisi del contesto.....	14
5.2	Analisi del contesto esterno	14
5.3	Analisi del contesto interno	17
5.4	Analisi delle parti interessate (Stakeholder): Comprensione delle esigenze ed aspettative e del rischio.....	26
5.5	Riesame dell'organizzazione - riesame periodico della funzionalità del sistema di gestione del rischio –Monitoraggio	27
5.6	Valutazione del rischio.....	30
5.7	Individuazione delle aree a rischio di corruzione	31
5.8	Sanzioni	32
6	TRATTAMENTO DEL RISCHIO: MISURE DI PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO 33	
6.1	TRATTAMENTO DEL RISCHIO: Misure obbligatorie	33
6.2	MISURE ULTERIORI	34
6.3	MISURE TRASVERSALI ed ALTRE MISURE	36
6.4	Modulo di Whistleblowing	38
7	TRASPARENZA	39
8	DISPOSIZIONI FINALI – ADEGUAMENTO del PIANO	40

1 PREMESSA

Ecoprogetto è società mista pubblico privata avente la seguente composizione societaria:

Veritas S.p.A.	46,64%
Asvo S.p.A.	18,00%
Bioman S.p.A.	29,86%
Agrilux S.r.l.	3,93%
Sav.no S.p.A.	1,57%

La società Veritas S.p.A. ha la direzione e coordinamento di Ecoprogetto Venezia S.r.l. (da ora in poi chiamata "Ecoprogetto"), ai sensi degli articoli 2359, 2497 e seguenti del C.C.

L'attuale compagine societaria è anche conseguente alla conclusione della manifestazione di interesse per la cessione da parte di VERITAS S.p.A. di proprie quote di partecipazione societaria nel capitale sociale di ECOPROGETTO VENEZIA S.r.l., a seguito dei piani di riorganizzazione e razionalizzazione delle società partecipate e di cui all'art. 1 commi 611 e s.s. della L. 23 dicembre 2014 n. 190, contenute altresì nel decreto legislativo 175/2016 nonché dell'aumento di capitale effettuato da Veritas SpA nell'aprile del 2020.

La società controllante Veritas S.p.A. ha assunto lo stato di EIP (Ente di Interesse Pubblico) ai sensi dell'art. 16 comma 1 D.Lgs. 39/2010, avendo la stessa, nel novembre 2014 e da ultimo nel novembre 2020 proceduto all'emissione di strumenti finanziari consistenti in prestiti obbligazionari quotati in mercati regolamentati.

Inoltre, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. p) del D.lgs. 175/2016 e s.m.i. Veritas S.p.A. risulta ricompresa nella definizione di società "quotata" anche ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all'art. 1 comma 5 del decreto medesimo.

Pertanto Ecoprogetto risulta società controllata da Società quotata e con lo stato di ente di interesse pubblico (EIP).

Quanto sopra è rilevante in quanto con delibera 1134 del 08/11/2017 (*Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici*), ANAC stabilisce che l'applicazione del D.Lgs. 33/2013 è sospesa per le società con azioni quotate e per le società con strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati e per le loro controllate, prevedendo che le indicazioni circa la disciplina ad esse applicabile sarebbe stata oggetto di linee guida da adottare in esito alle risultanze del tavolo di lavoro che l'ANAC e il MEF avevano avviato con la CONSOB. Indicazione confermata nel PNA 2019.

In ogni caso, pur essendo VERITAS S.p.A. emittente strumenti finanziari in mercati regolamentati, si attiene alle disposizioni della Legge 190/2012 e dei relativi decreti attuativi, quali il D.Lgs. 33/2013 e il D.Lgs. 39/2013 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alle eventuali successive disposizioni normative e/o delle Autorità preposte in materia, per quanto applicabili e compatibili alla società medesima, nell'ottica della implementazione dei principi di trasparenza e di integrità.

Ecoprogetto Venezia S.r.l., su indirizzo ed impulso della Capo Gruppo, in coerenza con l'impegno ad operare nel proprio settore con lealtà, trasparenza, onestà ed integrità, rispettando i principi delle leggi e dei regolamenti, pur non essendo obbligata, nel rispetto delle normative sulla concorrenza antitrust e tutela dei capitali investiti, si attiene, per quanto applicabili e compatibili alla società medesima, alle disposizioni della Legge 190/2012 e dei relativi decreti attuativi, quali il D.Lgs. 33/2013 e il D.Lgs. 39/2013 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alle eventuali successive disposizioni normative e/o delle Autorità preposte in materia.

Per quanto occorra si rinvia all'apposita sezione del presente piano per ogni ulteriore approfondimento normativo in materia.

Il piano triennale di prevenzione della corruzione di Ecoprogetto Venezia S.r.l. (di seguito per brevità anche PTPC) è stato adottato annualmente dal Consiglio di Amministrazione come segue:

PTPCT 2015/2017 con delibera del 15.12.2014;

PTPCT 2016/2018 con delibera del 29.01.2016;

PTPCT 2017/2019 con delibera del 27 gennaio 2017;

PTPCT 2018/2020 con delibera del 30 gennaio 2018;

PTPCT 2019/2021 con delibera del 29/01/2019;

PTPCT 2020/2022 con delibera del 15/01/2020;

PTPCT 2021/2023 con delibera del 29/03/2021.

Gli aggiornamenti apportati nel PTPC 2022-2024 tengono conto delle variazioni organizzative e strategiche della società avvenute nel corso del 2021.

L'adozione del piano è comunque caratterizzata dal complesso quadro normativo ed interpretativo, quanto dall'ambito soggettivo di applicabilità nella fattispecie delle norme in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza e dall'impegno ad implementare un sistema coordinato con il MOG.

Nel quadro normativo ed interpretativo complesso, e considerata la natura giuridica della società, si evidenzia fin d'ora la necessità di differire taluni aggiornamenti del presente Piano in esito **alla emanazione delle determinazioni e linee guida di ANAC**, ed in esito ai necessari approfondimenti sulle disposizioni normative.

2 POLITICA DI ECOPROGETTO PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE: CONTENUTO E FINALITÀ

Ecoprogetto Venezia S.r.l., in relazione ai servizi gestiti, e nell'ambito dell'ordinamento vigente, in attuazione anche delle convenzioni internazionali in materia di prevenzione della corruzione, promuove una politica ed adotta correlate strategie mirate ad un sistema di contrasto alla corruzione da intendersi comprensivo di una nozione di corruzione di tipo amministrativo più estesa di quella disciplinata dalle relative norme penali in materia di corruzione, in coerenza con la politica adottata dalla capo gruppo Veritas Spa.

Ecoprogetto intende, quindi, rafforzare i propri presidi di prevenzione e contrasto della corruzione incrementando, attraverso gli opportuni strumenti e misure, anche informative, formative e di comunicazione, la consapevolezza nei soggetti che con essa si rapportano a diverso titolo, sia nell'ambito del contesto esterno che nell'ambito del contesto interno ed in particolare dei dipendenti, dei vertici aziendali incluso l'organo amministrativo di controllo e di revisione contabile, degli stakeholder inclusi Enti locali, le Pubbliche Autorità, i soci, promuovendo i principi di etica nel rispetto e nell'applicazione di valori comuni in un sistema d'impresa più ampio, nonché garantendo la compliance alle norme dell'Ordinamento, ed in particolare a quelle in materia di prevenzione della corruzione per quanto applicabili alla società.

Le politiche della società in materia proibiscono ogni forma di corruzione e pongono particolare attenzione all'assunzione del personale, alla selezione dei fornitori, alla gestione dei contratti, alle clausole di garanzia, in particolare d'integrità, alla trasparenza e corretta attuazione dei contratti stipulati con i soci in particolare nella definizione dei corrispettivi e della successiva rendicontazione, ed più in generale all'uso corretto del potere discrezionale connesso a funzioni amministrative e tecniche, sanzionando ogni comportamento posto in essere in violazione di tali politiche e delle norme applicabili in materia.

Ecoprogetto, al fine di implementare tale politica, intende ispirare il proprio sistema di gestione per la prevenzione della corruzione ai principi della norma internazionale UNI ISO 37001, che si applica soltanto alla corruzione, e che specifica i requisiti e fornisce una guida per stabilire, mettere in atto, mantenere, aggiornare e migliorare un sistema di gestione per la prevenzione della corruzione, sistema che può essere a sé stante o integrato in un sistema di gestione complessivo.

Pertanto Ecoprogetto non ammette alcuna tolleranza nei confronti di comportamenti corruttivi.

Ecoprogetto incoraggia la segnalazione di sospetti in buona fede, o sulla base di una convinzione ragionevole e confidenziale, senza timore di ritorsioni, e si impegna ad un miglioramento continuo del sistema di gestione per la prevenzione della corruzione e di formazione.

La politica di prevenzione della corruzione deve essere attuata da tutti i soggetti coinvolti nell'attività di prevenzione e controllo della corruzione; pertanto sia da ciascun dipendente, dirigente, organo della società, dai soci, sia da tutte le terze parti con cui la Società si rapporta.

La politica per la prevenzione della corruzione è stata comunicata a tutti i dipendenti ed a tutti i fornitori e clienti, è altresì affissa nei locali delle sedi della Società.

Si precisa in particolare che la Società ha ottenuto nel corso del 2020 la certificazione ISO 37001, aderendo alle indicazioni fornite dalla norma per l'implementazione di un adeguato sistema di gestione per la prevenzione della corruzione, che include: a) il contesto dell'organizzazione; b) la leadership; c) la pianificazione; d) il supporto; e) le attività operative; f) la valutazione delle prestazioni; g) il miglioramento.

Ecoprogetto attua, documenta, mantiene e riesamina in modo continuo il proprio sistema di gestione per la prevenzione della corruzione, compresi i processi necessari e le loro interazioni, anche in conformità ai requisiti della norma UNI ISO 37001 considerato l'imminente adozione.

Al fine di garantire l'applicazione costante degli standard di qualità descritti dalle norme cogenti e dalle norme di applicazione volontaria, **Ecoprogetto** effettua un'attività di revisione periodica dell'adeguatezza del sistema e dei processi (ad es. tramite controlli finanziari, non finanziari, riesame di Direzione, ecc.) in cui potrebbero potenzialmente annidarsi i rischi di corruzione, ponendo in essere idonee azioni correttive nelle ipotesi di scostamento tra gli standard prefissati e quelli emersi in sede di revisione.

La politica per la prevenzione della corruzione è pubblicata nel sito internet.

Veritas S.p.A. ha ottenuto nel corso del 2020 la certificazione ISO 37001 ed in data 24.12.2019 ha trasmesso ad Ecoprogetto la propria politica per la prevenzione della corruzione, per la quale Ecoprogetto, in qualità di società controllata da Veritas e fornitore della stessa si impegna al rispetto, integrando in tal modo, dove occorra, la presente politica.

3 Il Piano Triennale di prevenzione della corruzione: contenuto, metodologia di analisi dei rischi utilizzata e finalità

Il presente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) che aggiorna da ultimo il Piano 2021-2023, ha natura programmatica e rappresenta lo strumento attraverso il quale Ecoprogetto descrive le principali misure da adottare nel triennio 2022-2024, con revisione annuale, di prevenzione del fenomeno corruttivo e di lotta alla corruzione sia attiva che passiva.

Il Piano, come indicato in precedenza, è stato adottato in coerenza alle disposizioni di cui all'art 1 comma 9 della Legge 190/2012 e da ultimo in base agli orientamenti per la pianificazione anticorruzione e trasparenza 2022 pubblicati da ANAC, per quanto compatibili ed applicabili, con la finalità di perseguire i seguenti obiettivi strategici:

- Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione;
- Aumentare la capacità di individuare casi di corruzione;
- Creare un contesto sfavorevole alla corruzione.

Essendo il Piano uno strumento finalizzato alla prevenzione, il concetto di corruzione che viene preso a riferimento ha un'accezione ampia e pertanto deve essere inteso in senso lato, comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati (cfr. circolare n. 1/2013 del D.F.P.).

Per **corruzione** si intende **“Offrire, promettere, fornire, accettare o richiedere un vantaggio indebito di qualsivoglia valore (che può essere economico o non economico), direttamente o indirettamente, e indipendentemente dal luogo, violando la legge vigente, come incentivo o ricompensa per una persona ad agire o a omettere azioni in relazione alla prestazione delle mansioni di quella persona. Abuso da parte di un soggetto del potere a lui conferito, al fine di ottenere vantaggi privati”**.

Le situazioni rilevanti sono quindi evidentemente più ampie della fattispecie penalistica, disciplinata negli artt. 318, 319 e 319 ter, c.p., art. 2635 c.c. e art. 2635 bis c.c. e, sono tali da comprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del Codice Penale, ferma restando come detto l'applicabilità delle disposizioni del d.lgs. 231 del 2001 con riferimento ai soli reati in essa previsti c.d. “reati presupposto” ma anche le situazioni in cui - a prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa *ab externo*, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo.

Tali definizioni sono riaffermate anche nel PNA 2019, deliberato da ANAC il 13 novembre 2019 n. 1064, nel quale si chiarisce quanto segue:

“Nell'ordinamento penale italiano la corruzione non coincide con i soli reati più strettamente definiti come corruttivi (concussione, art. 317, corruzione impropria, art. 318, corruzione propria, art. 319, corruzione in atti giudiziari, art. 319-ter, induzione indebita a dare e promettere utilità, art. 319-quater), ma comprende anche reati relativi ad atti che la legge definisce come “condotte di natura corruttiva”. L'Autorità, con la propria delibera n. 215 del 2019, sia pure ai fini dell'applicazione della misura della rotazione straordinaria (di cui alla Parte III, § 1.2. “La rotazione straordinaria”), ha considerato come “condotte di natura corruttiva” tutte quelle indicate dall'art. 7 della legge n. 69 del 2015, che aggiunge ai reati prima indicati quelli di cui agli art. 319-bis, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis del codice penale.

.....

I comportamenti di tipo corruttivo di pubblici funzionari possono verificarsi in ambiti diversi e con riferimento a funzioni diverse. Si può avere pertanto una corruzione relativa all'assunzione di decisioni politico-

legislative, una corruzione relativa all'assunzione di atti giudiziari, una corruzione relativa all'assunzione di atti amministrativi. Ciò non muta il carattere unitario del fenomeno corruttivo nella propria essenza. In questo senso espressioni come "corruzione politica" o "corruzione amministrativa" valgono più a precisare l'ambito nel quale il fenomeno si verifica che non a individuare una diversa specie di corruzione"

Il presente Piano si integra anche con il Modello di Organizzazione e Gestione redatto ai sensi del D.Lgs. 231/01 (di seguito denominato anche Modello) e, come detto ove possibile, con il sistema di gestione ISO 37001 in fase di realizzazione.

Il Piano è approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società ed entra in vigore il giorno stesso della sua approvazione. Su mandato del Consiglio di amministrazione il Piano può subire delle revisioni nel corso dell'anno e ripubblicato senza successiva approvazione purché ne venga data notizia.

Il presente Piano è pubblicato sul sito istituzionale della Società.

Il Piano è posto in continua consultazione al fine di recepire le osservazioni e proposte di modifica che potranno essere valutate ai fini del miglioramento del Piano stesso.

4 I soggetti coinvolti nell'attività di prevenzione e controllo della corruzione e ruoli nella strategia di prevenzione

4.1 Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

Il Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza è previsto dalla legge 190/2012 (art. 1 co. 7).

Il Responsabile *della Prevenzione della corruzione e della trasparenza* (di seguito denominato anche Responsabile o RPCT) è nominato dal Consiglio di Amministrazione.

Il RPCT è nominato dal Consiglio di Amministrazione e per società di ridotte dimensioni dell'azienda può essere un funzionario della società stessa purché:

- a) abbia sempre mantenuto una condotta integerrima;
- b) abbia un'adeguata conoscenza dell'organizzazione e del funzionamento della Società;
- c) sia dotata della necessaria autonomia valutativa;
- d) che non sia in una posizione che presenti profili di conflitto di interessi.

ECOPROGETTO VENEZIA S.r.l. ha nominato, per quanto occorra:

- con delibera di C.d.A. del 29 settembre 2014, il dott. Adriano Tolomei quale Responsabile della Prevenzione e altresì quale Responsabile per il monitoraggio e controllo degli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. 33/2013;
- con delibera di C.d.A. del 19 luglio 2016 e successivamente il 03 luglio 2019, la d.ssa Daniela Bellemo quale Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.
(contattabile all'indirizzo mail: prevenzione.corruzione@ecoprogettovenezia.it).

ANAC, con determinazioni n. 8 del 17/06 /2015, n. 12 del 28/10/2015, n. 831 del 03/08/2016, n. 1064 del 13 novembre 2019 (PNA 2019), ha confermato la centralità del ruolo del RPCT fornendo specifiche indicazioni in merito, allegando al PNA 2019 il documento "Riferimenti normativi sul ruolo e sulle funzioni del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT).

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, (di seguito denominato anche Responsabile o RPCT) svolge i compiti indicati nel documento allegato al PNA 2019 "Riferimenti normativi sul ruolo e sulle funzioni del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT).

Il RPCT deve vigilare sul rispetto delle norme in materia di inconferibilità ed incompatibilità (art. 1 L. n. 190 del 2012; art. 15 d.lgs. n. 39 del 2013); elaborare la relazione annuale sull'attività svolta ed assicurarsi la pubblicazione (art. 1, comma 14, della L. 2012); deve avere la competenza ad effettuare la contestazione e le segnalazioni previsti dall'art. 15 del d.lgs. n. 39 del 2013, per quanto applicabile.

Inoltre il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza esercita le attività indicate nell'allegato B.

In caso di inadempimento degli obblighi connessi al ruolo di RPCT, e stabiliti dalle disposizioni di legge, si applicano le previsioni in materia di responsabilità disciplinare di cui al CCNL di riferimento e al Sistema disciplinare vigente anche in relazione al Codice Etico della Società oltre alle altre responsabilità previste dalla normativa vigente ove applicabili.

Gli attori coinvolti nel sistema di gestione del rischio sono riportati nella Figura 2 dell'allegato al PNA 2019, di seguito riportato in estratto:

Figura 2 - Gli attori coinvolti nel sistema di gestione del rischio



Inoltre, al fine di realizzare la prevenzione, l'attività del Responsabile deve essere strettamente collegata e coordinata con quella di tutti i soggetti presenti nell'organizzazione.

4.2 L'O.d.V, il Team di Audit

L'O.d.V. e il Team di Audit partecipano per quanto di competenza al processo di valutazione e gestione del rischio nell'ambito del Modello di Organizzazione e Gestione, considerando i rischi e le azioni inerenti la prevenzione della corruzione nello svolgimento dei compiti ad essi attribuiti così come definito nel Regolamento di Audit e nel Regolamento dell'O.d.V..

Il Team di audit collabora e fornisce le informazioni ed il supporto necessario al Responsabile della Prevenzione e della Corruzione e Trasparenza in materia di prevenzione della corruzione con riferimento al PTPC, nell'espletamento dei propri compiti, funzioni ed attività, attuandone le direttive.

L'Organismo ha altresì l'obbligo di segnalare tempestivamente al Responsabile della Prevenzione e della Corruzione e della Trasparenza eventuali situazioni di potenziale pericolo di commissione dell'illecito emergenti dalla propria attività di controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

Il Team di Audit ed il Team Compliance Anticorruzione svolgono altresì funzioni di Referenti del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

L'esito degli audit e dell'analisi del rischio hanno portato ad una revisione del MOG che si è conclusa dapprima nei primi mesi dell'anno 2019, da ultimo approvato il 26 gennaio 2022.

4.3 La Direzione Risorse Umane e Organizzazione di Gruppo

La Direzione Risorse Umane e Organizzazione di Gruppo coordina, in service per Ecoprogetto, le attività di redazione, adozione, aggiornamento ed applicazione dei Regolamenti relativi alla gestione del Personale all'interno del Gruppo, in particolare del Codice Etico; del Codice Disciplinare; del Regolamento per il Reclutamento Personale; del Regolamento Trasferte e di tutti i Regolamenti che abbiano a che fare con il corretto comportamento del personale.

Informa il RPCT in merito alle assunzioni e licenziamenti dei dipendenti e delle attività di selezione del personale con riferimento alle attività considerate a particolare rischio corruzione.

Comunica i nominativi delle commissioni di selezione del personale e gli esiti delle stesse.

Svolge l'istruttoria per i procedimenti disciplinari, ex art. 7 L. 300/70 e sulla base del CCNL applicato, nell'ambito della propria competenza e per mezzo della Commissione Disciplinare nominata con atto del 06.12.2012 e modifiche successive.

Provvede alle comunicazioni obbligatorie nei confronti dell'autorità giudiziaria (art. 20 D.P.R. n. 3 del 1957; art.1, comma 3, l. n. 20 del 1994; art. 331 c.p.p.).

4.4 Tutti i dipendenti

Tutti i dipendenti partecipano al processo di gestione del rischio per quanto di competenza così come definito dalla struttura organizzativa vigente.

Osservano le misure contenute nel Presente Piano e in tutti i Regolamenti e i documenti del Sistema Qualità di Gestione Aziendale.

Segnalano le situazioni di illecito così come definito nel Codice Etico in vigore.

Segnalano casi di personale conflitto di interessi così come definito nel Codice Etico (art. 6 bis n. 241 del 1990).

4.5 I collaboratori a qualsiasi titolo

I collaboratori a qualsiasi titolo osservano le misure contenute nel presente Piano e in tutti i regolamenti e i documenti del Sistema di Qualità di Gestione Aziendale che li riguardano.

Segnalano le situazioni di illecito così come definito nel Codice Etico in vigore e in base al nuovo co. 2-bis dell'art. 6 del DLgs. 231/2001 (introdotto dall'art. 2 co. 1 della L. 179/2017) e nelle modalità indicate nell'allegato G.

4.6 Referenti e Referenti delle Aree a rischio

I **Referenti** collaborano con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza al fine di garantire l'osservanza del Piano nell'ambito delle strutture organizzative di riferimento ed in particolare:

- partecipano al processo di gestione del rischio;
- propongono le misure di prevenzione (art. 16 D.Lgs. n. 165 del 2001, per quanto applicabile);
- assicurano l'osservanza del Codice Etico e verifica le ipotesi di violazione;
- adottano le misure gestionali, quali l'avvio di procedimenti disciplinari, la sospensione (artt. 16 e 55 bis D.Lgs. n. 165 del 2001);
- osservano gli obblighi e le misure contenute nel PTPC (art. 1, comma 14, della L. n. 190 del 2012);
- assicurano in particolare gli obblighi di pubblicazione suggeriti dal D.lgs. 33/2013 e s.m.i. individuati dall'azienda;
- verificano l'applicazione delle disposizioni normative e regolamentari finalizzate alla prevenzione della corruzione relativamente alle attività di competenza;
- garantiscono il rispetto degli obblighi di formazione mediante la diffusione dei contenuti delle iniziative formative svolte a livello centrale o la promozione di eventi formativi presso le proprie sedi;
- riferiscono al Responsabile della prevenzione della corruzione sullo stato di applicazione del Piano nell'ambito della Struttura organizzativa di riferimento segnalando le criticità ed eventualmente proponendo l'adozione di misure specifiche ritenute maggiormente idonee a prevenire il verificarsi di eventi corruttivi.

I **Referenti** svolgono attività informativa nei confronti del Responsabile, propongono le misure di prevenzione e garantiscono l'osservanza del Piano e del Codice Etico segnalandone le violazioni.

Ciascun Dirigente aziendale e Responsabile direttivo di servizio/settore svolge per l'Area di rispettiva competenza funzioni di Referente del Responsabile della Prevenzione della corruzione, come da struttura organizzativa vigente.

I **Referenti delle Aree a Rischio (RAR)** nella struttura normativa dell'anticorruzione e trasparenza rivestono un ruolo essenziale per la buona riuscita di un sistema di prevenzione.

In Ecoprogetto i **RAR** sono in particolare:

Direttore Generale: dott. Massimo Zanutto;
Responsabile Gestione Qualità Ambiente: dott. Stefano Benazzato;
Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione: Giovanni Lupatini;
Responsabile Pianificazione e Controllo: dott. Jonathan Duse (distaccato da Veritas);
Responsabile IMPIANTI TRATTAMENTO RIFIUTI E PRODUZIONE CSS: dott. Luca Stecca;
Responsabile IMPIANTI PRODUZIONE ENERGIA: p.i. Ardu Maurizio;
Responsabile GESTIONE FLUSSI E LOGISTICA: Simone Zennaro.

In caso di inadempimento degli obblighi afferenti il PTPC, come sopra illustrati, a tutti i SOGGETTI COINVOLTI nell'attività di PREVENZIONE e CONTROLLO della CORRUZIONE e RUOLI nella STRATEGIA DI PREVENZIONE si applicano le disposizioni in materia di responsabilità disciplinare di cui al CCNL di riferimento e al sistema disciplinare vigente anche in relazione al Codice Etico della Società, oltre alle altre responsabilità previste dalla normativa vigente, ove applicabili.

4.7 Rapporto con la società civile

Al fine di prevenire fenomeni di corruzione e al fine altresì di instaurare rapporti di fiducia nelle relazioni con gli utenti con riguardo esclusivamente alle attività di pubblico interesse disciplinate dal diritto nazionale o dell'Unione Europea, il Gruppo VERITAS ha istituito uno sportello legalità dove gli utenti potranno segnalare fenomeni di corruzione che siano posti in essere da dipendenti della Società o da soggetti che, a qualsiasi titolo, hanno rapporti con la Società medesima pertanto anche da dipendenti di Ecoprogetto.

Tali segnalazioni dovranno essere circostanziate e fornire elementi oggettivi.

Ecoprogetto aderisce alle forme di promozione della legalità e della trasparenza che la capogruppo VERITAS S.p.A. promuove anche in collaborazione con organismi rappresentativi degli utenti.

Il suddetto sportello di legalità del Gruppo VERITAS è attivo con le seguenti modalità:

- **mediante segnalazione dell'utente**, previamente contattando telefonicamente il Call Center al numero 800.466466 (da rete fissa); 199.401030 (da cellulare, tariffa variabile secondo l'operatore e il piano tariffario) attivo dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 17.00 o consultando il sito www.gruppoveritas.it "SPORTELLLO DI LEGALITA'":
- **di persona** - presso uno dei centri VERITAS aperti al pubblico o presso l'Ufficio protocollo di
 - S. Croce, 489 – 30121 - VENEZIA dalle ore 8.30 alle ore 12.30
 - Via Carducci, 5 – 30031 – DOLO dalle ore 8.30 alle ore 12.30
 - Viale Venturini, 111 – 30015 CHIOGGIA dalle ore 8.30 alle ore 12.30
- utilizzando l'apposito modulo (M MOD 55 "Segnalazione Sportello di Legalità");
- **per iscritto** – inviando una **lettera** al "Responsabile della prevenzione della corruzione" presso Santa Croce, 489 – 30135 VENEZIA o presso via della Geologia, 31/1 loc. Fusina, Venezia.
-

E' possibile scrivere direttamente una mail al Responsabile Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di Ecoprogetto all'indirizzo prevenzionecorruzione@ecoprogettovenetia.it ovvero utilizzare il modulo di whistleblowing nel sito www.ecoprogettovenetia.it.

5. ANALISI E GESTIONE DEL RISCHIO

L'allegato 1 "indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi" alla delibera ANAC n. 1064 del 13 novembre 2019 di approvazione del PNA 2019 fornisce indicazioni utili per la progettazione, la realizzazione e il miglioramento continuo del "Sistema di gestione del rischio corruttivo".

Il documento sviluppa ed aggiorna alcune indicazioni metodologiche allo scopo di predisporre il PTPCT come un processo sostanziale e non meramente formale.

Le indicazioni metodologiche finalizzate al miglioramento del processo di gestione del rischio di corruzione che riguardano, in sintesi:

- a) **l'analisi del contesto:** Analisi del contesto esterno; Analisi del contesto interno;
- b) **la valutazione del rischio:** Identificazione del rischio, analisi del rischio, Ponderazione del rischio;
- c) **il trattamento del rischio,** Identificazione delle misure; Programmazione delle misure.

Ogni fase deve essere frutto di consultazione e comunicazione, nonché di monitoraggio e riesame.

Il processo di gestione del rischio si sviluppa in maniera "ciclica", in ogni sua ripartenza il ciclo deve tener conto delle risultanze del ciclo precedente, utilizzando l'esperienza accumulata e adattandosi agli eventuali cambiamenti del contesto interno ed esterno.

5.1 Analisi del contesto

La definizione ed analisi nell'ambito della gestione del rischio di corruzione, del contesto interno ed esterno nel quale la società opera, così come stabilito dalla determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015, delibera 831 del 3/8/2016 e dalle norme UNI ISO 31000:2010 e riassunte nel PNA 2019 ed allegati, assume un ruolo di particolare rilevanza contribuendo alla conoscenza dell'ambito nel quale individuare i parametri da considerare nel processo di gestione del rischio.

L'analisi del contesto è stata effettuata in coerenza alla norma ISO 37001:2016 che fornisce una linee guida per la determinazione del contesto dell'organizzazione al punto 4) ed in particolare al punto 4.1, di seguito riportato.

"L'organizzazione deve determinare gli elementi esterni e interni rilevanti per le sue finalità e che influenzano la propria capacità di raggiungere gli obiettivi del proprio sistema di gestione per la prevenzione della corruzione. Tali elementi comprendono, senza limitazione, i seguenti fattori:

- a) le dimensioni, la struttura e l'autorità decisionale delegata dell'organizzazione;*
- b) i luoghi e i settori in cui l'organizzazione opera o prevede di operare;*
- c) la natura, l'entità e la complessità delle attività e delle operazioni dell'organizzazione;*
- d) il modello commerciale dell'organizzazione;*
- e) gli enti su cui l'organizzazione esercita il controllo e gli enti che esercitano il controllo sull'organizzazione;*
- f) i soci in affari dell'organizzazione;*
- g) la natura e l'entità delle interazioni con i pubblici ufficiali;*
- h) gli obblighi e gli adempimenti di legge, normativi, contrattuali e professionali applicabili".*

5.2 Analisi del contesto esterno

Il Contesto esterno è l'ambiente esterno nel quale la Società opera nel conseguimento dei propri obiettivi, e nel quale si distinguono gli elementi rilevanti che influenzano la capacità della Società di conseguire i propri obiettivi nello specifico in materia della prevenzione della corruzione.

Un'analisi approfondita del contesto esterno anche a livello normativo e nazionale è illustrata nell'allegato D, mentre di seguito vengono evidenziati elementi di contesto generale ma puntuali che possono direttamente influenzare le valutazioni inerenti l'analisi dei rischi.

Il 2020 è stato caratterizzato da un evento non prevedibile: l'11 marzo 2020, l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha dichiarato lo stato di pandemia globale derivante dalla rapida diffusione di un nuovo ceppo di coronavirus (SARS-CoV-2) nel mondo che provoca la malattia COVID-19. Una emergenza sanitaria mai affrontata dal dopoguerra.

La diffusione del virus SARS-CoV-2 ha comportato l'adozione di successivi provvedimenti da parte sia del governo che dalle amministrazioni Regionali e Comunali di contrasto e contenimento al fine di limitare la diffusione del contagio.

L'impatto della pandemia, oltre agli ancora inestimabili riflessi economici, ha comportato rilevanti impatti sulla gestione delle diverse filiere dei rifiuti oltre a divenire di interesse per la criminalità organizzata.

Infatti la "complessa situazione legata all'emergenza epidemiologica da Covid-19 costituisce uno scenario di indubbio interesse per la criminalità organizzata", così come evidenziato nella Relazione sull'emergenza epidemiologica COVID-19 e ciclo dei rifiuti, approvata nella seduta dell'8 luglio 2020 dalla Commissione di inchiesta, XVIII LEGISLATURA, sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati.

Inoltre Ecoprogetto si trova in Veneto, regione di particolare importanza per le attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti, la regione figura tra le destinazioni dei rifiuti prodotti nel centro-sud del Paese, dove gli impianti di smaltimento risultano insufficienti.

Nel territorio operano, infatti, diverse aziende private dedite al compostaggio e smaltimento di rifiuti.

A livello nazionale, il fenomeno dello smaltimento illecito dei rifiuti è stato recentemente oggetto di attenzione anche a causa di incendi in alcuni capannoni abusivi di raccolta dei rifiuti e in impianti di trattamento e smaltimento. Una modalità operativa criminale – registrata anche in Veneto – che prevede il ricorso all'utilizzo di strutture industriali, all'apparenza dismesse, riempite di rifiuti e date alle fiamme (Doc. XXIII n. 14 della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali a esse correlati – RELAZIONE SULL'EVOLUZIONE DEL FENOMENO DEGLI INCENDI NEGLI IMPIANTI DI GESTIONE DI RIFIUTI – XVIII Legislatura – Approvata dalla Commissione nella seduta dell'4 agosto 2021).

Con Delibera 30 luglio 2019 333/2019/A ARERA ha istituito un Tavolo tecnico-istituzionale di carattere permanente con Regioni ed Autonomie locali in materia di ciclo dei rifiuti urbani ed assimilati.

Arera, ha inoltre deliberato il 31 ottobre 2019, 443/2019/R/RIF la "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021" e il relativo Allegato A recante il "Metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti 2018- 2021, MTR".

Con deliberazione del Delibera 31 ottobre 2019 444/2019/R/rif. ARERA definisce le disposizioni in materia di trasparenza del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati per il periodo di regolazione 1° aprile 2020 - 31 dicembre 2023, nell'ambito del procedimento avviato con la deliberazione 226/2018/R/RIF. Nell'ambito di intervento sono ricompresi gli elementi informativi minimi da rendere disponibili attraverso siti internet, gli elementi informativi minimi da includere nei documenti di riscossione (avviso di pagamento o fattura) e le comunicazioni individuali agli utenti relative a variazioni di rilievo nella gestione.

ARERA ha deliberato il 23 giugno 2020, 238/2020/R/RIF, l' "Adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Con la deliberazione 138/2021/R/RIF l'Autorità ha avviato un procedimento per la definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2), nell'ambito del quale provvede anche alla **fissazione dei criteri per la definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento.**

Con la deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) ARERA ha avviato la regolazione dei costi riconosciuti e delle tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo "minimi" che prevede un limite alla crescita annuale dei corrispettivi anche al fine di modulare il limite alla crescita annuale delle tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo "minimi" in base a valutazioni di prossimità a beneficio delle comunità ricadenti in aree limitrofe.

Con determinazione del 22 Aprile 2022, n. 01/DRIF/2022 di Arera ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa trasmissione all'autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria di accesso agli impianti di trattamento approvata.

Per ARERA sono impianti "minimi" quelli ritenuti indispensabili alla chiusura del ciclo dei rifiuti nel loro territorio e previsti nella programmazione. Sono impianti "aggiuntivi" quelli diversi dai minimi, per i quali si applica una regolazione orientata alla trasparenza.

La regolazione MTR-2, quindi, oltre ad applicarsi a tutti i gestori integrati e ai loro impianti, si applica agli operatori non integrati che gestiscono impianti "minimi", con l'introduzione di incentivi decrescenti in base al tipo di trattamento che operano sui rifiuti (compostaggio, digestione anaerobica, termovalorizzazione). È sempre penalizzato il conferimento in discarica.

Il Termovalorizzatore di Ecoprogetto, linea 1 (e la futura linea2) è considerato impianto "minimo".

Pertanto la regolazione di ARERA costituisce misura di mitigazione del rischio corruzione per Ecoprogetto in quanto regola e verifica i corrispettivi per usufruire dell'impianto.

Ai sensi dell'art. 4 della LRV 52/2012 ai Consigli di Bacino spettano le funzioni di programmazione, organizzazione, affidamento e controllo del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani nel Bacino di rispettiva competenza, subentrando alle funzioni già di competenza delle Autorità di Ambito.

In particolare con la DGRV 445/2017 si invitano i consigli di bacino "a riorganizzare sul proprio territorio, coerentemente con la disciplina in materia di affidamenti dei servizi pubblici, la gestione dei rifiuti urbani **con particolare attenzione al corretto destino finale del rifiuto urbano non differenziato (CER 200301) e degli scarti e dei sovralli prodotti dalle attività di pretrattamento di detto rifiuto urbano residuo (CER 191212)**, ampliando così quello che appariva essere il perimetro di competenza.

Inoltre la 445/2017 ha disposto che il rifiuto CER 191212, prodotto dall'impianto di Ecoprogetto Venezia deve essere classificato come urbano, pertanto l'organizzazione per il destino finale di tale rifiuto ricade nelle competenze del Bacino sollevando Ecoprogetto da tale onere, e questo ai fini corruttivi comporta una diminuzione del rischio tenuto conto che si prevede di avviare prevalentemente tale rifiuto presso la discarica di Jesolo, gestita da Veritas S.p.A..

Per quanto sopra, ai fini dell'analisi dei fattori di rischio corruzione gravanti su società che gestiscono impianti di trattamento rifiuto emerge che i comportamenti a maggior rischio corruttivo si annidano nelle

gestioni dei rifiuti speciali e negli relativi impianti di trattamento e di smaltimento, gestioni non rientranti nell'attività core della società in quanto tratta rifiuti urbani, come emerge dal PTPC del Bacino di Venezia.

Dalla stampa locale e nazionale del 9 febbraio '22 si viene a conoscenza della conclusione di indagini da parte della Procura della Repubblica presso il tribunale di Trieste che coinvolgono Bioman S.p.A., società socia di Ecoprogetto Venezia, per un presunto giro abusivo di rifiuti urbani tra il Friuli e le società venete legate a Bioman SpA e per l'utilizzo del compost.

(https://www.ilgazzettino.it/nordest/pordenone/inchiesta_rifiuti_traffico_illecito_bioman_indagato_morto_da_un_anno_luciano_bertagnolli-6492976.html)

Con deliberazione della GIUNTA REGIONALE n. 726 del 08 giugno 2021 è stato avviato l'iter di aggiornamento e revisione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali. L.R. n. 3/2000.

Il provvedimento prevede l'attuazione da parte dell'ARPAV di una serie di attività integrative riguardanti approfondimenti scientifici in materia di economia circolare funzionali alla revisione del documento programmatico.

Il D.Lgs. 116/2020 ha ampliato, con decorrenza 1° gennaio 2021, **l'ambito di applicazione della nozione di rifiuti urbani includendo quelli indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti anche da utenze non domestiche, quando sono "simili per natura e composizione ai rifiuti domestici"** indicati nell'allegato L-quater e prodotti dalle attività all'allegato L-quinques.

L'articolo 238 dello stesso D.lgs. 152/2006 prevede la possibilità per le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di conferire gli stessi al di fuori del servizio pubblico, previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

Questo comporta che Ecoprogetto può proporsi come soggetto nel mercato per il servizio di raccolta ed avvio a recupero del rifiuto urbano conferito fuori del servizio pubblico.

Il 5 maggio 2021 è stato pubblicato sul sito della Presidenza del Consiglio il testo del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) trasmesso dal governo italiano alla Commissione europea dal titolo "Italia domani" dal valore complessivo di 235 miliardi di euro tra risorse europee e Nazionali.

Il 13 luglio 2021 il PNRR dell'Italia è stato definitivamente approvato.

Le misure previste nel PNRR escludo i progetti di sviluppo della società, pertanto la stessa non può attingere a tali fondi per i progetti previsti.

Da ultimo si fa presente che nella prima mattinata del 24 febbraio 2022, il Presidente della Russia, V. Putin ha annunciato un'operazione militare nel Donbass, dando inizio ad un'invasione dell'Ucraina.

L'incerta evoluzione della guerra fra Russia e Ucraina, nel cuore dell'Europa, non permette al momento di effettuare alcuna valutazione sull'impatto che tale nuova situazione di crisi potrà avere per l'azienda oltre all'aumento del costo dell'energia elettrica e del gas.

5.3 Analisi del contesto interno

Il contesto interno è l'ambiente interno nel quale la società opera nel conseguimento dei propri obiettivi. L'analisi del contesto interno verte sugli aspetti legati alla organizzazione e alla gestione operativa a livello di complessità della Società ed in particolare coinvolge i seguenti fattori la governance – organi di indirizzo, struttura organizzativa, i ruoli e le responsabilità, le politiche, strategie, obiettivi, risorse, conoscenze, sistemi e tecnologie, qualità e quantità del personale, cultura organizzativa con particolare riferimento alla cultura dell'Etica, sistemi e flussi informativi e processi decisionali (sia formali che informali) relazioni interne ed esterne.

Parte del contesto interno è illustrato nell'allegato C, scheda società.

L'organo di indirizzo è costituito dal Consiglio di Amministrazione composto da tre membri designati dall'Assemblea dei Soci, tra i quali è nominato il Presidente.

L'assemblea dei soci del 26 maggio 2020 ha nominato il dott. Massimo Zanutto quale Presidente della società e riconfermato il Consiglio di Amministrazione e collegio sindacale, dando continuità di amministrazione e di controllo.

Il primo ottobre 2020 è stata emanata la nuova struttura organizzativa.

Il Collegio Sindacale è composto da tre membri dei quali uno con funzioni di Presidente.

La Società ha nominato una società di Revisione.

La società ha nominato il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, il Responsabile il RSPD ed il responsabile Tecnico Impianti e Trasporti.

La società si è dotata del MOG ex D.lgs. 231/2001 ed ha nominato un Organismo di Vigilanza composto da tre membri dei quali uno con funzioni di Presidente.

Nel corso del 2020 è stato assunto il Responsabile Impianti di Produzione di Energia.

L'azienda al 01.01.2022 conta 65 dipendenti oltre a distaccati da Veritas in Ecoprogetto.

La Società applica per il personale dipendente il vigente CCNL dei Servizi Ambientali.

Ecoprogetto nel luglio 2017 ha risolto il contratto di gestione della linea CSS1 con la società Ladurner Srl. Da luglio 2017, ha preso in carico direttamente la linea CSS1, avvalendosi anche del supporto tecnico e gestionale di Bioman S.p.A., partner tecnologico e socio della società.

L'assetto organizzativo di macrostruttura e struttura di ECOPROGETTO VENEZIA S.r.l. è pubblicato nel sito internet della società, nella sezione "Società Trasparente".

La Società, in seguito alla riorganizzazione attuata, ha provveduto ad adottare deleghe ai Responsabili delle due aree operative: IMPIANTI TRATTAMENTO RIFIUTI E PRODUZIONE CSS ed IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA:

Alcuni funzionari di Veritas S.p.A., in virtù del service sottoscritto, operano tramite delega nei conti bancari della società, su autorizzazione scritta del Direttore Generale, predisponendo bonifici, pagamenti e quant'altro fosse necessario.

Anche i rapporti con gli Istituti di Credito sono tenuti principalmente da Dirigenti e funzionari di Veritas SpA in quanto la politica finanziaria è gestita dalla capo Gruppo tenendo conto che Ecoprogetto rientra nel bilancio consolidato di Veritas.

Ecoprogetto pertanto si avvale, per alcune funzioni specialistiche, delle strutture della Capo Gruppo Veritas, per il tramite di un contratto di service che affida tra l'altro:

- Approvvigionamenti di gruppo;
- Amministrazione/Finanza;
- Assistenza legale;
- Commerciale;
- Gestione Sistemi Qualità e Ambiente;
- Amministrazione del Personale/Gestione Risorse Umane/Contenzioso lavoro e Disciplina;
- Gestione Servizi Assicurativi;
- Energy management;
- Servizi di espurgo pozzi, derattizzazione, cleaning uffici, piccole manutenzioni civili, ecc...;
- Conformità al D. Lgs. 231/2001 e ss.mm.ii.;
- Adempimenti inerenti il Regolamento 679/2016 in materia di protezione dei dati personali (GDPR);
- Sorveglianza Sanitaria;
- Sistemi Informativi - Infrastrutture Tecnologiche.

Il contratto è stato rinnovato per le annualità 2021 e 2022.

Tale affidamento comporta, ai fini della prevenzione della corruzione, un'ampia attività di controllo diretto di Veritas Spa sulle attività svolte da Ecoprogetto Venezia Srl e garantisce il rispetto delle procedure di gruppo adottate da entrambe le società, fermo restando che la responsabilità delle attività eseguite in service sono della società.

Nel contempo, molti regolamenti e procedure sono redatti a livello di Gruppo Veritas ed applicabili ad ogni società del gruppo stesso, ferma la presa d'atto de Consiglio di amministrazione ovvero del Direttore Generale.

Il Direttore Generale, in qualità di Dirigente Veritas, partecipa ai Comitati di Direzione di Veritas. Il Comitato costituisce fra l'altro un momento di condivisione degli aggiornamenti delle politiche e dei regolamenti della società.

Alcuni contratti di service sono stipulati con la società Bioman SpA e/o società del gruppo quali:

- Mezzi senza conducente ed attrezzatura;
- Trasporto rifiuti.

Infatti Ecoprogetto ha contratti per l'avvio a recupero di rifiuti con SESA S.p.A., e contratti di trasporto con Ing.Am Srl, società collegate al gruppo Bioman S.p.A..

Ecoprogetto usufruisce di un service per la gestione amministrativa delle pratiche inerenti i transfrontalieri con delle società del Gruppo Veritas, e utilizza funzionari di Veritas stessa per intrattenere rapporti commerciali per possibili fornitori esteri.

Le analisi vengono svolte dai laboratori certificati di Lecher Ricerche e Analisi S.r.l. (società controllata da Veritas spA) e/o di Sesa Spa.

Per quanto sopra, verificata l'economicità e la convenienza dei contratti di service e/o di fornitura di beni e servizi con le società del gruppo Veritas S.p.A. e/o con il Gruppo Bioman S.p.A., ai fini della corruzione tale interscambio contrattuale limita i rischi di comportamenti corruttivi con fornitori terzi.

Si evidenzia che la struttura organizzativa di Ecoprogetto è carente di una funzione dedicata agli acquisti, pertanto la competenza è delegata in modo trasversale alle varie figure tecniche ed amministrative della società.

La società per quanto riguarda la qualità del personale applica programmi di formazione generale e specifica e mirati per settori oltre a quelli già istituiti ai fini della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.lgs. 81/2008.

Quanto alla cultura organizzativa, con particolare riferimento a quella dell'Etica, come detto la società si è dotata da tempo del MOG ex D.lgs. 231/2001 e con il sistema di controllo interno attua programmi di formazione sul codice Etico e sulla prevenzione alla corruzione; tale formazione è stata erogata nell'anno 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021.

Nel corso del 2019 la formazione è avvenuta ai Responsabili di servizio durante gli incontri tenutosi per il risk assessment e nel corso degli incontri settimanali con la Direzione Generale.

Sia nel 2020 che nel 2021 si sono svolti momenti di formazione a tutti in funzionari della Società e contestualmente è stata occasione per aggiornare il risk assessment.

La società si è dotata inoltre di regolamenti e procedure approvati dagli organi competenti, in coerenza con il sistema di controllo interno, il MOG ed il sistema di qualità, come da ultimo approvato il 17 giugno 2020, indicati quasi integralmente anche nel sito della società www.ecoprogettovenezia.it – sezione Trasparenza – sottosezione Altri contenuti e regolamenti.

I regolamenti sono posti in una sezione intranet dell'azienda nonché pubblicati per la maggior parte nella sezione trasparenza del sito internet.

I flussi informativi interni ed esterni sono gestiti dalla società attraverso un sistema di protocollazione informatico (Archiflow) che produce una registrazione non alterabile, e di distribuzione della documentazione cartacea ed informatica, nel rispetto della struttura organizzativa vigente.

I flussi di informazione sono stati assicurati internamente anche da periodici Comitati di Controllo e Coordinamento con cadenza di norma settimanale, i cui contenuti non vengono però di norma verbalizzati.

Per quanto concerne i flussi informativi con i fornitori di beni servizi ed opere - operatori economici questi sono descritti nei regolamenti e nelle procedure aziendali pubblicati nel sito internet della società ed ai sensi delle vigenti disposizioni del codice dei contratti pubblici per quanto applicabile alla società, ed opera con fornitori iscritti alla White list, che non possono più mantenere la qualifica di fornitori nel caso di perdita di tale requisito.

La società dispone inoltre di strumenti informatici nella gestione di molteplici processi ed in particolare ha adottato un sistema gestionale integrato SAP ERP completamente informatizzato e trasversale, per quanto attiene la gestione delle attività aziendali, inclusi acquisti e finanza, che prevede una catena di autorizzazioni al rilascio per le spese di qualsiasi importo.

La gestione delle risorse finanziarie è demandata al Consiglio di Amministrazione, al Direttore Generale di Ecoprogetto, mediante il service di Veritas Spa, utilizzando il Software SAP per la gestione del sistema di autorizzazioni sulla gestione della spesa con relativa previsione di rendicontazione.

Si utilizza i software certificati Winsm@rt, Winpes per la gestione dei flussi dei rifiuti.

Il software proprietario SGI per la gestione delle manutenzioni e del magazzino del CSS - Machine Rescue (su base Microsoft).

Il software proprietario SAPI per la gestione produzione CSS.

Vengono utilizzati PLC Schneider per la gestione della Linea 1 del co-inceneritore L1.

Per la gestione degli approvvigionamenti Ecoprogetto può avvalersi del service della Direzione Approvvigionamenti della Capo Gruppo Veritas, che utilizza anche un sistema di gestione degli approvvigionamenti on-line, per la partecipazione a gare e procedure ad evidenza pubblica telematiche (Piattaforma acquisti) ed un sistema informatizzato dell'Albo Fornitori di Veritas spa per la fornitura di beni e l'esecuzione di servizi, lavori e servizi attinenti l'ingegneria e l'architettura, fermo restando la non applicabilità alla Società del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Il sistema informatico in uso è gestito dalla Capogruppo Veritas S.p.a..

La Società non è quindi amministratrice del sistema informatico, i dipendenti non possono installare direttamente software e ogni modifica del sistema è richiesta al servizio informatico della Capogruppo dal Direttore Generale.

Vi è un regolamento di Gruppo sull'utilizzo degli strumenti informatici.

Il 20 giugno 2017 il Consiglio di Amministrazione, nominato il 28 aprile 2017, ha fatto propri i seguenti documenti aggiornati alla data di approvazione:

- CODICE ETICO, conforme al Codice generale di cui al Dpr 62/2013, alle Linee guida di cui alla delibera Civit/Anac n. 75/2013 e al Codice di Comportamento interno dei dipendenti del Comune di Venezia approvato con DGC n. 703/2013 e 21/2014;
- CODICE DISCIPLINARE;
- REGOLAMENTO PROCEDURA DISCIPLINARE;
- REGOLAMENTO TRASFERTE e RIMBORSI SPESA;
- REGOLAMENTO SULL'ANTICIPAZIONE del TFR;
- REGOLAMENTO per l'USO di AUTO AZIENDALI;
- APPROVAZIONE REGOLAMENTO per la CONCESSIONE di PICCOLI PRESTITI ai DIPENDENTI e CONTESTUALE STANZIAMENTO;
- REGOLAMENTO per l'UTILIZZO del SISTEMA INFORMATICO AZIENDALE;
- REGOLAMENTO per la GESTIONE degli APPROVVIGIONAMENTI di BENI e SERVIZI di GRUPPO;
- REGOLAMENTO ACQUISTI per i SETTORI AZIENDALI e SOCIETA' NON TENUTE a RISPETTARE le NORME sull'EVIDENZA PUBBLICA negli APPALTI;
- REGOLAMENTO DI ACCESSO agli ATTI AMMINISTRATIVI;
- REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO di VIGILANZA EX D. LGS. 231;
- Regolamento in materia di conferimento di incarichi di Gruppo;
- MODELLO ORGANIZZAZIONE e GESTIONE EX D. LGS. 231/2001;
- DOCUMENTO PROGRAMMATICO SICUREZZA DATI PERSONALI 2016;
- REGOLAMENTO PRIVACY di GRUPPO VERITAS;
- REGOLAMENTO del PERSONALE di GRUPPO.

Nel corso del 2018 il Consiglio di Amministrazione ha approvato i seguenti documenti:

- il 30 gennaio 2018 la procedura "**Gestione degli approvvigionamenti e qualifica dei fornitori**";
- il 3 luglio l'aggiornamento del "**Codice Disciplinare**" conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2015- Conforme alla norma UNI EN ISO 14001:2015-Componente del Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 – Conforme al Regolamento UE 2016/679;
- il 12 dicembre 2018 l'aggiornamento del "**Codice Etico**", aggiornato in coerenza al D.Lgs. 231/01 e integrativo del MOG - In conformità alla norma UNI EN ISO 14001:2015 - In coerenza, per quanto

compatibile, al Codice generale di cui al D.P.R. 62/2013, alle linee guida di cui alla delibera Civit/Anac 75/2013, al Codice di comportamento interno dei dipendenti del Comune di Venezia approvato con deliberazioni di Giunta comunale 703/2013 e 21/2014 ;con l'impegno di promuovere tale documento a tutti i dipendenti della società.

Il 24 maggio 2018, in coordinamento della capogruppo, il Consiglio di amministrazione di EcoProgetto ha nominato quale **DPO** (Data Protection Officer) l' Avv. Prof. Ernesto Belisario dello studio legale E-lex di Roma nonché il Documento Programmatico sulla Sicurezza, in ottemperanza del Regolamento 679/2016 in materia di protezione dei dati personali (GDPR). In base al dettato dell'art. 99 del GDPR, il Regolamento Europeo 679/2016 sulla Data Protection (GDPR).

Il presente Piano triennale di prevenzione della corruzione è stato adottato ad integrazione del complesso sistema anticorruzione già introdotto dalla società con i summenzionati documenti.

E' inoltre a conoscenza dei seguenti documenti ed indirizzi di gruppo:

- ❑ DIRETTIVA in materia di composizione e compensi degli organi amministrativi e di controllo delle società controllate da VERITAS S.p.A.
- ❑ Regolamento per l'attività di verifica e validazione di progetti per appalti di lavori di VERITAS S.p.A. (del cui service Approvvigionamenti si serve nell'ambito di rapporto convenzionale);
- ❑ Regolamento per l'istituzione e la gestione di un elenco operatori economici e di un sistema di qualificazione ai sensi art. 232 del Dlgs 163/06 per l'esecuzione dei lavori pubblici (del cui service Approvvigionamenti si serve nell'ambito di rapporto convenzionale);
- ❑ Regolamento per il conferimento di incarichi relativi ai lavori interni al gruppo VERITAS.

ECOPROGETTO VENEZIA S.r.l. si è dotata di un Regolamento del personale – Gruppo Veritas, redatto ai sensi dell'allora D.L. 112 del 25.06.2008, convertito successivamente nella Legge 133/2008 e oggi da ritenersi conforme alle previsioni dell'art. 19 del D.Lgs. 175/2016.

E' stato inoltre redatto il "Regolamento in materia di conferimento di incarichi", approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Nel corso del 2019 e 2020 il Consiglio di Amministrazione ha, inoltre, approvato i seguenti Regolamenti:

Data	Regolamenti approvati
26/02/2019	Regolamento interno per la concessione di piccoli prestiti ai dipendenti
26/02/2019	REG PER Regolamento del personale Gruppo Veritas
27/03/2019	Regolamento per la gestione degli adempimenti in materia di contrasto agli abusi di mercato e il trattamento delle informazioni privilegiate (Market abuse)
14/11/2019	PR SIC 00 Procedura per la gestione dei lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria
14/11/2019	REG TEC 01 Regolamento interno per l'utilizzo del sistema informatico
28/04/2020	REG PRY 00 Gestione degli adempimenti Privacy ai sensi del Regolamento UE 679/2016 GDPR
20/12/2019	PR MAN 01 Utilizzo e gestione mezzi aziendali
26/05/2020	Regolamento del personale Gruppo Veritas

L'Organismo di Vigilanza, il giorno 9 ottobre 2020, ha deliberato l'approvazione del **Regolamento dell'OdV** ed l'elenco dei flussi informativi.

Alcuni di questi regolamenti sono stati più volte aggiornati in versioni successive ed approvati dal consiglio di amministrazione.

In data 24 marzo 2022 il CdA di Veritas ha approvato, su proposta dell'Organismo di Vigilanza di Veritas, il "Regolamento di coordinamento degli Organismi di Vigilanza del gruppo Veritas: eventuali provvedimenti inerenti e conseguenti". Il documento verrà adottato da ciascun consiglio di amministrazione delle società controllate dotate di MOG.

Per quanto riguarda le procedure di acquisto si evidenzia che nel 2015, con il supporto anche di un parere legale, il Consiglio di Amministrazione di Ecoprogetto ha preso atto che la Società **non è "organismo di diritto pubblico" e pertanto non è tenuta ad applicare il D.Lgs. 163/2006 (ora D.Lgs. 50/2016) e ss.mm.ii. per gli affidamenti di appalti di lavori, servizi e forniture.**

Il parere legale è stato confermato a seguito della novazione del Codice degli Appalti con un ulteriore parere del giugno 2016, aggiornato a giugno 2017 ed uno ad ottobre 2017 a firma del prof. Mario Bertolissi, il Consiglio di amministrazione ha rinnovato pertanto la presa d'atto che la Società non è **"organismo di diritto pubblico"** in data 28 giugno 2017 e 4 il ottobre 2017.

Ecoprogetto, pertanto, opera in regime di economia di mercato, fermo restando il ruolo strategico della Società per le attività contrattualizzate con Veritas Spa, Asvo Spa e Sav.no Spa.

Infatti il 21.03.19 Veritas S.p.A. ha approvato, da ultimo, l' **"Affidamento** ad Ecoprogetto ai sensi del L'art. 63, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 50/2016, sulla base di quanto disposto dall'art. 182 bis del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, **del servizio di recupero dei rifiuti urbani indifferenziati prodotti dai comuni facenti parte del Consiglio di Bacino Laguna di Venezia"** e l' **"Affidamento** ad Ecoprogetto Venezia Srl ai sensi del L'art. 63, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 50/2016, **del servizio di trasbordo e transito dei rifiuti prodotti da Venezia Centro Storico ed altri servizi accessori alla logistica dei rifiuti" per 12 anni.**

Ecoprogetto, per impegnarsi a rispettare i principi di economicità, efficacia, correttezza, parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza nella scelta dei fornitori e nell'aggiudicazione dei contratti, nella seduta di C.d.A. del 29 aprile 2016 ha adottato, su indirizzo della CAPO GRUPPO, il **Regolamento per la Gestione degli Approvvigionamenti di Beni e Servizi di Gruppo** e l'allegato **Regolamento per i settori aziendali e società non tenute a rispettare le norme sull'evidenza pubblica negli appalti.**

Il 30 gennaio 2018 è stata approvata la procedura **"Gestione degli approvvigionamenti e qualifica dei fornitori"**.

Pertanto, in seguito all'approvazione del su citato Regolamento, nelle procedure di acquisizione, l'azienda non ha più emesso i CIG (codici identificativi gara) per definire gli affidamenti pur garantendo l'applicazione dei principi sulla trasparenza e sulla prevenzione della corruzione.

Ecoprogetto non ha, quindi, nominato il RASA (Soggetto Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante).

Ecoprogetto Venezia Srl ha nominato, con delibera di C.d.A. del 19 luglio 2016 e 03 luglio 2019, la d.ssa Daniela Bellemo quale **Responsabile della Prevenzione della corruzione e della Trasparenza.**

Il Consiglio di Amministrazione, il personale dirigente, quadri e direttivi hanno compilato una specifica sottoscrizione relativa alle parti correlate.

Si evidenzia che Ecoprogetto, con decorrenza 1.1.2018, gestisce internamente le attività inerenti il trasporto ed il conferimento del CSS presso impianti esteri.

La scelta di non usufruire dell'intermediazione di società terze elimina i rischi riferibili alla gestione dei fornitori ma introduce nuovi rischi inerenti i rapporti con i fornitori di smaltimento e di trasporto e di rapporto con le autorità estere, deputate a rilasciare autorizzazioni e controlli.

I trasporti di rifiuti che interessano più Stati, ovvero le "*spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio*", sono sottoposte al regime di sorveglianza e controllo previsto e disciplinato dal regolamento (CEE) n. 1013/2006.

La Regione Veneto, con nota del 20 ottobre 2017, ha reso obbligatorio dal 23 ottobre 2017 l'utilizzo del gestionale SITT (SISTEMA INFORMATIVO PER IL TRASPORTO TRANSFRONTALIERO DI RIFIUTI) per la gestione dei viaggi (pianificazione, attivazione, completamento). Pertanto la gestione amministrativa dei viaggi di rifiuti transfrontalieri avviene anche mediante l'utilizzo obbligatorio del SITT, questo comporta un'attività di controllo diretto da parte della Regione Veneto ed informatizzata, limitando i rischi anche corruttivi connessi a tale attività.

Il 6 luglio 2017 Ecoprogetto ha sottoscritto un CONTRATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE (ATI) con mandato collettivo di rappresentanza con la Società Snua Srl (Capogruppo/Mandataria) e la Società Ing.am Srl in seguito all'affidamento del SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLA DISCARICA ESAURITA IN LOCALITÀ LAVINI A ROVERETO ED ESPORTAZIONE A RECUPERO DEL RIFIUTO DI SOPRAVAGLIO.

Nel corso del 2019 sono stati sottoscritti dei contratti con Veritas SpA, inerenti il trattamento a recupero dei rifiuti urbani indifferenziati prodotti dai Comuni facenti parte del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente, ed il servizio di recupero di altri rifiuti prodotti dal trattamento di rifiuti urbani differenziati prodotti dai Comuni facenti parte del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente.

Veritas ha provveduto ad affidare i servizi citati ad Ecoprogetto mediante ad una Procedura negoziata senza previa pubblicazione in quanto la concorrenza è assente per motivi tecnici.

Veritas ha, comunque, provveduto a pubblicare nella GU 5a Serie Speciale - Contratti Pubblici n.59 del 22-5-2019 un Avviso volontario per la trasparenza ex ante in merito agli affidamenti ad Ecoprogetto Venezia, contro il quale nessun operatore ha presentato istanze.

Si ricorda in particolare che il processo di "PHASE-OUT" dal carbone, previsto da parte dell'Italia entro il 2025, fissato dalla Strategia energetica nazionale 2030, ha portato ad una accelerazione della dismissione dell'utilizzo del carbone da parte della centrale termoelettrica "A. Palladio" di Enel a carbone già dal 2023, tanto che negli ultimi anni la centrale ha utilizzato quantità minime di CSS rispetto a quanto preventivato fino al blocco totale avvenuto nel corso del 2020.

Tale cambio di strategia ha comportato di conseguenza una accelerazione anche dell'adeguamento delle strategie dell'azienda, con la presentazione il 28/02/2019, come detto, della procedura per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale, ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 ss.mm.ii e della L.R. n. 4/2016 e della DGR 568/2018, alla Regione Veneto, per l'adeguamento tecnologico degli impianti anche per utilizzare il CSS prodotto in sostituzione alla biomassa legnosa nell'impianto già funzionante.

Come detto, la Regione Veneto con decreto del Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio della Regione Veneto n.47 del 22.10.2020 ha adottato la determinazione positiva di conclusione della Conferenza di Servizi decisoria, costituente il Provvedimento Unico Regionale ex art 27 bis D.Lvo152/2006 per il progetto di l'adeguamento tecnologico.

Si evidenzia che l'Atto autorizzativo emesso dalla Regione Veneto è stato impugnato da comitati civici, si è in attesa della sentenza del consiglio di stato.

L'autorizzazione comprende la possibilità di progettare e realizzare:

i) un impianto di produzione energia elettrica parte di un impianto di termovalorizzazione, trasformato in impianto di co-incenerimento mediante revamping, dotata di una potenza termica di 20 MW termici ed una potenza elettrica di 5,7 MW elettrici, impianto già realizzato nel coeso del 2020 e 2021, denominato "Linea 1";

ii) un impianto di co-incenerimento, denominato "Linea 2", indipendente dalla Linea 1 (seppur con la stessa interferente), della potenza autorizzata di 27,9 MWt, termici ed una potenza elettrica di 10 MVA (7 MW circa), di modo che la somma della Linea 1, già realizzata, e della Linea 2, di progetto, comporti una potenza complessiva media di funzionamento di circa 47,9 MW termici (potenza termica nominale installata) e una potenza elettrica di 12.7 MW elettrici.

Ecoprogetto ha avviato una procedura di selezione per individuare il soggetto idoneo a cui affidare la progettazione, realizzazione e messa in funzione della Linea 2, come analiticamente descritto nel documento "Manifestazione di interesse per la progettazione, costruzione e messa in servizio della nuova linea 2 di co- incenerimento rev. 00 del 04.11.2020". La procedura si concluderà nei primi mesi del 2022 con la definizione del contratto con il RTI che ha partecipato alla gara di appalto.

Le politiche, le strategie, gli obiettivi, della società sono descritti nei documenti fondamentali e strategici, quali i Bilanci, i Piani di Sviluppo Strategico Industriale, i Budget economici, le strutture organizzative e della sicurezza, approvati dal Consiglio di Amministrazione e dalla Assemblea dei Soci, nell'ambito comunque della disciplina normativa applicabile alla società.

Nel corso del 2021 l'azienda ha avviato un revamping delle linee di produzione del CSS.

Purtroppo il 01 febbraio 2022 è occorso un incidente mortale durante le attività di revamping che ha coinvolto personale di una ditta di manutenzione degli impianti di Ecoprogetto, sono in corso gli accertamenti del caso.

PARTECIPAZIONI

Si rileva che l'Assemblea Soci della Società Bioman Spa, convocata in forma straordinaria il 14 settembre 2020, ha fra l'altro deliberato in tema di aumento del capitale sociale e, in conseguenza a tali deliberazioni, la partecipazione della Società Ecoprogetto Venezia Srl ha subito un decremento percentuale dello 0,14% rispetto alla quota detenuta il 31.12.2019, attestandosi all'1,84% del capitale Sociale.

SOCIETA' CONTOLLATE

Ecoprogetto non controlla società.

Nel corso del 2022 sono previste eventuali fusioni con società del gruppo.

Per quanto sopra illustrato si deduce che le ridotte dimensioni della società e l'utilizzo di service infragruppo evidenziano un perimetro limitato nella commissione di comportamenti corruttivi, ridotto principalmente alle fasi costruttive e manutentive degli impianti, di avvio a recupero del CSS prodotto, di aggiornamento delle Autorizzazioni in essere, ed in linea potenziale nei controlli degli enti preposti. Eventuali criticità possono essere allocate nelle attività di aggiornamento tecnologico anche in considerazione degli investimenti previsti e degli stretti tempi di realizzazione delle opere, pena la potenziale crisi del sistema di gestione integrata dei rifiuti.

5.4 Analisi delle parti interessate (Stakeholder): Comprensione delle esigenze ed aspettative e del rischio

Lo stakeholder – parte interessata – è la persona o l'organizzazione che può influenzare, essere influenzata, o percepire sé stessa come influenzata da una decisione o una attività dell'azienda.

Parallelamente all'analisi del contesto, Ecoprogetto ha individuato gli stakeholder, tra cui i soci in affari, rilevanti per il sistema di gestione per la prevenzione della corruzione e ha identificato le esigenze e le aspettative di questi, in modo da considerarli nell'attività di valutazione del rischio corruttivo e nella pianificazione delle misure di prevenzione e riduzione del rischio corruttivo.

I portatori di interesse che sono stati ritenuti rilevanti per il sistema di gestione per la prevenzione della corruzione sono i seguenti:

1. AZIONISTI;
2. DIPENDENTI;
3. CLIENTI;
4. FINANZIATORI;
5. FORNITORI;
6. PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, ENTI DI CONTROLLO, ASSOCIAZIONI DI APPARTENENZA;
7. CITTADINI, COMUNITA' LOCALE E ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

STAKEHOLDER	Chi sono	Aspettative	considerazione relative a condotte corruttive	Influenza sull'organizzazione	tipo di pericolo individuato e valutazione del rischio	Modalità di coinvolgimento
AZIONISTI	Soci pubblici e privati che detengono quote delle società	leicità delle attività gestionali che si compiono per perseguire l'obiettivo dell'utile; ottenimento di un beneficio per il rischio connesso alla partecipazione societaria	L'eventuale danno di immagine e ripercussioni penali dovuti a episodi corruttivi può riflettersi sugli azionisti e sulle attività degli stessi. Pertanto il sistema di prevenzione della corruzione è cautelativa per gli azionisti	ALTA	relazione tra il personale aziendale e gli azionisti: rischio basso	Il coinvolgimento avviene innanzitutto tramite le assemblee dei soci ed il collegio sindacale
DIPENDENTI	Dipendenti	Pagamento dei corrispettivi, dei contributi, delle ritenute d'acconto; correttezza degli importi e alla tempistica concordata; continuità del rapporto di lavoro; mantenimento e sviluppo delle competenze e delle conoscenze in relazione ad impieghi svolti; lavorare in un clima che ispira il business secondo valori di integrità, correttezza e trasparenza.	Il personale deve essere edotto che la solidità aziendale che garantisce la continuità del lavoro passa anche dai nuovi impegni da assumere con l'introduzione dei sistemi di prevenzione dalle corruzione	MEDIA	relazione tra personale aziendale, rischio medio	Il coinvolgimento avviene tramite comunicazioni interne, riunioni periodiche con funzionari e quadri, comitato per la sicurezza, portale intranet, rivista mensile aziendale di gruppo e della società, corsi di formazione, contrattazione di secondo livello, welfare aziendale, previdenza complementare, sportello di ascolto
CLIENTI	Società che usufruiscono dei servizi offerti dalla società	Servizio coerente ai requisiti espressi nel contratto; prezzi/tariffe proporzionale al al livello di prodotto/servizio acquistato	I principali clienti sono anche soci	ALTA	relazione fra chi effettua il servizio ed il cliente, rischio medio	Il coinvolgimento avviene tramite i rapporti di rendicontazione dei servizi resi.
FINANZIATORI	Azionisti, obbligazionisti, banche ed Enti pubblici	Solidità economica-finanziaria della Società; documentazione corretta e veritiera a supporto della richiesta di denaro; corresponsione puntuale delle somme di rientro del prestito; competenza ed integrità del management	I finanziatori si attendono dal sistema di prevenzione della corruzione la veridicità e la correttezza della documentazione prevista per l'attività istruttoria e che la richiesta di denaro non sia fonte di di interessi personali	MEDIA	relazione tra personale aziendale e finanziatori: rischio basso	Il coinvolgimento avviene tramite bilanci e rendicontazioni periodiche della società o degli organi di controllo, service Veritas
FORNITORI	fornitori di beni, servizi e lavori, consulenti e collaboratori, cooperative sociali	Ottenere la commessa; integrità e trasparenza nelle relazione intrattenuta con la società, Puntualità ed esattezza dei pagamenti; continuità del rapporto commerciale	A seguito di condotte corruttive da parte della società il fornitore può essere disatteso dalle proprie aspettative. Qualora la condotta corruttiva fosse innescata dal fornitore la società deve essere in grado di isolare il fenomeno e concludere immediatamente ogni contratto con il fornitore	MEDIA	relazione tra personale aziendale e fornitore, rischio alto	Il coinvolgimento avviene tramite la gestione delle attività di acquisto, partecipazioni a manifestazioni di interesse e successiva fornitura dei servizi o opere.
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, ENTI DI CONTROLLO, ASSOCIAZIONI DI APPARTENENZA	Enti locali di riferimento ed organi di controllo (Comuni, Provincia, Città Metropolitana, Regione ed Autorità d'Ambito, Consiglio di Bacini), Commissioni ministeriali di controllo ed altri Enti Pubblici, Utilitalia, Confservizi.	documentazione corretta e veritiera a supporto delle verifiche	Il sistema di prevenzione della corruzione coadiuva una corretta e trasparente relazione con gli enti di controllo	ALTA	relazione tra personale aziendale ed ente di controllo, rischio alto	Il coinvolgimento si ha tramite incontri pubblici, tavoli tecnici, tavoli periodici, pubblicazioni nel sito della società.
CITTADINI, COMUNITA' LOCALE E ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA	Cittadini comunità locali possono essere interessati alla vita delle aziende del Gruppo Veritas, indipendentemente dall'essere fruitori di un servizio, soprattutto in virtù dei servizi di tipo ambientale erogati da tutte le società del	Servizio coerente ai requisiti espressi, documentazione di rendicontazione corretta e veritiera; trasparenza sull'attività gestionale; disponibilità all'ascolto; comportamento coerente con le normative applicabili e rispetto dell'ambiente	Il sistema di prevenzione della corruzione impone una corretta, collaborativa e trasparente relazione con la cittadinanza	BASSO	relazione tra personale aziendale e soggetti a vario titolo coinvolti, rischio basso	Il coinvolgimento avviene tramite incontri pubblici aperti a tutta la cittadinanza, comunicazioni di vario tipo (sito, quotidiani,...) attività di formazione svolta presso le scuole, visita agli impianti, accordi alternanza scuola lavoro, tirocini e stage, sportello legalità

5.5 Riesame dell'organizzazione - riesame periodico della funzionalità del sistema di gestione del rischio –Monitoraggio

Il Piano prevede che il Consiglio di Amministrazione riesami annualmente l'attuazione del PTPCT sulla scorta degli esiti dei verbali di audit prodotti dal Team di audit e dal RPCT, che vengono riportati nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza.

Pertanto in questo capitolo viene di seguito riportato il riesame dalle attività svolte rispetto alle misure pianificate nel PTPCT 2021-2023.

Non si riportano eventi e notizie già presenti nel contesto interno e nelle premesse e che formano parte integrale e sostanziale del riesame.

I verbali del Team di audit sono oggetto di verifica da parte del RPCT e dell'OdV, le tematiche risultate particolarmente significative vengono approfondite in sede di riunioni dell'OdV, alle quali partecipa il RPCT.

Dall'analisi dei report si evidenziano le carenze relative all'organizzazione, alla documentazione, ai sistemi informativi che sono quindi utili per la riprogettazione del sistema di gestione, delle strutture organizzative, dei piani di formazione. Tali attività possono divenire oggetto degli obiettivi dei Responsabili.

In tali audit, per conto del RPCT, sono state effettuate verifiche sia per l'attuazione del PTPCT che sugli impegni assunti dalla società in termini di trasparenza.

Nel corso del 2021 sono stati condotti gli audit pianificati, secondo quanto riportato nel Programma di Audit.

Dalle criticità emerse sono state prodotte le revisioni ai regolamenti di cui ai precedenti capitoli.

Infine si segnala che viene condotto annualmente un audit legislativo sugli impianti di Ecoprogetto Venezia, agli atti della Società.

Nel corso del 2021 non è stato aggiornato il registro dei rischi degli eventi rischiosi.

Va precisato che il crescente interesse nazionale ed internazionale in materia di corruzione ha maggiormente predisposto il personale all'attenzione sui temi e ad approcciarsi in modo non formale su tale tematiche.

Riesame delle misure del PTPCT 2021-2023

■ **Misura 7.1.1 MISURA: Verifica della insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità di cui al D.Lgs. 39/2013**

E' stato verificato nel portale l'Anagrafe Amministratori locali e regionali nel seguente sito: <http://amministratori.interno.it/amministratori/ServletNomeReg> la veridicità delle dichiarazioni di inconferibilità ed incompatibilità.

■ **Misura 7.1.2 MISURA: Consapevolezza e formazione**

E' stata erogata formazione il 15 ed il 28 dicembre da soggetti esterni all'organizzazione.

Destinatari della formazione sono stati i Responsabili degli uffici, anche in qualità di Referenti del RPCT. La formazione è stata tenuta via teams.

Misura 7.2.1 Comitato di Controllo e Coordinamento come strumento di condivisione partecipativa delle scelte.

Nel corso del 2021 settimanalmente è stato convocato regolarmente settimanalmente il comitato di controllo e coordinamento.

7.2.2 Misura Sistema obiettivi legati anche all'attuazione della legalità e della trasparenza

Nel corso del 2021 non sono stati individuati obiettivi specifici integrativi all'applicazione delle misure previste nel piano.

7.2.3 Misura Sistema obiettivi inerenti i protocolli di legalità

La società risente della carenza strutturale di un ufficio acquisti, pertanto anche la misura non è sempre attuata.

7.2.4 Misura Preventivazione per accesso agli impianti

E' stato redatto il listino 2021 per accedere ai servizi dell'impianto e pubblicato nel sito internet della società.

7.2.5 Aggiornamento sito internet della società

ECOPROGETTO ha aggiornato il sito sezione trasparenza ma non ha ancora implementato la parte relativa ai dati forniti dal termovalorizzatore, la misura sarà riproposta per il 2022/2023.

7.2.8 Misura Gestione degli approvvigionamenti di beni e servizi e appalti di lavori

La società ha comunicato mensilmente tutti gli affidamenti al RPCT fino a novembre 2021, per riorganizzazione interna la modalità di trasmissione del dato è stato temporaneamente sospeso.

7.3.4 Misura Procedura per la gestione delle segnalazioni di condotte illecite

E' attiva la procedura per la gestione delle segnalazioni, non si registrano segnalazioni.

7.3.5 Misura Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse

La società non ha registrato casi di astensione per conflitti di interesse.

7.3.6 Misura Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro: divieto di pantouflage

Non ci sono stati casi di pantouflage

TRASPARENZA

Il sito internet, sezione trasparenza, è sufficientemente aggiornato.

Si evidenzia che la società non è ancora a regime nell'aggiornare automaticamente il sito al variare degli eventi.

Procedimenti disciplinari

Non ci sono stati procedimenti disciplinari in materia di prevenzione della corruzione ed in particolare riconducibili a reati relativi ad eventi corruttivi.

5.6 Valutazione del rischio

Il processo di gestione del rischio di corruzione è lo strumento finalizzato alla riduzione delle probabilità che il rischio si verifichi; la pianificazione mediante l'attuazione del PTPC è il mezzo per attuare la gestione del rischio.

L'individuazione delle aree di rischio ha la finalità di consentire l'emersione delle aree nell'ambito dell'attività di Ecoprogetto che debbono essere presidiate più di altre mediante l'implementazione di misure di prevenzione e di controllo interno così come definito nel "Regolamento di AUDIT" adottato dalla Capogruppo e dalla norma ISO 19011.

La metodologia utilizzata per l'analisi del rischio è quella indicata nell'allegato 1 del PNA 2019 "indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi", così come è stata approfondita ed analizzata con il Management Aziendale e struttura.

Così come già accennato in sede di riesame della direzione ai fini dell'analisi del livello di esposizione al rischio si è convenuto di:

- a) scegliere l'**approccio valutativo**,
- b) individuare **come criteri di valutazione**: BASSO, MEDIO, ALTO;
- c) **rilevare i dati e le informazioni**,
- d) **formulare un giudizio sintetico**, adeguatamente **motivato**.

L'esposizione al rischio viene stimata in base a motivate valutazioni, espresse dai soggetti coinvolti nell'analisi.

Come indicato nell'Allegato 1 al PNA, si è convenuto di adottare i seguenti **indicatori di stima del livello di rischio**:

- ✓ **livello di interesse "esterno"**: la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio;
- ✓ **grado di discrezionalità del decisore interno in ERV**: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;
- ✓ **manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata**: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi corruttivi;
- ✓ **opacità del processo decisionale**: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;
- ✓ **grado di attuazione delle misure di trattamento**: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi.

L'analisi del rischio ha portato alla redazione del **Registro degli eventi rischiosi**, che forma parte integrante e sostanziale del presente piano. Il file non viene pubblicato in quanto può fornire informazioni particolareggiate della società.

Il Registro può essere aggiornato durante l'anno in versioni successive può essere oggetto di integrazioni e modifiche durante l'anno in base a diverse valutazioni, modifiche dei processi, acquisizione o modifiche dei servizi resi dalla società; in questo caso ogni aggiornamento verrà registrato dall'aumento di unità della versione del registro.

Si è condiviso di valutare il **livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano medio per ogni processo**, tenuto conto che il sistema è in evoluzione e che la sensibilità e consapevolezza della gestione della prevenzione della corruzione è tuttora in evoluzione anche se costantemente crescente.

L'elenco dei processi utilizzati per l'analisi del rischio è la Rev. 05 del 20/04/2019, correlati anche ai reati presupposto del D.Lgs. 231/01.

5.7 Individuazione delle aree a rischio di corruzione

L'allegato 1 del PNA 2019 individua alcune aree di rischio comuni e ricorrenti, rispetto alle quali anche Ecoprogetto è esposta, e segnatamente le seguenti:

- Acquisizione e gestione del personale (ex acquisizione e alla progressione del personale)
- Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;
- Incarichi e nomine
- Affari legali e contenzioso
- Affidamento di lavori, servizi e forniture;
- Verifica e consuntivazione dei lavori affidati.

Anac ha rinominato l'area a rischio affidamento di lavori, servizi e forniture in Contratti Pubblici.

Data la natura societaria di Ecoprogetto si ritiene più corretto mantenere il nome "Affidamento di lavori, servizi e forniture".

La Società, come già detto, per la scelta del contraente per "l'affidamento di lavori, servizi e forniture", non essendo soggetta al D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., si è dotata di apposita Regolamentazione interna come ampiamente descritto.

Pertanto la scelta del contraente deve avvenire in base ai regolamenti che la Società si è dotata. Il rischio attribuibile è relativo alla non corretta applicazione dei Regolamenti nei medesimi termini esposti da ANAC. Si ricorda, comunque, che date le ridotte dimensioni dell'azienda alcune attività inerenti ad aree a rischio sono gestite dalla Capo Gruppo in service per Ecoprogetto ed in particolare il reclutamento e progressioni di carriera, concorsi e prove selettive per l'assunzione di personale.

In particolare per quanto riguarda la gestione del personale, le assunzioni – teorico oggetto di scambio in accordi corruttivi – in particolare avvengono per selezione pubblica materialmente eseguita dalla Capogruppo Veritas S.p.a. che applica a tal fine la "Procedura per l'assunzione del personale", in modo da garantire la possibilità di futuri trasferimenti dei dipendenti. La Società si limita ad individuare i fabbisogni di nuovo personale ed esprime eventualmente un componente nella Commissione di selezione, di norma il Direttore Generale. Per la gestione del rapporto di lavoro la Società si rifà alle disposizioni del Regolamento del Personale della Capogruppo.

Per Ecoprogetto ulteriori attività a rischio sono:

- Gestione rifiuti;
- Qualità Ambiente.

La presenza di soci privati, infine, potrebbe aumentare il rischio potenziale del conflitto di interesse in capo ad amministratori che siano titolari anche di interessi nella società (osservazione delibera Anac 831/2016 pag. 35)¹.

L'esito dell'analisi dei rischi è allegato al PTPCT e raccolto nel "REGISTRO DEGLI EVENTI RISCHIOSI – allegato al PTPCT 2022-2023 (vers. 1) "

Il Registro degli eventi rischiosi può essere oggetto di integrazioni e modifiche durante l'anno in base a diverse valutazioni, modifiche dei processi, acquisizione o modifiche dei servizi resi dalla società; in questo caso ogni aggiornamento verrà registrato dall'aumento di unità della versione del registro e corredato da un verbale che sintetizza le modifiche apportate.

Di tali aggiornamenti si darà contezza nel riesame annuale dell'organizzazione.

Gli eventi valutati più a rischio sono inerenti alle attività dei processi determinati dalla Funzione Gestione e Manutenzione Impianti e Produzione Energia, in quanto il responsabile di tale funzione, avendo conoscenze altamente specifiche, possiede discrezionalità nel determinare, richiedere maggiori fabbisogni e nel coordinare i lavori di adeguamento tecnologico dell'impianto.

Infatti l'aumento della valutazione del rischio è dovuto al fatto che le attività di adeguamento impiantistico, come detto, hanno un planning ristretto in considerazione dell'accelerazione sul processo di decarbonizzazione della centrale Enel; pertanto essendo i lavori svolti in urgenza, alcune procedure e misure atte a diminuire il rischio di corruzione non sono completamente applicabili.

In ogni caso, avendo l'analisi dei rischi evidenziato la criticità, come misura si prevede un intensificarsi dei controlli sugli affidamenti dei lavori di adeguamento tecnologico impiantistico e sullo svolgimento degli stessi.

La gestione delle entrate è regolamentata da apposita procedura interna e da Software dedicato, le transazioni sono tracciate, è gestito un flusso di cassa per importi irrilevanti.

Ulteriori aree a rischio **specifiche** di Ecoprogetto sono:

- Gestione rifiuti transfrontalieri;
- Partecipazione a gare bandite da enti pubblici;
- Acquisizione di autorizzazioni impiantistiche.

Attività afferenti ad aree trasversali nell'organizzazione aziendale.

La presenza di soci privati, infine, potrebbe aumentare il rischio potenziale del conflitto di interesse in capo ad amministratori che siano titolari anche di interessi in altre società e enti di diritto privato (osservazione delibera Anac 831/2016 pag. 35) ².

5.8 Sanzioni

I comportamenti e le fattispecie di reati considerati rilevanti dalla Legge 190/2012 saranno valutati ai fini della responsabilità disciplinare secondo quanto previsto dal Codice Disciplinare vigente e dal Modello di Organizzazione e Gestione di cui al D.lgs. 231/2001 di cui la società è dotata e con il quale il presente Piano si integra, opportunamente aggiornati.

Le misure sanzionatorie, istruite dalla Capogruppo in service, sono previste dalle disposizioni vigenti in materia e dal vigente sistema disciplinare di Ecoprogetto.

In particolare per i dipendenti distaccati da Veritas S.p.A. in Ecoprogetto le misure sanzionatorie vengono gestite ed erogate dalla capogruppo, in quanto società distaccante, ed alle quali Ecoprogetto si attiene.

² Art. 2475-ter CC Conflitto di interessi : [1] I contratti conclusi dagli amministratori che hanno la rappresentanza della società in conflitto di interessi, per conto proprio o di terzi, con la medesima possono essere annullati su domanda della società, se il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo.

- [2] Le decisioni adottate dal consiglio di amministrazione con il voto determinante di un amministratore in conflitto di interessi con la società, qualora le cagionino un danno patrimoniale, possono essere impugnate entro novanta giorni dagli amministratori e, ove esistenti, dai soggetti previsti dall'articolo 2477. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della decisione

6 TRATTAMENTO DEL RISCHIO: MISURE DI PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO

Il trattamento del rischio, secondo l'allegato 1 del PNA 2019, "è la fase volta ad individuare i correttivi e le modalità più idonee a prevenire i rischi, sulla base delle priorità emerse in sede di valutazione degli eventi rischiosi".

6.1 TRATTAMENTO DEL RISCHIO: Misure obbligatorie

6.1.1 MISURA: Verifica della insussistenza di cause di incompatibilità di cui al D.Lgs. 39/2013

Il RPCT di Ecoprogetto acquisisce l'insussistenza delle cause di inconferibilità e di incompatibilità mediante la presentazione e sottoscrizione da parte del soggetto interessato di una dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti degli art. 46 e ss. del DPR 28 dicembre 2000, n. 445.

Verifica inoltre la veridicità delle dichiarazioni presso l'Anagrafe Amministratori locali e regionali nel seguente sito: <http://amministratori.interno.it/amministratori/ServletNomeReg>, verifica altresì a tal fine i carichi pendenti ed i casellari giudiziari presso la Procura della Repubblica competente e mediante sistemi informatizzati di ricerca dei dati nel web.

I componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, Il Direttore Generale ed i Dirigenti consegnano alla Società, all'atto della nomina e quindi entro il 31 dicembre di ogni anno ovvero entro l'approvazione annuale del PTPCT, la dichiarazione sulla insussistenza della cause di incompatibilità di cui all'art. 20, comma 2, del D.Lgs. n. 39/2013, per quanto applicabile.

Misura	Soggetto responsabile	Tempi di attuazione	Indicatore di attuazione
<i>(Solo per i componenti del CdA)</i> Dichiarazioni sostitutive di incompatibilità	RPCT	31 dicembre 2022 ovvero entro l'approvazione annuale del PTPCT	Acquisizione delle dichiarazioni
<i>(Solo per il Direttore Generale e per i Dirigenti)</i> Dichiarazioni sostitutive di incompatibilità.	RPCT		Acquisizione delle dichiarazioni
Verifica della veridicità delle dichiarazioni sostitutive di incompatibilità e della insussistenza di cause di incompatibilità	RPCT anche per il tramite della Direzione Affari Legali e Societari di Gruppo di Veritas SpA		Acquisizione certificati del casellario generale e dei carichi pendenti nonché verifiche presso il portale Ministero dell'Interno afferente le cariche elettive

Quanto sopra fermo restando che per espressa previsione di cui all'art. 22 del D.lgs. 39/2013, le disposizioni di cui agli articoli [9](#) e [12](#) del decreto medesimo non si applichino agli incarichi presso le società che emettono strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati e agli incarichi presso le loro controllate.

6.1.2 MISURA: Consapevolezza e formazione

ECOPROGETTO assicura specifiche attività formative rivolte al personale dipendente, anche a tempo determinato e in distacco, in materia di prevenzione della corruzione, trasparenza, pubblicità, integrità e legalità.

Sarà compito del Responsabile della Prevenzione della corruzione dei Dirigenti e dei RAR pianificare ed organizzare tale attività di formazione, valutando contenuti, tempistica, destinatari, modalità di somministrazione.

Un'attenzione primaria deve, inoltre, essere dedicata alla formazione del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

La Formazione in materia è già stata erogata nel corso del 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021 al personale amministrativo e personale operativo con funzione di preposto di Ecoprogetto, pertanto ulteriore formazione verrà erogata per quanto necessario ogni qualvolta siano apportate sostanziali modifiche al panorama legislativo specifico, ovvero qualora si verificano dei significativi cambi organizzativi aziendali, o quando intervengano modifiche sostanziali al presente PTPC.

La formazione riguarda anche temi di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento. La formazione ha natura obbligatoria pertanto ad essa dovranno obbligatoriamente partecipare i soggetti destinatari della stessa.

Misura n.6.1.2	Consapevolezza e Formazione		
Misura	Soggetto responsabile	Tempi di attuazione	Indicatore di attuazione
Formazione in caso di aggiornamenti normativi	Ufficio formazione service Veritas - RPCT	31.12.2022	Formazione 5 dipendenti
Promozione dell'etica e di standard di comportamento	Ufficio formazione serve Veritas -RPCT	31.12.2022	Formazione 5 dipendenti

6.2 MISURE ULTERIORI

L'Allegato 1 del P.N.A. 2019 individua un elenco esemplificativo che qui vi si richiama, di ulteriori misure che gli enti soggetti all'adozione del PTP.C. possono adottare, oltre alle misure obbligatorie di prevenzione dei rischi.

6.2.1 MISURA: Certificazione ISO37001

Il Consiglio di Amministrazione di Veritas S.p.A., con deliberazioni assunte il 15 novembre 2019 e il 19 dicembre 2019, al fine di adeguarsi ai più alti standard internazionali in materia di attuazione di politiche anticorruptive, ha approvato la Politica per la prevenzione della corruzione e il Sistema di gestione per la prevenzione della corruzione ai sensi della norma internazionale UNI ISO 37001:2016 ed il Sistema di gestione per la prevenzione della corruzione UNI ISO 37001:2016.

Nel corso del 2022-2023, Ecoprogetto implementerà un proprio sistema di gestione per la prevenzione della corruzione UNI ISO 37001:2016 in coerenza con il sistema di Veritas SpA ovvero integrando sistemi di prevenzione di corruzione già adottate da altre società del gruppo.

Inoltre Veritas SpA, per attuare il proprio Sistema di gestione per la prevenzione della Corruzione, prevede all' 8.5 Attuazione dei controlli da parte di organizzazioni controllate e Soci in Affari.

Pertanto Ecoprogetto è oggetto di controlli da parte di Veritas SpA.
I controlli di Veritas SpA costituiscono misura di prevenzione della corruzione di Ecoprogetto.

6.2.2 MISURA: Sistema obiettivi legati anche all'attuazione della legalità e della trasparenza

La Società intende prevedere un sistema di retribuzione incentivante legata al raggiungimento di specifici e chiari obiettivi in particolare per quadri e gli impiegati direttivi in base agli accordi sindacali in via di definizione.

Nel corso del 2023-2024 saranno assegnati quali obiettivi per Dirigenti, Quadri e Personale Direttivo anche il raggiungimento delle misure di prevenzione alla corruzione previste nel presente piano quali:

- Aggiornamento del Sito della Trasparenza per le parti di competenza;
- Raggiungimento delle misure previste nel presente Piano per le parti di competenza;

Misura n.6.2.2	Sistema obiettivi legati anche all'attuazione della legalità e della trasparenza		
Fasi per l'attuazione	Soggetto responsabile	Tempi di attuazione	Indicatore di attuazione
Assegnazione degli obiettivi	Direttore Generale	2023	Assegnazione degli obiettivi
Aggiornamento del Sito internet – sezione Società Trasparente	Responsabile competente per materia all'aggiornamento del sito internet	2023	Presenza di informazioni aggiornate nel sito internet

6.2.3 MISURA Affidamenti e Due Diligence Business partner

Come misura per l'area acquisti si prevede di prevedere le seguenti misure:

Misura n.6.2.3	Affidamenti e riesame Business partner		
Fasi per l'attuazione	Soggetto responsabile	Tempi di attuazione	Indicatore di attuazione
Obbligo di comunicare al RPCT la presenza di ripetuti affidamenti ai medesimi operatori economici in un dato arco temporale	Responsabile che effettua gli Acquisti	31.12.2022	Trasmissione annuale degli affidamenti ripetuti al RPCT o su richiesta
Due Diligence dei business partner ed aggiornamento dashboard	Responsabile che effettua gli Acquisti;	31.06.2023	Compilazione del modulo di due diligence per i business partner strategici non pubblici e con i quali c'è un

			rapporto di fatturato stimato superiore a 50.000 euro annui o su discrezione della funzione in base al servizio o per notizie raccolte
--	--	--	--

La due diligence viene effettuata anche utilizzando i dati forniti dal servizio offerto da CERVED sull'analisi economica dei fornitori con assegnazione di uno score di affidabilità.

6.3 MISURE TRASVERSALI ed ALTRE MISURE

6.3.1 Controllo della gestione delle risorse finanziarie

La gestione delle risorse finanziarie è coordinata dal Service Veritas. Pertanto vengono aumentati i controlli di trasversali di carattere finanziario.

I controlli sulla gestione finanziaria sono inoltre effettuati dal Collegio Sindacale e dalla Società di revisione anche per conto del RPTC.

6.3.3 Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse - Situazioni di conflitto di interessi, potenziale o reale

Ecoprogetto pur non essendo soggetta alle disposizioni del D.P.R 62/2013, ritiene opportuno disciplinare le situazioni di conflitto di interessi potenziale o reale che possono verificarsi in ambito aziendale.

I dipendenti si astengono dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle proprie mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado.

Le situazioni di conflitto di interesse va comunicato all'azienda mediante appositi moduli, così come predisposti dalla capogruppo.

Si rinvia all'apposito allegato F per eventuali approfondimenti sul conflitto di interesse.

6.3.5 Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro: divieto di pantouflage

L'articolo 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001, introdotto dall'art. 1, comma 42, lett. l) della legge n. 190/2012, dispone il divieto per i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività dell'amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

Con detto divieto si vuole dunque evitare che il dipendente, nella prospettiva dell'assunzione presso un'impresa privata regolata o finanziata da parte dell'amministrazione, possa subire improprie influenze nell'esercizio delle sue funzioni, ovvero evitare che vi possa essere uno scambio basato sulla promessa in cui l'attività lavorativa remunerata costituisce il compenso (promesso) a fronte di un uso (attuale) dei poteri autoritativi o negoziali piegato agli interessi dell'impresa (che promette la futura assunzione).

Al fine di gestire e mitigare il rischio di violazione del divieto di pantouflage si individuano le seguenti misure:

Misura n.7.3.5	divieto di pantouflage		
Fasi per l'attuazione	Soggetto responsabile	Tempi di attuazione	Indicatore di attuazione
Inserimento nelle procedure di acquisto l'obbligo di dichiarare la condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle P.A. nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto	Responsabile acquisti	31.12.2023	100% delle manifestazioni di interesse o negli atti prodromici agli affidamenti adeguati
(Solo nei casi di eventuale assunzione e/o cessazione dal servizio o dall'incarico del Direttore Generale e/o dei componenti del CdA). Sottoscrizione di una dichiarazione da produrre al momento della assunzione e/o della cessazione del servizio o dall'incarico, con cui il Direttore Generale e/o gli Amministratori si impegnano al rispetto del divieto di pantouflage	Direttore Generale Service Risorse Umane	31.12.2022	Sottoscrizione della dichiarazione sul 100% delle assunzioni/ cessazioni dal servizio o dall'incarico

6.3.6 ROTAZIONE

Date le ridotte dimensioni della Società, **non si prevede di attuare politiche di rotazione ai fini della prevenzione della corruzione.**

La struttura organizzativa e le procedure interne della società sono orientate ad un'articolazione delle competenze con la segregazione delle funzioni in modo tale che vengano attribuiti a soggetti diversi compiti per istruire le attività, adottare le decisioni, attuare le decisioni prese, effettuare verifiche.

Nei limiti delle risorse disponibili e dei vincoli della programmazione, può essere fatto ricorso alla mobilità tra dipendenti appartenenti alle Società del gruppo come strumento per realizzare la rotazione tra le figure professionali specifiche.

Resta ferma comunque, previa valutazione in particolare tra l'altro della fattispecie concreta dello stato del procedimento e della tipologia di reato contestato, l'adozione della misura della rotazione (cd straordinaria) o di altra misura alternativa o comunque di scelte organizzative idonee, anche con meccanismi che prevedano modalità operative che favoriscano una maggior condivisione delle attività a capo delle quali il soggetto interessato è preposto nei confronti del dipendente, dirigente e/o funzionario rispetto al quale sia iniziato un procedimento penale per reati contro la pubblica amministrazione, il quale potrebbe essere trasferito ad altro incarico, ferma restando l'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dal Modello di Organizzazione e Gestione di cui al D.Lgs. 231/2001, sussistendone la fattispecie.

Gli eventuali provvedimenti di rotazione dovranno essere comunicati al Responsabile della Prevenzione della Corruzione.

6.4 Modulo di Whistleblowing

Ecoprogetto ha messo a disposizione un modulo SW di segnalazioni di condotte illecite nel sito internet della società.

Le condotte illecite oggetto della segnalazione devono riguardare situazioni, fatti, circostanze, di cui il soggetto sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro con Eco-ricicli.

I soggetti che possono effettuare le segnalazioni e, quindi, soggetti alla forma di tutela, sono i dipendenti di Ecoprogetto con contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, i consulenti e collaboratori a qualsiasi titolo della Società, i lavoratori ed i collaboratori di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore della Società, anche al di fuori dell'ambito di applicazione del Codice dei contratti pubblici.

Il dipendente di Ecoprogetto che, nell'interesse dell'integrità della Società, segnala al RPCT o all'ANAC, o denuncia all'autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile, condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione.

Le segnalazioni devono essere fatte in buona fede e non devono essere fondate su meri sospetti o allo scopo di ottenere specifici vantaggi personali. Le segnalazioni devono rispondere prioritariamente alla salvaguardia dell'interesse dell'integrità della Società (la tutela di tale interesse costituisce la ragion d'essere dell'istituto del whistleblowing).

Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale.

Si rinvia agli allegati G ed H per approfondimenti sulle modalità operative di gestione del Whistleblowing.

7 TRASPARENZA

Ecoprogetto si attiene alle disposizioni della legge 190/2012 e dei relativi decreti attuativi, in particolare il D.lgs. 33/2013 e il D.Lgs. 39/2013 e successive modifiche e integrazioni, nonché alle eventuali successive disposizioni normative e/o delle autorità preposte in materia, come detto per quanto compatibili ed applicabili alla società medesima, nell'ottica della implementazione dei principi di trasparenza e di integrità e nel rispetto degli investimenti societari.

Ecoprogetto provvede alla pubblicazione dei relativi dati, informazioni e documenti oggetto di pubblicazione, nel proprio sito web nella sezione Società Trasparente, per quanto compatibile con la natura giuridica della società stessa, controllata da emittente strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati, società non soggetta al codice degli appalti.

Ecoprogetto aggiorna il sito web sezione Società Trasparente sulla base di quanto previsto dallo schema allegato **"MISURE di TRASPARENZA - ALLEGATO PTPCT 2022-2024 - ECOPROGETTO Srl"**.

Si evidenziano peraltro le disposizioni di cui all'art. 2 bis del D.Lgs. 33 del 2013 nella versione vigente in esito alle successive modifiche intercorse, che prevede l'esclusione dalla applicazione del decreto delle società quotate, pertanto alle sue controllate, come definite " dallo stesso decreto legislativo emanato in attuazione dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124;" (leggi decreto 157 del 2016 ed s.m.i.) ed alle specifiche disposizioni del decreto medesimo che escludono l'applicazione di specifici articoli (art. 15 bis) alle società emittenti strumenti finanziari quotati su mercati regolamentati.

Per completezza di esposizione, si segnala le disposizioni dell'art. 14 del D.Lgs. 33 del 2013 nella vigente versione di cui a deliberazione ANAC n. 241 dell'8.3.2017, che ne disciplina l'attuazione, sono state sospese per quanto riguarda gli obblighi di cui al comma 1 lett. c) ed f) in considerazione dell'ordinanza n. 1030/2017 del Tar Lazio, ferma restando l'applicazione del comma 1 ter.

Pertanto i dati di pubblicazione previsti per i titolari di incarichi di amministrazione si devono considerare facoltativi in attesa di apposite linee guida.

Si rileva inoltre che nella seduta del 16 febbraio 2017 il comitato di Coordinamento e Controllo dei Sindaci azionisti di Veritas S.p.A. ha adottato quale indirizzo alla Società, in materia di trasparenza, nei limiti di compatibilità ed applicabilità, il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 22 del D.Lgs 33/2013 e s.m.i. in quanto deve ritenersi comunque sussistente un interesse pubblico alla prevenzione della corruzione ed alla promozione della trasparenza, in attesa che specifiche linee guida vengano adottate da ANAC anche in esito alle risultanze del tavolo di lavoro che A.N.A.C. stessa e M.E.F. hanno avviato con CONSOB.

Il Direttore Generale, i Dirigenti ed ogni Responsabile di Servizio sono responsabili della trasmissione dei dati di competenza da pubblicare nella sezione Società Trasparente, all'ufficio SGA preposto alla pubblicazione dei dati nel sito internet.

L'ufficio preposto alla pubblicazione dei dati nel sito internet è responsabile della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati (art.10 c. 1 del D.lgs. 33/2013).

Come indicato nel sito web della Società i dati personali sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riutilizzo dei dati pubblici (direttiva comunitaria 2003/98/CE e D.Lgs. 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

8 DISPOSIZIONI FINALI – ADEGUAMENTO del PIANO

Il Piano è approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società ed entra in vigore il giorno stesso della sua approvazione.

Il presente Piano è pubblicato sul sito istituzionale della Società.

Il Piano è posto in consultazione interna al fine di recepire le osservazioni e proposte di modifica che potranno essere valutate ai fini del miglioramento del Piano.

Il presente Piano sarà aggiornato con cadenza annuale ed ogni qual volta emergano rilevanti mutamenti dell'organizzazione o dell'attività della Società oppure emergano rischi non già considerati in fase di predisposizione iniziale del P.T.P.C. e potrà comunque subire le necessarie modifiche integrazioni ed aggiornamenti in considerazione di successive disposizioni normative in materia

Gli aggiornamenti sono proposti dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza anche in considerazione di segnalazioni pervenute dall'O.d.V..

Degli aggiornamenti e delle eventuali modifiche in corso di vigenza sarà data adeguata evidenza mediante pubblicazione della versione modificata del documento sul sito istituzionale della Società nonché mediante segnalazione via e-mail a ciascun dipendente.

ALLEGATO A APPROFONDIMENTO INQUADRAMENTO NORMATIVO

La legge 6 novembre 2012 n. 190, e successive modifiche ed integrazioni, (di seguito anche “La Legge Anticorruzione”) contenente le “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, prevede una serie di misure finalizzate a contrastare il verificarsi di fenomeni corruttivi e di illegalità nelle pubbliche amministrazioni e non solo. Mediante tale provvedimento normativo si è inteso introdurre nell’Ordinamento nazionale un “sistema organico di prevenzione della corruzione”, il cui processo di adozione e attuazione delle strategie di prevenzione della corruzione si articola sostanzialmente su due livelli.

La citata normativa prevedeva infatti a livello nazionale che il Dipartimento della funzione pubblica predisponesse un Piano Nazionale Anticorruzione (di seguito in breve “P.N.A.”), attraverso il quale fossero individuate le strategie prioritarie per la prevenzione e il contrasto della corruzione nella pubblica amministrazione appunto a livello nazionale.

Inoltre a livello decentrato, ogni amministrazione pubblica definisce un Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione che, sulla base di quanto previsto dal P.N.A., effettua l’analisi e valutazione dei rischi specifici di corruzione e conseguentemente indica le misure organizzative volte a prevenirli.

L’art. 1 comma 1 della Legge citata ha istituito l’Autorità nazionale anticorruzione (A.N.A.C.) con funzione di controllo, di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell’illegalità.

Tra i compiti specifici dell’A.N.A.C., vi è l’approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) che veniva predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica al fine di assicurare l’attuazione coordinata delle misure di prevenzione e contrasto alla corruzione e all’illegalità.

Il PNA è stato approvato dalla suddetta Autorità con delibera n. 72 del 13 settembre 2013.

Tra i destinatari del suddetto Piano l’A.N.A.C. ha individuato anche gli enti di diritto privato in controllo pubblico, le società partecipate e quelle da esse controllate ai sensi dell’art. 2359 c.c. per le parti in cui tali soggetti sono indicati espressamente come destinatari.

Nel provvedimento richiamato si è precisato che per enti di diritto privato in controllo pubblico si intendono, tra gli altri, le società e gli altri enti di diritto privato che esercitano attività di produzione di beni e servizi a favore delle pubbliche amministrazioni sottoposti a controllo ai sensi dell’art. 2359 da parte della pubbliche amministrazione (par 1.3).

Il PNA inoltre prevedeva che, ... *al fine di dare attuazione alle norme contenute nella legge 190/2012 ... gli enti di diritto privato in controllo pubblico per evitare inutili ridondanze qualora questi adottino già modelli di organizzazione e gestione del rischio sulla base del D.lgs 231/2001 nella propria azione di prevenzione della corruzione possono fare perno su di essi, ma estendendone l’ambito di applicazione non solo ai reati contro la pubblica amministrazione previsti dalla L. 231/2001, ma anche a tutti quelli considerati nella l. 190/2012, dal lato attivo e passivo, anche in relazione al tipo di attività svolta dall’ente - società strumentali / di interesse generale (par. 3.1.1 PNA).*

Il paragrafo 3.1.1 del P.N.A, oltre alla sezione B.2 dell’allegato 1 allo stesso e alla tavola n. 2, prevedevano altresì al fine di dare attuazione alle norme contenute nella Legge 190/2012 che gli enti di diritto privato in controllo pubblico introducessero ed implementassero “adeguate misure organizzative e gestionali”, con i seguenti contenuti minimi:

- ❑ *individuazione delle aree a maggior rischio di corruzione, incluse quelle previste nell’art. 1, comma 16, della L. n. 190 del 2012, valutate in relazione al contesto, all’attività e alle funzioni dell’ente;*
- ❑ *previsione della programmazione della formazione, con particolare attenzione alle aree a maggior rischio di corruzione;*
- ❑ *previsione di procedure per l’attuazione delle decisioni dell’ente in relazione al rischio di fenomeni corruttivi;*
- ❑ *individuazione di modalità di gestione delle risorse umane e finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;*
- ❑ *previsione dell’adozione di un Codice di comportamento per i dipendenti ed i collaboratori, che includa la regolazione dei casi di conflitto di interesse per l’ambito delle funzioni ed attività amministrative;*
- ❑ *regolazione di procedure per l’aggiornamento;*
- ❑ *previsione di obblighi di informazione nei confronti dell’organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli;*
- ❑ *regolazione di un sistema informativo per attuare il flusso delle informazioni e consentire il monitoraggio sull’implementazione del modello da parte dell’amministrazione vigilante;*
- ❑ *introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.*

Il PNA prevedeva quindi che gli enti pubblici economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico, che avessero già adottato modelli di organizzazione e gestione di cui all’art. 6 del D.Lgs. 231/2001, potessero provvedere ad integrare tali modelli con le relative misure organizzative.

Tale interpretazione veniva confermata dalla circolare del Ministero della Funzione Pubblica n. 1 del 14 febbraio 2014, in materia di applicazione delle regole di trasparenza e per la prevenzione della corruzione alle società partecipate da Enti pubblici locali.

Si evidenzia inoltre che il PNA dà una nozione di corruzione molto più ampia rispetto a quella contenuta nelle norme di diritto penale, ciò avuto riguardo alle finalità del Piano stesso che sono principalmente quelle di prevenire la corruzione.

La definizione di corruzione perciò comprende l’intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale “*ma anche le situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale – venga in evidenza un malfunzionamento dell’amministrazione a causa dell’abuso a fini privati delle funzioni attribuite ovvero l’inquinamento dell’azione amministrativa ab externo, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo*” (par. 2.1 PNA).

Come precisato inoltre nell’aggiornamento al PNA di cui infra (di cui a deliberazione ANAC n. 12 del 2015) si intende per corruzione anche “*l’assunzione di decisioni (di assetto di interessi a conclusione di procedimenti, di determinazioni di fasi interne a singoli procedimenti, di gestione di risorse pubbliche) devianti dalla cura dell’interesse generale a causa del condizionamento improprio da*

parte di interessi particolari. Occorre, cioè, avere riguardo ad atti e comportamenti che, anche se non consistenti in specifici reati, contrastano con la necessaria cura dell'interesse pubblico e pregiudicano l'affidamento dei cittadini nell'imparzialità delle amministrazioni e dei soggetti che svolgono attività di pubblico interesse".

La legge 190/2012 infine ha introdotto delle significative modifiche al codice penale nell'ambito dei delitti contro la pubblica amministrazione come più oltre precisato, reati concernenti in particolare le fattispecie regolate dagli artt. da 314 al 335 del Codice Penale non tutte costituenti presupposti di reato ai sensi della normativa contenuta nel decreto legislativo 231/2001, ma solo quelle elencate negli artt. 24 e 25 del decreto citato.

Con l'introduzione dell'art. 19, co. 5, del D.L. 24 giugno 2014 n.90 (in Gazz. Uff., 24 giugno 2014, n. 144). - convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, l'ANAC può irrogare direttamente sanzioni pecuniarie in caso di mancata adozione dei programmi triennali per la trasparenza e l'integrità, oltre che dei piani triennali di prevenzione della corruzione e dei codici di comportamento, come evidenziato anche nella delibera ANAC n. 10 del 21 gennaio 2015.

Con determinazione n. 6 del 28 aprile 2015, l'ANAC ha inoltre dettato le Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. Whistleblower)".

Con determinazione n. 8 del 17 giugno 2015 l'ANAC, in considerazione del complesso quadro normativo e delle numerose incertezze interpretative, pubblicava le "Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici", accennando peraltro delle difficoltà interpretative emerse nella "applicabilità delle misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza alle società controllate a quelle partecipate ed agli altri enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché agli enti pubblici economici" e della "disorganicità delle disposizioni della L. 190/2012 e dei decreti delegati che si riferiscono a detti enti e società".

Le suddette Linee Guida incidono sulla disciplina già prevista dal PNA e ne comportano una rivisitazione, integrando e sostituendo laddove non compatibili i contenuti del PNA in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza che devono essere adottati tra l'altro dagli enti di diritto privato in controllo pubblica e dalle società a partecipazione pubblica.

Le Linee guida stabilivano che l'applicazione delle stesse fosse sospesa per le società con azioni quotate e per le società con strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati e per le loro controllate, prevedendo che le indicazioni circa la disciplina ad esse società applicabile sarebbe stata oggetto di linee guida da adottare in esito alle risultanze del tavolo di lavoro che l'ANAC e il MEF avevano avviato con la CONSOB.

Le linee guida di cui sopra, in ogni caso, prevedevano che l'adeguamento per le società tenute alla disciplina in esse previste, dovesse avere luogo entro il 31/01/2016.

L'ANAC ha inoltre adottato la determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 con la quale ha inteso fornire indicazioni integrative e chiarimenti rispetto ai contenuti del Piano Nazionale Anticorruzione approvato con delibera 11 settembre 2013, n. 72 (PNA), la cui necessità è emersa da un lato dalle risultanze della valutazione condotta sui Piani di prevenzione della corruzione *analizzati*, dall'altro dall'opportunità di dare risposte unitarie alle richieste di chiarimenti pervenute dagli operatori del settore ed in particolare dai Responsabili della prevenzione della corruzione (RPC), oltreché dall'esigenza di adeguare il PNA al contesto normativo successivo a quello di approvazione del PNA.

In tale contesto normativo e in coerenza con l'impegno ad operare nel proprio settore con lealtà, trasparenza, onestà ed integrità, rispettando le leggi e i regolamenti, Ecoprogetto ha proceduto nella adozione di un proprio Piano triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) e di un proprio Piano Triennale per la Trasparenza ed Integrità (PTTI) nominando un Responsabile della Prevenzione e della Corruzione ed un Responsabile per la Trasparenza e l'Integrità.

Fermi restando in capo a Ecoprogetto gli obblighi previsti dalle disposizioni in materia per quanto ad essa applicabili, in coerenza con la propria qualificazione giuridica, Ecoprogetto ha proceduto e procede negli aggiornamenti del PTPC, pur nelle more dell'adozione delle Linee guida ANAC per le società pubbliche quotate e/o emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati, anche a seguito delle modifiche introdotte dalla legge 27 maggio 2015 n. 69.

Il PTPC si integra con il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 adottato dalla Società, fermi restando i diversi ambiti di applicazione ed in particolare l'applicabilità delle disposizioni del D.Lgs. 231/2001 alle sole fattispecie di reato costituenti i c.d. "reati presupposto" quali, per quanto quivi nella materia di interesse, malversazione a danno dello Stato (art. 316 bis cp), indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter cp), concussione (art. 317 cp), corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 cp), corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 cp), corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter cp), induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater cp), istigazione alla corruzione (art. 322 cp).

La legge 27 maggio 2015 n. 69 ha apportato modifiche, per quanto qui di interesse, ad alcune delle ipotesi di reato che sono state individuate nel punto 2.1 del presente piano.

I reati interessati sono il peculato (art. 314 c.p.), la concussione (317 c.p.), la corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.), la corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.), la corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.), l'induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.).

Le modifiche normative afferenti tali reati si sono sostanziate principalmente in inasprimenti delle pene minime e/o massime per i reati elencati nel capoverso che precede, ad eccezione della concussione per la quale è stato modificato l'elemento soggettivo del reato.

Infatti la concussione prima della modifica menzionata, quale reato proprio, poteva essere commessa esclusivamente dal pubblico ufficiale, ora l'art. 317 c.p. nel testo modificato dalla L. 69/2015, prevede che la fattispecie di reato possa essere commessa anche da un incaricato di pubblico servizio.

Inoltre sono state previste modifiche all'art. 165 c.p. relativamente alla sospensione condizionale della pena per i reati ivi citati, che è subordinata al pagamento di una somma equivalente al profitto del reato ovvero all'ammontare di quanto indebitamente percepito dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio, a titolo di riparazione pecuniaria a favore della pubblica amministrazione, fermo restando l'ulteriore eventuale risarcimento del danno.

E' stato altresì introdotto l'art. 322-quater c.p. che ha previsto la riparazione pecuniaria in favore dell'amministrazione lesa, impregiudicato il risarcimento del danno.

Come più sopra evidenziato, il 19 aprile 2016 è stato pubblicato in Gazz. Uff., il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. (CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI).

Come già evidenziato in premessa, il d.lgs. 25 maggio 2016 n. 97, entrato in vigore il 23 giugno 2016, ha introdotto delle modifiche significative sia alla L. 190/2012, sia al d.lgs. 33/2013.

Per quanto concerne le principali modifiche alla L. 190/2012, così come introdotte dal d.lgs. 97/2016, il comma 1, lett. a) e b) dell'art. 41 del d.lgs. 97/2016, modificando la legge 190/2012, specifica che il PNA costituisce atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni ai fini dell'adozione dei propri piani triennali di prevenzione della corruzione e per i soggetti di cui all'articolo 2-bis, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai fini dell'adozione di misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, anche per assicurare l'attuazione dei compiti di cui al comma 4, lettera a) (ovvero il coordinamento da parte del Dipartimento della funzione pubblica dell'attuazione delle strategie di prevenzione e contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione elaborate a livello nazionale e internazionale).

Il Decreto predetto stabilisce inoltre di riunire in un'unica figura il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, prevedendo che l'organo di indirizzo che lo nomina debba anche disporre le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività, in coerenza anche con le determinazioni ANAC n. 8 del 2015 e n.12 del 2015.

Con il suddetto decreto vengono meglio disciplinate le funzioni dei diversi soggetti chiamati a svolgere un ruolo di prevenzione della corruzione, con particolare riguardo all'organo di indirizzo e al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, infatti, deve segnalare all'organo di indirizzo eventuali disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e trasparenza indicando, altresì, agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure.

Si prevede altresì una misura a tutela del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, disponendo che nei casi in cui quest'ultimo subisca eventuali misure discriminatorie, per motivi collegati, anche indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni, tali situazioni vengano segnalate all'Autorità nazionale anticorruzione, che può chiedere informazioni all'organo di indirizzo politico e, nel caso, intervenire, formulando una richiesta di riesame del provvedimento di revoca dell'incarico conferito (ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39).

Si prevede, poi, che l'organo di indirizzo politico svolga due importanti funzioni. Una prima funzione attiene alla definizione degli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario e parte integrante dei documenti di programmazione strategico-gestionale. Una seconda funzione ha ad oggetto l'adozione del piano triennale per la prevenzione della corruzione, su proposta del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, entro il 31 gennaio di ogni anno, curandone la trasmissione all'Autorità nazionale anticorruzione.

Ecoprogetto con l'adozione del PTPC 2016/2018 aveva già recepito per quanto compatibili e ad essa applicabili le indicazioni di ANAC di cui alle citate determinazioni n. 8 e 12 del 2015 tra l'altro per quanto concerne il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Il Decreto legislativo 97/2016 oltre alle modifiche apportate alla Legge 190/2012 e sopra illustrate, ha introdotto significative modifiche al d.lgs. 33/2013, ed in particolare quelle di seguito rappresentate.

Viene modificato innanzi tutto l'ambito soggettivo di applicazione del decreto 33 del 2013 precisandosi che la disciplina prevista per le "pubbliche amministrazioni" di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ivi comprese le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, si applica, in quanto compatibile, agli enti pubblici economici, alle autorità portuali e agli ordini professionali; alle società in controllo pubblico di cui all'articolo 2 del decreto legislativo da emanarsi in attuazione dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (n.b.: *escluse le società che emettono azioni quotate in mercati regolamentati, le società che prima del 31 dicembre 2015 hanno emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati e le società partecipate dalle une o dalle altre salvo che le stesse siano anche controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche – vedi D.lgs. 175 del 2016*); alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario da pubbliche amministrazioni o in cui la totalità o la maggioranza dei titolari dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni

Il Decreto istituisce inoltre una nuova forma di accesso civico ai dati e ai documenti pubblici, equivalente a quella che nei paesi anglosassoni è definita Freedom Of Information Act (FOIA). Questa nuova forma di accesso civico prevede che chiunque,

indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, può accedere a tutti i dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, nel rispetto di alcuni limiti tassativamente indicate dalla legge.

Si tratta, dunque, di un regime di accesso più ampio di quello previsto dalla precedente versione dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 33 del 2013, in quanto consente di accedere non solo ai dati, alle informazioni e ai documenti per i quali esistono specifici obblighi di pubblicazione (per i quali permane, comunque, l'obbligo dell'amministrazione di pubblicare quanto richiesto, nel caso in cui non fosse già presente sul sito istituzionale), ma anche ai dati e ai documenti per i quali non esiste l'obbligo di pubblicazione e che l'amministrazione deve quindi fornire al richiedente.

Tale forma di accesso si distingue dalla disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi di cui agli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.

La trasparenza ai sensi del citato decreto costituisce quindi strumento fondamentale per la prevenzione della corruzione e per l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa, ed è assicurata nel D. Lgs. 33/2013 così modificato, e fermo restando l'accesso documentale ai sensi della legge 241 del 1990, mediante:

- pubblicazioni obbligatorie nei siti web istituzionali;
- accesso civico ovvero l'accesso di cui all'art. 5, comma 1, del decreto, ai documenti oggetto degli obblighi di pubblicazione;
- accesso generalizzato ovvero l'accesso di cui all'art. 5, comma 2, del decreto.

Con il decreto citato viene inoltre soppresso l'obbligo di adottare il Programma triennale per la Trasparenza e l'integrità, prevedendosi una apposita sezione del Piano triennale di prevenzione della corruzione, in cui sono indicati i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati.

Inoltre la promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce un obiettivo strategico di ogni amministrazione.

Per quanto concerne la disciplina applicabile a Ecoprogetto in materia di trasparenza ci si riporta a quanto già descritto in altre parti del presente PTPC, in particolare a quelle dedicate a tale misura.

ANAC con delibera del 3 agosto 2016, n. 831, ha approvato il PNA 2016, il cui testo definitivo è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale, Serie Generale, n.197 del 24 agosto 2016. Si tratta del primo PNA adottato dall'Autorità a seguito della riforma del D.L. 90/2014, che ha trasferito interamente all'Autorità le competenze in materia di prevenzione della corruzione e della promozione della trasparenza nelle pubbliche amministrazioni. Il Piano costituisce un atto di indirizzo per le amministrazioni chiamate ad adottare o ad aggiornare concrete e effettive misure di prevenzione di fenomeni corruttivi.

Come già più sopra evidenziato, il PNA costituisce atto di indirizzo non solo per le pubbliche amministrazioni, ma anche per i soggetti di cui all'articolo 2-bis, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai fini dell'adozione di misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

I soggetti individuati nell'art. 2-bis comma 2 del d.lgs. 33/2013, per quanto di interesse, sono le società in controllo pubblico come definite dal decreto legislativo emanato in attuazione dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124, con esclusione delle società quotate come definite dal medesimo decreto attuativo.

L'art. 2-bis del d.lgs. 33/2013 è stato introdotto dal d.lgs. 25 maggio 2016 n. 97, entrato in vigore il 23 giugno 2016, quando il decreto attuativo dell'art. 18 della legge 124/2015 non era ancora stato emanato. Pertanto non esisteva ancora la definizione di società in controllo pubblico e di società quotate.

Il decreto legislativo sulle società a partecipazione pubblica non era stato emanato nemmeno quando ANAC ha approvato il PNA 2016. Pertanto ANAC, ritenendo questa una circostanza che determinava incertezze sulla definizione dell'ambito soggettivo di applicazione del d.lgs. 33/2013 e della l. 190/2012, si è riservata di approfondire la questione in apposite Linee guida di modifica della determinazione n. 8/2015, da adottare appena in vigore il decreto sopra citato, da considerare parte integrante del PNA 2016. In ogni caso, le linee guida preannunciate da ANAC non risultavano ancora emanate.

Cionondimeno va sottolineato un significativo passaggio interpretativo di ANAC all'interno del PNA 2016, secondo cui *"Giova fin da ora evidenziare che il comma 2 del nuovo art. 2-bis del d.lgs. 33/2013 esclude le società quotate controllate dalla categoria delle società in controllo pubblico, cui si applica, in quanto compatibile, il regime di trasparenza delle pubbliche amministrazioni. Le società quotate e quelle che emettono strumenti finanziari in mercati regolamentati non sono, invece, espressamente escluse dall'applicazione del co. 3 dello stesso articolo, che prevede un regime di trasparenza per le società partecipate da pubbliche amministrazioni limitato alle attività di pubblico interesse svolte. Sarebbe plausibile, allora, ritenere che, in considerazione delle peculiarità delle società quotate dovute alla quotazione delle azioni e alla contendibilità delle società sul mercato, indice dello svolgimento di attività prevalentemente in regime di libera concorrenza, e valutata l'esistenza di una specifica regolamentazione di settore, le società quotate o che emettono strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati, siano considerate, ai fini della trasparenza e della prevenzione della corruzione, quali società partecipate, indipendentemente dall'esistenza di una situazione di effettivo controllo pubblico o meno.*

Nel PNA 2016, inoltre, *"... si evidenzia che il d.lgs. 97/2016, nel modificare il D.Lgs. 33/2013 e la l. 190/2012, ha fornito ulteriori indicazioni sul contenuto del PTPC. In particolare, il Piano assume un valore programmatico ancora più incisivo, dovendo necessariamente prevedere gli obiettivi strategici per il contrasto alla corruzione fissati dall'organo di indirizzo. L'elaborazione del PTPC presuppone, dunque, il diretto coinvolgimento del vertice delle p.a. e degli enti in ordine alla determinazione delle finalità da perseguire per la prevenzione della corruzione, decisione che è elemento essenziale e indefettibile del Piano stesso e dei documenti di programmazione strategico-gestionale.*

Altro contenuto indefettibile del PTPC riguarda la definizione delle misure organizzative per l'attuazione effettiva degli obblighi di trasparenza. La soppressione del riferimento esplicito al Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, per effetto della nuova disciplina, comporta che l'individuazione delle modalità di attuazione della trasparenza non sia oggetto di un separato atto, ma sia parte integrante del PTPC come "apposita sezione". Quest'ultima deve contenere, dunque, le soluzioni organizzative idonee ad

assicurare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione di dati e informazioni previsti dalla normativa vigente. In essa devono anche essere chiaramente identificati i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei dati, dei documenti e delle informazioni".

L'8 settembre 2016 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 - Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, in attuazione dell'art. 18 della legge 124/2015.

L'art. 1 comma 5 del D.Lgs. 175/2016 prevede che le disposizioni del decreto si applicano, solo se espressamente previsto, alle società quotate, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera p).

Secondo l'art. 2, comma 1 lett. p) del D.Lgs. 175/2016, per società quotate si intendono le società a partecipazione pubblica che emettono azioni quotate in mercati regolamentati; le società che hanno emesso, alla data del 31 dicembre 2015, strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati; le società partecipate dalle une o dalle altre, salvo che le stesse siano anche controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche.

Secondo l'art. 2 comma 1 del testo unico D.Lgs. 175/2016, per società a controllo pubblico si intendono le società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi della lettera b). Per controllo si intende la situazione descritta nell'articolo 2359 del codice civile. Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo.

L'art. 22 del predetto decreto, prevede che *Le società a controllo pubblico assicurano il massimo livello di trasparenza sull'uso delle proprie risorse e sui risultati ottenuti, secondo le previsioni del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33*. Questa disposizione non fa alcun riferimento alle società quotate, pertanto, letta in combinato disposto con l'art. 5 comma 1, può interpretarsi nel senso che la disciplina per la trasparenza dettata per le pubbliche amministrazioni non si applica alle società quotate come definite nel testo unico sulle società partecipate (D.Lgs. 175 del 2016).

Come più sopra evidenziato, ANAC ha inoltre emesso le "Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013" con delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016 (c.d. Linee guida FOIA – Freedom Of Information Act). In particolare, considerato che il legislatore prevede che per le società in controllo pubblico e le società in partecipazione pubblica come disciplinate dal d.lgs. 175/2016, la trasparenza prevista per le pubbliche amministrazioni si applichi in quanto compatibile, ANAC sottolinea che *il principio della compatibilità dovrebbe concernere la sola necessità di trovare adattamenti agli obblighi di pubblicazione in ragione delle caratteristiche organizzative e funzionali dei citati soggetti*. Non è invece operante per quel che concerne l'accesso generalizzato l'accesso generalizzato, pertanto, è da ritenersi senza dubbio un istituto "compatibile" con la natura e le finalità dei soggetti sopra elencati.

L'applicazione della disciplina sulla trasparenza alle società in controllo pubblico ed alle società partecipate tuttavia merita alcune considerazioni sulle differenze tra un'impresa e una pubblica amministrazione; considerato che un'azienda, ancorché svolga attività di pubblico interesse, si trova ad operare nel mercato e dunque in un contesto caratterizzato da imprenditorialità e concorrenza. Informazioni concernenti ad esempio ricerca, sviluppo, strategie di investimento, processi produttivi fossero accessibili, potrebbero risultarne una distorsione del mercato.

Si rileva inoltre anche la legge delega n. 124 del 2015 prevedeva di tenere in considerazione i diversi tipi di società, incluse le società quotate, così come si legge nel decreto 175 del 2016 il quale prevede l'applicazione delle disposizioni in esso contenute alle società quotate solo ove espressamente previsto.

Stante l'interpretazione espressa da ANAC, va evidenziato che l'accesso generalizzato previsto per le pubbliche amministrazioni potrebbe non essere compatibile per tutti quei dati e quelle operazioni che possono aver rilievo sul piano industriale ed imprenditoriale tenuto conto che una società, anche quando svolge attività di pubblico interesse, resta a tutti gli effetti un'impresa. Per quel che concerne le società quotate, inoltre, vanno considerati i rischi di turbativa del mercato finanziario, dovuta ad esempio all'utilizzo improprio di informazioni relative all'impresa.

Si osserva a tale proposito che le predette linee guida rispetto alla versione posta in consultazione non contengono più la precisazione che "le società quotate partecipate da pubbliche amministrazioni, che siano o no in controllo pubblico, sono considerate ai fini dell'applicazione dell'accesso generalizzato, quali società in partecipazione pubblica".

Si restava comunque in attesa degli ulteriori chiarimenti che sarebbero stati resi nelle linee guida di adeguamento al D.Lgs. 97/2016 della delibera ANAC n. 8/2015 in corso di adozione. Si ricorda inoltre come già indicato che ANAC ha altresì emesso le "Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016", con delibera n. 1310 del 28 dicembre 2016, fermo restando il rinvio, anche nella predetta delibera, ad apposite Linee guida che risultavano in corso di adozione, per quanto concerne la disciplina applicabile alle società e agli enti di diritto privato.

Come più sopra evidenziato, anche nel corso dell'anno 2017 sia il legislatore sia ANAC sono intervenuti con numerosi provvedimenti nelle materie di interesse.

In particolare, si segnala che il legislatore il 15 marzo 2017 ha emanato il decreto legislativo, n. 38 (pubblicato in Gazz. Uff. 30 marzo 2017, n. 75) - Attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato. Il predetto decreto ha introdotto delle modifiche all'art. 2635 del codice civile, rubricato *Corruzione tra privati*, estendendo il novero dei soggetti attivi inclusi tra gli autori del reato, oltre a coloro che rivestono posizioni apicali di amministrazione o di controllo, anche a coloro che svolgono attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive presso società o enti privati. Vengono inoltre ampliate le condotte attraverso cui si perviene all'accordo corruttivo, includendo nella corruzione passiva anche la sollecitazione del denaro o di altra utilità non dovuti, qualora ad essa segua la conclusione dell'accordo corruttivo mediante promessa o dazione di quanto richiesto; ed estendendo altresì la fattispecie di corruzione attiva all'offerta delle utilità non dovute da parte dell'estraneo. Inoltre, tra le modalità della condotta, sia nell'ipotesi attiva che in quella passiva, viene prevista

la commissione della stessa per interposta persona. Nel nuovo testo dell'art. 2635 c.c., scompare altresì il riferimento alla necessità che la condotta "cagioni nocimento alla società", con conseguente trasformazione della fattispecie da reato di danno a reato di pericolo.

Il D.Lgs. 38/2017 ha introdotto l'art. 2635-bis del codice civile, che punisce l'*Istigazione alla corruzione tra privati*, e l'art. 2635-ter del codice civile che disciplina le pene accessorie.

Infine il decreto citato ha modificato l'art. 25-ter comma 1 lett. s) bis del decreto legislativo 231/2001 (contenente l'elenco dei reati societari), prevedendo la sanzione pecuniaria applicabile all'ente oltre che per il delitto di corruzione tra privati anche nei casi di istigazione alla corruzione tra privati, e prevedendo altresì l'applicazione delle sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2 del D.Lgs. 231/2001.

Il 5 maggio 2017 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto correttivo al codice dei contratti pubblici, decreto legislativo 19 aprile 2017 n. 56 - Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Tra le principali novità introdotte dal predetto decreto, si segnalano le semplificazioni in tema di contratti sotto soglia (art. 36 del Codice dei contratti pubblici).

Vanno inoltre evidenziati gli interventi in materia di trasparenza, pubblicazioni e comunicazioni. In particolare, l'art. 29 del Codice così come modificato dal decreto correttivo succitato, prevede, al fine di consentire l'eventuale ricorso ai sensi dell'art. 120, comma 2-bis del codice del processo amministrativo, di pubblicare nei due giorni dall'adozione, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali. Inoltre, entro il medesimo termine dei due giorni è dato avviso ai candidati e concorrenti, del provvedimento di cui *sopra indicando l'ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti. Il termine per l'impugnativa di cui al citato articolo 120, comma 2-bis, decorre dal momento in cui gli atti di cui al secondo periodo sono resi in concreto disponibili, corredati di motivazione* (art. 29 Codice dei contratti pubblici).

Il decreto correttivo sopra citato amplia altresì il novero delle ipotesi in cui è possibile ricorrere all'appalto integrato, fermo restando l'obbligo di motivazione nella determina a contrarre nell'ipotesi in cui l'elemento tecnologico o innovativo delle opere oggetto dell'appalto sia nettamente prevalente rispetto all'importo complessivo dei lavori (art. 59 Codice dei contratti pubblici).

Per quanto concerne le commissioni giudicatrici, il decreto correttivo ha ulteriormente circoscritto le ipotesi di nomina di commissari interni. Riveste particolare rilievo la disposizione che prevede che le stazioni appaltanti accertino l'insussistenza delle cause ostative alla nomina a componente della commissione giudicatrice (art. 77 Codice dei contratti pubblici).

Il decreto correttivo ha ampliato i casi in cui è possibile ricorrere all'aggiudicazione di lavori al prezzo più basso (art. 95 Codice dei contratti pubblici).

In tema di anomalia delle offerte, sono state modificate le percentuali delle offerte sulle quali operare il c.d. "taglio delle ali" (art. 97 Codice dei contratti pubblici).

In materia di subappalto, viene abrogata la disposizione che legittimava l'istituto del subappalto solo se espressamente previsto dalla legge di gara. Il decreto correttivo introduce inoltre il divieto per le stazioni appaltanti di affidare prestazioni in subappalto in favore di operatori economici che abbiano essi stessi partecipato alla medesima procedura per l'affidamento dell'appalto principale (art. 105 Codice dei contratti pubblici).

Si segnala da ultimo che il predetto decreto correttivo ha abrogato il comma 2 dell'art. 211 del Codice dei contratti pubblici, contenente la disposizione sulle c.d. raccomandazioni vincolanti dell'ANAC. A tale proposito si evidenzia che in data 24 aprile 2017 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 (in Suppl. Ordinario 20 alla Gazz. Uff. n. 95). - Decreto convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96. - Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo. Tale decreto, all'art. 52-ter, ha introdotto i commi 1-bis, 1-ter e 1-quater all'art. 211 del Codice, che disciplinano le azioni che ANAC può porre in essere nel caso riscontri violazioni delle norme del Codice dei contratti pubblici poste in essere dalle Stazioni Appaltanti.

Dopo aver descritto le principali novità introdotte dal decreto legislativo 56/2017, come già sopra evidenziato, si segnala che è stato emanato il decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 90 (in Suppl. Ordinario 28 alla Gazz. Uff., 17 giugno 2017, n. 139). - Attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006. In particolare, il predetto decreto ha modificato in particolare gli articoli 21 e 22 del D.Lgs. 231/2007 in merito al titolare effettivo nei rapporti bancari.

Si segnala altresì il c.d. decreto correttivo al testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, ovvero il decreto legislativo 16 giugno 2017 n. 100 (in Gazz. Uff., 26 giugno 2017, n. 147) - Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica. Il decreto correttivo interviene su tutto l'articolato del testo unico, tuttavia le novità di maggior interesse riguardano talune precisazioni riguardanti le società quotate e le società in house. In particolare, l'art. 1 ultimo comma del testo unico, come modificato dal decreto correttivo, specifica che le società quotate alle quali il testo unico si applica solo se espressamente previsto, ricomprendono anche le *società da esse partecipate, salvo che queste ultime siano, non per il tramite di società quotate, controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche* (art. 1 del tu citato come modificato dal decreto correttivo), correlativamente modificando altresì il persistente art. 2, comma 1 lett. p) che attualmente così recita. "*società quotate*»: *le società a partecipazione pubblica che emettono azioni quotate in mercati regolamentati; le società che hanno emesso, alla data del 31 dicembre 2015, strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati*".

Inoltre all'art. 2 del testo unico, il decreto correttivo citato specifica che nelle società in house la partecipazione di capitali privati avviene nelle forme di cui all'articolo 16, comma 1 del medesimo decreto (controllo analogo o controllo analogo congiunto, assenza di partecipazione di capitali privati ad eccezione di quella prescritta da norme di legge ed in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata), e che soddisfano il requisito dell'attività prevalente di cui all'articolo 16, comma 3 del decreto stesso (oltre l'ottanta per cento del fatturato va effettuato nello svolgimento dei compiti ad esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci).

Il legislatore, successivamente, ha emanato la legge 17 ottobre 2017 n. 161 (in Gazz. Uff., 4 novembre 2017, n. 258) - Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate-. In particolare, si segnala che è stata ampliata la platea dei soggetti destinatari delle misure di prevenzione personali e patrimoniali: vi rientrano anche gli indiziati del reato di assistenza agli associati e di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di delitti contro la pubblica amministrazione, terrorismo, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e stalking (art. 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 come modificato dalla legge 17 ottobre 2017 n. 161). Inoltre l'art. 30 della legge citata ha inasprito la pena per il reato di cui all'art. 640-bis del codice penale (rubricato Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche), ed ha introdotto, all'art. 25-duodecies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, ulteriori sanzioni pecuniarie ed interdittive nei confronti dell'ente, in relazione alla commissione di delitti in materia di immigrazioni clandestine ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. 286/1998. Si evidenzia inoltre la legge 30 novembre 2017, n. 179 contenete le Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato; ed in particolare l'art. 2 della succitata legge il quale inserisce nell'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, disposizioni a tutela del dipendente o collaboratore che segnala illeciti nel settore privato.

Per quanto concerne i principali provvedimenti di ANAC intervenuti nel 2017, si segnalano le *Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici* di cui alla Determinazione n. 1134 dell'8 novembre 2017, fermo restando che al paragrafo 1.2 viene sancita l'espressa inapplicabilità delle predette Linee guida *alle società quotate, sulle quali si è ritenuto necessario, anche sulla base del parere del Consiglio di Stato - n. 1257 del 29 maggio 2017- (punto 10) un ulteriore approfondimento, da svolgersi in collaborazione con il Ministero dell'economia e delle finanze e la Commissione nazionale per le società e la borsa*. Si dà atto che, allo stato, tale approfondimento non risulta essere stato svolto.

Si evidenzia comunque che nelle predette Linee guida ANAC, al paragrafo n. 2.4, provvede a declinare il contenuto della nozione di attività di pubblico interesse, come segue "a) le attività di esercizio di funzioni amministrative. A mero titolo esemplificativo si possono indicare: le attività di istruttoria in procedimenti di competenza nell'Amministrazione affidante; le funzioni di certificazione, di accreditamento o di accertamento; il rilascio di autorizzazioni o concessioni, in proprio ovvero in nome e per conto dell'amministrazione affidante; le espropriazioni per pubblica utilità affidate;

b) le attività di servizio pubblico. Tali attività comprendono tanto i servizi di interesse generale quanto i servizi di interesse economico generale. I servizi sono resi dall'ente privato ai cittadini, sulla base di un affidamento (diretto o previa gara concorrenziale) da parte dell'amministrazione. Restano escluse le attività di servizio svolte solo sulla base di una regolazione pubblica (ad esempio la attività svolte in virtù di autorizzazioni) o di finanziamento parziale (contributi pubblici). (...)

c) Le attività di produzione di beni e servizi rese a favore dell'Amministrazione strumentali al perseguimento delle proprie finalità istituzionali. Sempre a titolo esemplificativo si possono indicare:

i servizi di raccolta dati, i servizi editoriali che siano di interesse dell'amministrazione affidante. Restano escluse, pertanto, le attività dello stesso tipo rese a soggetti diversi dalle pubbliche amministrazioni sulla base di contratti meramente privatistici (nel mercato), nonché le attività strumentali interne, cioè le attività dello stesso tipo svolte a favore dello stesso ente privato e dirette a consentirne il funzionamento.

(...)

Si segnala altresì la delibera ANAC n. 1208 del 22 novembre 2017, relativa all'*Approvazione definitiva dell'Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione*.

In particolare in tale contesto l'Autorità ha valutato opportuno, sia sulla base di richieste delle amministrazioni sia in esito alla propria attività di vigilanza, concentrare l'Aggiornamento al PNA su alcune amministrazioni caratterizzate da notevoli peculiarità organizzative e funzionali: le Autorità di sistema portuale, i Commissari straordinari e le Istituzioni universitarie.

L'Autorità nella suddetta Delibera costituente atto di indirizzo per i soggetti destinatari, quanto all'ambito soggettivo di applicazione delle disposizioni in materia di trasparenza e degli indirizzi in materia di prevenzione della corruzione dettati dal PNA, rileva di aver già dato indicazioni con il PNA 2016 (§ 2 Parte generale).

In quella sede l'Autorità "si era riservata di approfondire le problematiche collegate all'applicazione della legge 190/2012 alle società pubbliche e ai soggetti indicati nell'art. 2-bis, co. 2, lett. b) e c) e co. 3 del d.lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. 97/2016, in considerazione del fatto che ancora non era stato adottato il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 «Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica»".

"Al riguardo, l'ANAC ha adottato la delibera n. 1134 del 8 novembre 2017 di approvazione delle «Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici», cui si rinvia".

Si segnala in particolare che nella Delibera n. 1208 del 22 novembre 2017 Anac ribadisce altresì l'opportunità di procedere con l'approvazione di un primo schema di carattere generale di PTPC e successivamente, del PTPC definitivo. Anac ritiene altresì opportuno *“rafforzare, dandone conto nel PTCP, il coinvolgimento dell'organo di indirizzo, della struttura organizzativa e degli stakeholder esterni, anche indicando il numero di soggetti coinvolti e le modalità di coinvolgimento e di partecipazione nel processo di gestione del rischio”*.

Infine si evidenzia sul ruolo e sulle funzioni del RPCT quanto già espresso nel PNA 2016.

Come più sopra evidenziato, anche nel corso dell'anno 2018 sia il legislatore sia ANAC sono intervenuti con provvedimenti nelle materie di interesse.

In particolare, si rileva che il 12 gennaio 2018 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217 con il quale sono state emanate le disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 - Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), in attuazione della Legge delega 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, anche al fine di accelerare l'attuazione, a livello nazionale, dell'“agenda digitale europea”, dotando cittadini, imprese e amministrazioni di strumenti e servizi idonei a rendere effettivi i diritti di cittadinanza digitale. L'intervento normativo di che trattasi si inserisce pertanto all'interno del più ampio quadro degli interventi di semplificazione amministrativa previsti dalla legge delega n. 124 del 2014 sopra citata. In particolare, si segnala che l'art. 7 comma 01 del CAD così come introdotto dal D.Lgs. 217/2017, prevede per chiunque il diritto di fruire dei servizi erogati tra l'altro dai gestori di servizi pubblici, in forma digitale ed in modo integrato tramite gli strumenti telematici messi a disposizione dalle pubbliche amministrazioni e il punto di accesso telematico di cui all'articolo 64-bis, anche attraverso dispositivi mobili. L'articolo 64-bis citato, pure introdotto dal D.Lgs. 217/2017, prevede tra l'altro che i soggetti di cui all'art. 2, comma 2 (ricompresi i gestori di servizi pubblici), rendano fruibili i propri servizi in rete, in conformità alle Linee guida, tramite il punto di accesso telematico attivato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Si precisa che le Linee guida sono le regole tecniche e di indirizzo adottate dall'Agenzia per l'Italia digitale per l'attuazione del CAD (si vedano in tal senso l'art. 1, comma 1 lett. ff) letto in combinato disposto con l'art. 71 del CAD).

Come già più sopra segnalato, il Regolamento UE del 27 aprile 2016 n. 679 - relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati General data Protection), noto anche come GDPR (General Data Protection Regulation) – ha trovato applicazione a decorrere da maggio 2018. Tra le principali novità, si fa presente che viene rafforzato l'obbligo di fornire informative semplici e chiare al fine di rafforzare il controllo degli interessati rispetto al trattamento dei propri dati personali (artt. 12 e segg. reg. UE cit). Viene previsto per il titolare del trattamento di tenere un registro delle attività di trattamento dei dati (art. 30 reg. cit.). Viene introdotta la figura del Data Protection Officer (DPO), che ha i compiti di sorvegliare l'osservanza delle disposizioni in materia di privacy, fornire consulenza e pareri e fungere da contatto con il Garante o gli interessati (artt. 37 e segg. reg. UE cit).

Sempre in materia di privacy, il 19 settembre 2018 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 – “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), a modifica ed integrazione del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 - Codice in materia di protezione dei dati personali, in adeguamento alle disposizioni del GDPR. Tra le principali novità di interesse, si segnala in particolare che l'art. 2-quaterdecies del D.Lgs. 196/2003, così come introdotto da D.Lgs. 101/2018, dispone che il titolare o il responsabile del trattamento possono prevedere, sotto la propria responsabilità e nell'ambito del proprio assetto organizzativo, che specifici compiti e funzioni connessi al trattamento di dati personali siano attribuiti a persone fisiche, espressamente designate, che operano sotto la loro autorità. Tale norma prevede altresì che il titolare o il responsabile del trattamento individuano le modalità più opportune per autorizzare al trattamento dei dati personali le persone che operano sotto la propria autorità diretta.

Importanti novità vengono introdotte anche in materia di organizzazione, compiti e poteri del Garante, nonché sanzioni e illeciti penali, per le quali si rinvia direttamente alla normativa sopra citata. In particolare, vengono introdotti nuovi reati quali il reato di comunicazione e diffusione illecita di dati personali oggetto di trattamento su larga scala (art. 167-bis del D.Lgs. 196/2003), acquisizione fraudolenta di dati personali oggetto di trattamento su larga scala (art. 167-bis del D.Lgs. 196/2003).

Inoltre con il decreto legislativo n. 107 del 10 agosto 2018 - Norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014, relativo agli abusi di mercato e che abroga la direttiva 2003/6/CE e le direttive 2003/124/UE, 2003/125/CE e 2004/72/CE, entrato in vigore il 29 settembre 2018, il legislatore italiano ha modificato in più parti il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF), di cui al D.Lgs. n. 58 del 1998. Per quanto di maggior interesse per Eco-Ricicli, si segnala che in virtù del mutato quadro normativo, vengono estesi agli emittenti strumenti finanziari negoziati, ammessi alle negoziazioni, o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione, su sistemi multilaterali di negoziazione, tra l'altro, l'obbligo di comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate, l'obbligo di istituire e conservare elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate dell'emittente (cd. “registro insider”), specifici obblighi di comunicazione in materia di operazioni effettuate da soggetti con cariche di amministrazione, controllo e direzione nell'emittente e delle persone a questi strettamente collegate (cd. “internal dealing”); il divieto per le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione presso un emittente di effettuare operazioni sugli strumenti finanziari dell'emittente nei 30 giorni precedenti l'annuncio di un rapporto finanziario intermedio o di un rapporto di fine anno che il relativo emittente è tenuto a rendere pubblici (cd. «closing periods»).

Con la legge 27 dicembre 2017, n. 205, entrata in vigore il 1° gennaio 2018, sono state attribuite all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) - già “Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico”, funzioni di regolazione e controllo

del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, secondo le competenze conferite e svolte con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, incluse quelle di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge istitutiva n.481/1995. Per quanto concerne i principali interventi dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, si evidenzia che ANAC, con deliberazione del Consiglio n. 4 del 10 gennaio 2018, ha aggiornato al D.Lgs. 56 del 19 aprile 2017 le precedenti Linee guida n. 5, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici". Inoltre, con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018 ha aggiornato al D.Lgs. 56 del 19 aprile 2017 le precedenti Linee Guida n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria" approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 973 del 14 settembre 2016.

Inoltre, ANAC ha emesso le Linee guida n. 12 concernenti l'"Affidamento dei servizi legali", approvate con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018, con la quale l'Autorità, nel condividere l'impostazione del Consiglio di Stato palesata nel parere n. 2017 del 3 agosto 2018, afferma che "L'affidamento dei servizi legali costituisce appalto, con conseguente applicabilità dell'allegato IX e degli articoli 140 e seguenti del Codice dei contratti pubblici, qualora la stazione appaltante affidi la gestione del contenzioso in modo continuativo o periodico al fornitore nell'unità di tempo considerata (di regola il triennio); l'incarico conferito ad hoc costituisce invece un contratto d'opera professionale, consistendo nella trattazione della singola controversia o questione, ed è sottoposto al regime di cui all'articolo 17 (contratti esclusi)." Sulla base della predetta suddivisione, l'autorità individua quindi le procedure da seguire per l'affidamento delle due tipologie di servizi legali, per il dettaglio delle quali si rinvia al provvedimento in questione.

ANAC ha altresì approvato con delibera Consiglio n. 1033 nell'adunanza del 30 ottobre 2018 il Regolamento sull'esercizio del potere sanzionatorio in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro di cui all'art. 54-bis del d.lgs. 165/2001 (c.d. Whistleblowing), depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 8 novembre 2018.

Si segnala inoltre delibera 840 del 2 ottobre 2018 di ANAC con la quale l'Autorità esprime il proprio parere in ordine alla corretta interpretazione dei compiti del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

Inoltre, per quanto di interesse si riporta la Delibera numero 841 del 2 ottobre 2018 del Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione che, chiamata a pronunciarsi sull'attribuzione dell'incarico di Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza al Direttore del Dipartimento Legale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Meridionale (AdSP), considerate nel caso in esame anche le numerose attribuzioni del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, alcune delle quali presentanti profili di natura gestionale e sanzionatoria, ha ritenuto "altamente non opportuno attribuire il ruolo di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza agli avvocati iscritti all'albo speciale delle amministrazioni e degli enti pubblici ai sensi dell'art. 23 della legge 31 dicembre 2012, n. 247".

ANAC ha da ultimo approvato in via definitiva l'aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione con delibera n. 1074 del 21 novembre 2018; il provvedimento sopra richiamato, nel par. III della Parte speciale, contiene un approfondimento molto importante per Eco-Ricicli., essendo dedicato alla "GESTIONE DEI RIFIUTI" ed in particolare a tutto il processo di gestione dei rifiuti e assimilati: dalla pianificazione, al sistema delle autorizzazioni, al quadro dei controlli e delle relative competenze, agli assetti amministrativi e agli affidamenti. In ciascuno di tali ambiti ANAC rileva i possibili eventi rischiosi e le possibili misure di prevenzione.

Tra i principali provvedimenti in consultazione, si segnalano le Linee Guida recanti «Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici» poste in consultazione on line il 19 ottobre 2018 fino al 19 novembre 2018. In merito alle predette linee guida ANAC ha evidenziato che "L'articolo 42 del D.Lgs. 50/2016 introduce una disciplina particolare per le ipotesi di conflitto di interesse nell'ambito delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, richiedendo alle stazioni appaltanti la previsione di misure adeguate per contrastare frodi e corruzione nonché per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici", ritenendo quindi "...opportuna l'adozione di linee guida ai sensi dell'articolo 213, comma 2, del codice dei contratti pubblici, con l'obiettivo di agevolare le stazioni appaltanti nelle attività di competenza e favorire la diffusione di buone pratiche..." A tale proposito, merita particolare attenzione la considerazione svolta da ANAC, secondo la quale il "personale" cui si riferisce l'art. 42 del Codice dei contratti pubblici ricomprenderebbe anche i membri degli organi di amministrazione e controllo della stazione appaltante che non sia un'amministrazione aggiudicatrice, in coerenza con le indicazioni fornite sul punto dalla giurisprudenza amministrativa che estende l'ambito soggettivo a tutti coloro che intervengano nel ciclo di vita dell'appalto o della concessione.

La legge del 30 dicembre 2018, n. 145 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" che interviene per quanto in particolare interessa ai fini del presente Piano nelle seguenti materie:

-al comma 721 modifica l'articolo 1, comma 5, del D.Lgs 175/2016 (c.d. TUSP), per escludere dal campo di applicazione le società "controllate" dalle società "quotate" (così come definite dalla stessa norma) a prescindere dalla presenza del socio pubblico nella compagine societaria.

-al comma 912 stabilisce delle deroghe temporanee, con validità sino al 31 dicembre 2019, al regime delle procedure di affidamento di contratti di lavori aventi valore inferiore alla soglia di rilevanza europea, ed in particolare dispone che l'affidamento dei contratti di importo pari o superiore ai 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro possa avvenire mediante affidamento diretto (previa consultazione di tre operatori economici, ove esistenti), e detta deroghe, con la medesima temporaneità, anche per l'affidamento

di lavori tramite procedura negoziata, ambito nel quale si potranno appaltare lavori con procedura negoziata- previa consultazione di 10 operatori e secondo principi di rotazione- nella fascia dai 150.000 ai 350.000 euro.

-ai commi 73 e seguenti interviene in materia di rifiuti ai fini dell'incremento del riciclaggio delle plastiche;

-al comma 115 interviene per una riduzione del fondo investimenti infrastrutturali per le risorse relative alla rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e depurazione, mentre ai successivi commi 153 e seguenti apporta modifiche al Piano nazionale degli interventi nel settore idrico.

Si dà atto di aver preso nota del differimento dell'operatività dell'Albo dei Commissari di gara di cui all'articolo 78 del Decreto Legislativo 19 aprile 2016, n. 50, disposto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, con comunicato del Presidente in data 9 gennaio 2019.

Per quanto riguarda il 2019, si segnala, tra le altre e per quanto qui di interesse, le disposizioni normative di cui alla legge 9 gennaio 2019, n. 3 (in Gazz. Uff., 16 gennaio 2019, n. 13), *"Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici"*.

Sempre nel corso del 2019, si evidenzia la pronuncia della sentenza della Corte Costituzionale n. 20 del 23 gennaio 2019, nel contesto della quale la Corte ha dichiarato l'incostituzionalità, per violazione del principio di ragionevolezza e di eguaglianza, dell'art. 14, co. 1-bis, del D.lgs. 33/2013, *"nella parte in cui prevede che le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui all'art. 14, comma 1, lettera f), dello stesso decreto legislativo anche per tutti i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione, anziché solo per i titolari degli incarichi dirigenziali previsti dall'art. 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 [...]"*.

Sul punto è intervenuta anche ANAC, con delibera n. 586 del 26 giugno 2019, contenente *"Integrazioni e modifiche della delibera 8 marzo 2017, n. 241 per l'applicazione dell'art. 14, co. 1-bis e 1-ter del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 20 del 23 gennaio 2019"*, nel contesto della quale l'Autorità ha revocato la sospensione della delibera 241/2017 operata con delibera n. 382/2017 con riferimento alle indicazioni relative all'applicazione dell'art. 14, co. 1 lett. c) e f) e del co. 1-ter d.lgs. 33/2013 per tutti i dirigenti pubblici e ha dato indicazioni operative sull'ambito di applicazione della normativa, modificando e integrando, a tal fine, la delibera n. 241/2017 e precisando alcuni aspetti della delibera n. 1134/2017 con riferimento ai titolari di incarichi dirigenziali. Con riferimento alla delibera n. 856/2019, si segnala l'ordinanza n. 7579 del 21 novembre 2019.

Nella medesima materia il legislatore si è espresso con decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162 (in Gazz. Uff., 31 dicembre 2019, n. 305), *"Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica"*, che all'art. 1 co. 7, dispone tra l'altro che *"Fino al 31 dicembre 2020, nelle more dell'adozione dei provvedimenti di adeguamento alla sentenza della Corte costituzionale 23 gennaio 2019, n. 20, ai soggetti di cui all' articolo 14, comma 1-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, non si applicano le misure di cui agli articoli 46 e 47 del medesimo decreto. Conseguentemente, con regolamento da adottarsi entro il 31 dicembre 2020 [...], su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro della giustizia, il Ministro dell'interno, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministro della difesa, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuati i dati di cui al comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 , che le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all' articolo 2-bis, comma 2, del medesimo decreto legislativo devono pubblicare con riferimento ai titolari amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, comunque denominati, ivi comprese le posizioni organizzative ad essi equiparate"*.

Per quanto riguarda gli ulteriori provvedimenti di ANAC intervenuti nel 2019, si richiamano tra gli altri in particolare: la delibera numero 312 del 10 aprile 2019, recante *"Modificazioni al Regolamento sull'esercizio del potere sanzionatorio in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro di cui all'art. 54-bis del d.lgs. 165/2001 (c.d. whistleblowing)"*; la delibera n. 373 dell'8 maggio 2019, nel contesto della quale l'Autorità ha avuto modo di chiarire che, nell'ambito degli enti pubblici ed enti privati in controllo pubblico, l'incarico di Presidente è suscettibile nella definizione di *"incarichi di amministratore di enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico"*, di cui all' art. 1, co. 2 lett. l), del d.lgs. n. 39/2013 allorché lo stesso sia dotato di deleghe gestionali dirette precisando in merito anche che *"[...] anche se lo statuto non preveda espressamente il conferimento di deleghe gestionali in capo al Presidente, laddove al consiglio di amministrazione siano conferiti poteri gestori, anche il Presidente, per il solo fatto di essere membro di tale consesso, risulta parimenti investito di tali poteri"*; la deliberazione numero 494 del 5 giugno 2019, relativa all'adozione delle Linee Guida n. 15 recanti *"Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici"* nel contesto della quale l'Autorità ha suggerito l'inserimento, nei protocolli di legalità e/o nei patti di integrità, di specifiche prescrizioni a carico dei concorrenti e dei soggetti affidatari mediante cui si richiede la preventiva dichiarazione sostitutiva della sussistenza di possibili conflitti di interessi rispetto ai soggetti che intervengono nella procedura di gara o nella fase esecutiva e la comunicazione di qualsiasi conflitto di interessi che insorga successivamente; la Delibera n. 650 del 17 luglio 2019 nel contesto della quale l'Autorità ha fornito indicazioni di carattere generale sull'incidenza delle sentenze di condanna, anche non definitive, per danno erariale sul requisito della condotta integerrima del RPCT; il Comunicato del Presidente ANAC del 16 ottobre 2019 avente ad oggetto

“Indicazioni relative all’obbligo di acquisizione del CIG e di pagamento del contributo in favore dell’Autorità per le fattispecie escluse dall’ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici”, nel contesto del quale ANAC, rilevata l’esigenza, nell’esercizio delle attività istituzionali di competenza, di acquisire dati e informazioni su alcune procedure sottoposte alla vigilanza dell’Autorità escluse dall’applicazione del codice dei contratti pubblici, nelle more dell’adozione del Regolamento sul funzionamento dell’Osservatorio ai sensi dell’articolo 213, comma 9, del codice dei contratti pubblici, ha ridefinito gli obblighi di acquisizione del CIG e pagamento del contributo in favore dell’Autorità.

Si segnala che detto comunicato è stato oggetto di ricorso per motivi aggiunti, proposto dall’Unione Avvocati Amministrativisti avanti il TAR del Lazio per l’annullamento del comunicato stesso.

Detto comunicato è correlato altresì all’adozione delle già menzionate Linee Guida n. 12 di ANAC, concernenti l’affidamento dei servizi legali, le quali sono state impugnate dall’Unione Avvocati Amministrativisti innanzi al TAR Lazio in data 13 dicembre 2018 e, successivamente, in data 10 gennaio 2019, altresì dalla Camera Amministrativa Distrettuale degli Avvocati di Lecce, Brindisi e Taranto.

Si segnala inoltre che dal 1 luglio 2019 è stata pubblicata *online* sul sito istituzionale di ANAC la piattaforma sviluppata dall’Autorità per la rilevazione delle informazioni sulla predisposizione dei PTPCT e sulla loro attuazione. Al momento il progetto ha carattere sperimentale e, nella prima fase, l’Autorità ha delimitato l’operatività della piattaforma unicamente alle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, co. 2, del d.lgs. 165/2001, agli enti pubblici economici, agli ordini professionali e alle società in controllo pubblico obbligati al rispetto della normativa anticorruzione.

Da ultimo, si evidenzia che, con delibera numero 1064 del 13 novembre 2019, l’ANAC ha approvato in via definitiva il Piano Nazionale Anticorruzione 2019, recante in particolare, all’Allegato 1, “*Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi*”.

Per quanto concerne il 2020, si evidenzia che l’attività legislativa del 2020 si è incentrata prevalentemente sulla finalità di contenere e gestire l’emergenza sanitaria da COVID-19.

Da gennaio 2020 il Governo italiano ha emanato numerosi decreti i quali hanno imposto, in estrema sintesi, per il periodo di marzo e aprile 2020 il blocco delle attività economiche, tranne quelle essenziali, e il distanziamento sociale (cosiddetto “lockdown”).

A partire dal maggio 2020 il Governo ha allentato il blocco delle attività economiche ma non il distanziamento sociale anche in termini di sicurezza nei luoghi di lavoro e nei luoghi pubblici in generale (cosiddetta “fase 2”).

Durante questi periodi sono stati comunque consentiti i servizi di pubblica utilità e i servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146.

Ecoprogetto non ha bloccato le sue attività ma ha dovuto porre in essere, come tutti gli altri operatori, misure di prevenzione del contagio inclusive del distanziamento sociale tra lavoratori, tra le quali la più importante è stata l’introduzione in maniera massiva dello *smart working*.

Per quanto concerne **l’organizzazione del lavoro**, si richiama il Protocollo condiviso tra il Governo e le Parti Sociali di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020 così come integrato dal Protocollo del 24 aprile 2020, al rispetto del quale sono diretti i vari Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri che sono stati emanati nel corso del 2020 ed a questi allegato. Il predetto Protocollo viene richiamato ed inserito nel DPCM 14 gennaio 2021 (in Suppl. ordinario n. 2 alla Gazz. Uff., 15 gennaio 2021, n. 11). - *Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021».*

Si richiama inoltre la Deliberazione ARERA 26 marzo 2020 n. 102 - *Richiesta di informazioni per l’adozione di provvedimenti urgenti nel settore di gestione del ciclo integrato dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell’emergenza da COVID-19* con la quale, al fine di permettere al settore (rifiuti) di preservare gli imprescindibili profili di tutela dell’utenza, le caratteristiche di eccellenza industriale, nonché di gestire con strumenti adeguati la fase emergenziale - si procede a richiedere agli Enti territorialmente competenti e ai gestori che erogano il servizio integrato di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, ovvero i singoli servizi che lo compongono, ogni informazione utile (qualora specificamente riconducibile all’emergenza COVID-19) a porre in essere le azioni necessarie al mantenimento di un quadro di regole certo e affidabile.

La normativa emergenziale ha inciso tra l’altro e per quanto di interesse, nel settore degli **appalti**. In particolare, il DL 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120. - *Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale* (c.d. Decreto Semplificazioni), all’art. 1 prevede procedure “derogatorie” al Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 50/2016),

per l'affidamento di contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, a condizione che la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021; la norma citata del Decreto Liquidità prevede altresì che per gli appalti sotto soglia comunitaria sia possibile fino al 31 dicembre 2021 procedere ad affidamenti diretti per i lavori fino a 150 mila euro, e per forniture e servizi fino a 75 mila euro ed utilizzare la procedura negoziata senza bando fino alla soglia comunitaria, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale degli operatori economici, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi e con evidenza dell'avvio delle procedure negoziate tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali.

Il Decreto Liquidità prevede altresì la possibilità per le stazioni appaltanti di scegliere tra l'aggiudicazione degli appalti mediante procedura negoziata sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso, con applicazione in tale ultimo caso (criterio del prezzo più basso) del meccanismo dell'esclusione automatica dalla gara delle offerte anomale, di cui all'art. 97, commi 2, 2-bis e 2-ter anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

Tra le semplificazioni apportate alla disciplina dei contratti sotto soglia, rileva la previsione secondo cui la garanzia provvisoria non debba essere richiesta, salvo che ricorrano particolari esigenze nel qual caso il relativo ammontare è dimezzato rispetto a quanto previsto "ordinariamente" dall'art. 93 del D.lgs. 50/2016.

Anche per gli affidamenti sopra soglia comunitaria all'art. 2 del Decreto Liquidità si prevede, oltre alla riduzione dei termini procedurali, il ricorso alle procedure negoziate senza bando quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti dagli effetti negativi della crisi causata dalla pandemia da COVID-19 o dal periodo di sospensione delle attività determinato dalle misure di contenimento adottate per fronteggiare la crisi, i termini, anche abbreviati, delle procedure ordinarie non possono essere rispettati.

Negli affidamenti sotto soglia, l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente deve avvenire entro il termine di 2 mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento, che viene elevato a 4 mesi in caso di procedura negoziata con inviti, mentre in quelli sopra soglia il termine è di sei mesi. Viene contemplata altresì una possibile responsabilità erariale del RUP per il mancato rispetto del termine per l'aggiudicazione e/o stipulazione del contratto e/o dell'avvio dell'esecuzione del contratto.

Secondo l'art. 3 del Decreto Semplificazioni, fino al 31 dicembre 2021, le verifiche antimafia vengono svolte con modalità semplificate.

A norma dell'art. 8 del Decreto Semplificazioni, tra l'altro, è sempre autorizzata la consegna in via d'urgenza dei lavori o l'esecuzione del contratto in via d'urgenza nel caso di forniture e servizi, e l'obbligo di sopralluogo è possibile solo ove sia strettamente indispensabile.

L'art. 4 del Decreto Semplificazioni inoltre ha introdotto alcune modifiche al Codice dei Contratti Pubblici e al Codice del processo amministrativo (D.lgs. 104/10), nell'ottica di accelerare la sottoscrizione dei contratti, una volta aggiudicata la gara, anche in presenza di un ricorso giurisdizionale.

Sempre nell'ambito degli appalti, il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (in Suppl. Ord. n. 21 alla Gazz. Uff., 19 maggio 2020, n. 128), convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77. - *Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19* (c.d. Decreto Rilancio), all'art. 207 ha previsto la possibilità di chiedere l'anticipazione contrattuale prevista dall'articolo 35, comma 18, del D.lgs. 50/2016, fino al 30 per cento, nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziare per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante. Con il D.L. 31 dicembre 2020, n. 183 (c.d. Decreto Milleproroghe), tale possibilità viene prorogata fino al 31 dicembre 2021.

Il Decreto Semplificazioni all'art. 23 ha altresì modificato il **reato di abuso d'ufficio ex art. 323 del Codice Penale**, attribuendo rilevanza alla violazione, nello svolgimento delle pubbliche funzioni, non più di qualunque norma di legge o di regolamento, bensì "di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità". Si tratta di una modifica generale e non sottoposta a limitazioni temporali. In relazione alla normativa emergenziale nazionale, sono state altresì emanate dalla Regione Veneto delle ordinanze specifiche da parte del Presidente della Giunta della Regione Veneto, di volta in volta vigenti,

Nel corso del 2020 sono stati inoltre emanati i **decreti legislativi di recepimento del pacchetto europeo di misure sull'economia circolare che ha modificato sei direttive in materia di rifiuti e discariche**: la direttiva quadro sui rifiuti (2008/98/CE) e le direttive "speciali" in materia di rifiuti di imballaggio (1994/62/CE), discariche (1999/31/CE), rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, cosiddetti RAEE (2012/19/UE), veicoli fuori uso (2000/53/CE) e rifiuti di pile e accumulatori (2006/66/CE), come di seguito elencati: D.lgs. 3 settembre 2020, n. 116, recante *"Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio"*, pubblicato nella G.U. dell'11 settembre; D.lgs. 3 settembre 2020, n. 118, recante *"Attuazione degli articoli 2 e 3 della direttiva (UE) 2018/849, che modificano le direttive 2006/66/CE relative a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e*

accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche", pubblicato nella G.U. del 12 settembre; D.lgs. 3 settembre 2020, n. 119, recante "Attuazione dell'articolo 1 della direttiva (UE) 2018/849, che modifica la direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso", pubblicato nella G.U. del 12 settembre; D.lgs. 3 settembre 2020, n. 121, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti", pubblicato nella G.U. del 14 settembre; D.lgs. 3 settembre 2020, n. 116 (in Gazz. Uff., n. 226 dell'11 settembre 2020) – "Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio".

Sempre nel corso dell'anno 2020, per quanto concerne i provvedimenti dell'ANAC, si segnala in particolare il comunicato del Presidente ANAC del 2 novembre 2020 con il quale l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), tenuto conto dell'emergenza sanitaria da Covid-19, ha ritenuto opportuno differire, al 31 marzo 2021, il termine ultimo per la predisposizione e la pubblicazione dei Piani Triennali per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2021-2023, al fine di consentire agli RPCT di svolgere adeguatamente tutte le attività connesse all'elaborazione dei Piani.

Nell'ambito dei contratti pubblici, si segnala che ANAC ha di recente posto in consultazione le Linee Guida recanti "*Indicazioni in materia di affidamenti in house di contratti aventi ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza ai sensi dell'articolo 192, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.*" che si pongono l'obiettivo di fornire indicazioni utili alle stazioni appaltanti per la formulazione della motivazione richiesta dall'art. 192, comma 2, del codice dei contratti pubblici nel caso di affidamento diretto a società in house.

In considerazione di tale recentissima approvazione, Ecoprogetto ha deciso, conservando un'ottica di gradualità, di avviare il percorso di adeguamento alle disposizioni, anche metodologiche, contenute nel PNA approvato, già con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 19 dicembre 2019.

Nel quadro normativo ed interpretativo complesso sopra delineato, e considerata la natura giuridica della società, si evidenzia fin d'ora la necessità di differire taluni aggiornamenti del presente Piano in esito alla emanazione delle citate determinazioni e linee guida, ed in esito ai necessari approfondimenti sulle disposizioni normative sopra illustrate.

ALLEGATO B - COMPITI del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ha i seguenti compiti, oltre a quanto già descritto al cap. 4:

- elabora ed aggiorna la proposta di Piano di Prevenzione della Corruzione da sottoporre alla approvazione del Consiglio di Amministrazione, sulla base delle informazioni e notizie rese dai Dirigenti referenti ;
- verifica l'efficace attuazione del PTPC in base al Piano di Audit definito annualmente dal RPCT di concerto con l'organo ed il sistema di controllo interno nelle attività ex D.Lgs. 231/2001 e formula proposte di modifica allo stesso ogni qualvolta ne ravvisi la necessità;
- definisce il Piano di Formazione previsto nel PTPC unitamente al Dirigente – Referente aziendale competente in coordinamento, ove possibile, con l'Organismo di Vigilanza nominato ai sensi del D.Lgs. 231/2001 per quanto di interesse individuando le diverse tipologie di formazione e il personale interessato;
- vigila sul rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. per quanto compatibile ed applicabile alla società e di cui al D.Lgs. 39/2013 e s.m.i.;
- Aggiorna annualmente il Consiglio d'Amministrazione sulle attività svolte, sulla base della Relazione annuale prevista da ANAC;
- pubblica sul sito web istituzionale la Relazione annuale secondo lo schema predisposto da ANAC;
- promuove ed effettua, ove possibile, incontri periodici con l'ODV al fine di coordinare le rispettive attività;
- promuove ed effettua incontri periodici con il Collegio Sindacale (almeno annuale).
- riceve e prende in carico le segnalazioni di reati o condotte illecite dei segnalanti di cui all'art. 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'art. 1, comma 1, legge n. 179/2017.

A garanzia dei compiti e doveri sopra elencati, il Responsabile della Prevenzione e della Corruzione e della Trasparenza può esercitare tra l'altro i seguenti poteri:

- verificare e chiedere delucidazioni per iscritto e verbalmente e/o documentazione a tutti i dipendenti su comportamenti potenzialmente a rischio corruzione e illegalità;
- richiedere ai dipendenti che hanno istruito un procedimento (come bandi di gara o concorsi di selezione del personale) di fornire motivazioni per iscritto circa le circostanze di fatto e di diritto che sottendono all'adozione del provvedimento finale;
- effettuare, tramite l'ausilio di soggetti interni competenti per settore, ispezioni e verifiche presso ciascun ufficio dell'azienda al fine di procedere al controllo del rispetto delle condizioni di correttezza e legittimità dei procedimenti in corso o già conclusi, avvalendosi anche del Team di Audit;
- partecipare alle verifiche ed attività del Team di Audit;
- si avvale del Team di Audit nell'espletamento dei propri compiti;
- effettuare controlli sulle procedure e sui processi aziendali che abbiano impatto in materia di anticorruzione e trasparenza, proponendo le modifiche ritenute necessarie e, nel caso di mancata attuazione, segnalare le eventuali criticità all'Organo di Indirizzo;
- collaborare con le strutture aziendali competenti alla redazione delle procedure aziendali che abbiano impatto in materia di anticorruzione e trasparenza;
- partecipare alle riunioni dell'Organo di Indirizzo chiamato a deliberare sull'adozione del PTPC e loro aggiornamenti;
- interfacciarsi con l'Organo di Indirizzo, l'OdV e ciascun Referente aziendale, ai fini dell'eventuale attivazione delle azioni necessarie per il miglior espletamento dei propri compiti.

Per l'espletamento dei propri compiti, il RPCT dispone della libertà di accesso senza limitazioni alle informazioni aziendali rilevanti per le proprie attività di indagine, analisi e controllo; può richiedere informazioni, rilevanti per le attività di competenza, a qualunque funzione aziendale, che è tenuta a rispondere.

Il RPCT ha, inoltre, la libertà di effettuare interviste al personale, salvo quanto diversamente stabilito dalla normativa vigente.

Nello svolgimento dei compiti di vigilanza e controllo, il RPCT potrà avvalersi del supporto delle altre funzioni interne, qualora necessario od opportuno, al fine di disporre del più elevato livello di professionalità specifica e di continuità di azione, nonché di disponibilità di risorse dedicate e tecnicamente preparate nell'esercizio dell'attività cui il RPCT è tenuto.

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il RPCT potrà avvalersi del Referente della Direzione Risorse Umane (in service) in ordine alla formazione del personale e ai procedimenti disciplinari collegati all'osservanza del PTPC, della Funzione di controllo (in service) di audit anche ex 231/2001 per la valutazione dell'adeguatezza e dell'efficacia delle procedure e del sistema dei controlli interni adottati dalla Società al fine di ridurre i rischi di corruzione.

Il RPCT, nonché i soggetti dei quali lo stesso, a qualsiasi titolo, si avvalga, sono tenuti a rispettare l'obbligo di riservatezza e il segreto d'ufficio su tutte le informazioni delle quali sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni. In ogni caso, ogni informazione è trattata in conformità con la legislazione vigente in materia ed, in particolare, in conformità con la normativa sulla privacy – D.lgs 101/2018 Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

I soggetti coinvolti nel sistema di prevenzione della corruzione sono tenuti a fornire la necessaria collaborazione, fornendo le informazioni richieste per l'adeguato espletamento dell'incarico da parte del RPCT, sia nella fase di predisposizione/aggiornamento del PTPC, sia nelle successive fasi di verifica e controllo dell'attuazione delle misure.

Si segnala, in particolare, la delibera n. 840 del 2 ottobre 2018 recante "Parere sulla corretta interpretazione dei compiti del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT)" recepita altresì nel PNA 2019.

Lo svolgimento delle funzioni di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza non comporta il riconoscimento di emolumenti aggiuntivi se non nell'ambito della retribuzione di risultato così come definita dalla normativa legislativa e contrattuale vigente.

Le funzioni attribuite al Responsabile non sono delegabili se non in caso di straordinarie e motivate necessità.

Il nominativo del Responsabile è pubblicato, con adeguata evidenza, sul sito istituzionale al seguente link [www.https://www.ecoprogettoveneziam.it/](https://www.ecoprogettoveneziam.it/), sezione "Società Trasparente".

Al fine di garantire l'autonomia e il potere di impulso del Responsabile della Prevenzione della Corruzione, come indicato dalla circolare 1 del 2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica e nel PNA 2019 e considerato il peculiare compito organizzativo e di raccordo che deve essere svolto da tale responsabile, la Società assicura ad esso adeguato supporto, mediante assegnazione di appropriate risorse finanziarie, nei limiti della disponibilità di bilancio.

L'adeguatezza va intesa non solo dal punto di vista quantitativo, ma anche qualitativo, dovendo assicurare la presenza di elevate professionalità, che dovranno peraltro essere destinatarie di specifica formazione.

ALLEGATO C - SCHEDA SOCIETA': ATTIVITA' ed ORGANIZZAZIONE

ECOPROGETTO VENEZIA S.r.l. è una società a capitale misto pubblico e privato, detenuto per la maggioranza da VERITAS S.p.A. e da A.S.V.O. S.p.A., che svolge attività di trattamento rifiuti e di logistica dei rifiuti per la quasi totalità per conto della Capo Gruppo o di altre società appartenenti al gruppo Veritas, in seguito alla stipula di appositi contratti.

La compagine societaria di Ecoprogetto è costituita, come già detto a seguito dei piani di riorganizzazione e razionalizzazione delle società partecipate di Veritas Spa e della conseguente conclusione della manifestazione di interesse per la cessione da parte di Veritas S.p.A. di proprie quote di partecipazione societaria nel capitale sociale di Ecoprogetto, dalle seguenti società con decorrenza 28.04.2020:

SOCI	MISURA DELLA PARTECIPAZIONE
Veritas SpA	46,64%
Asvo Spa	18,00%
Bioman Spa	29,86%
Agrilux Srl	3,93%
Sav.no SpA	1,57%

VERITAS S.p.A. è una società a capitale pubblico detenuto interamente da Enti pubblici locali, che svolge, secondo il modello *in house providing*, attività di gestione dei servizi pubblici locali per i comuni soci tra i quali si annoverano la gestione del Servizio Idrico Integrato nell'ambito bacino "Laguna di Venezia" e del servizio di gestione integrata dei rifiuti nell'ambito del Bacino "Venezia Ambiente", in data 14 novembre 2014, e da ultimo nel novembre 2020 Veritas SpA ha proceduto alla emissione di strumenti finanziari (prestito obbligazionario) in mercati regolamentati.

Ecoprogetto gestisce un compendio impiantistico situato in località Fusina, nella zona industriale di Marghera - Venezia, esteso su 16 ettari e dotato di banchina in sponda al Canale Industriale Nord.

Il core business di Ecoprogetto è la valorizzazione energetica dei rifiuti urbani residui raccolti nel territorio servito dal Gruppo VERITAS (area su cui, oltre ai residenti, transitano oltre 43 milioni di turisti all'anno) oltre che da alcuni piccoli clienti.

Ecoprogetto gestisce due linee impiantistiche di produzione di CSS (Combustibile Solido Secondario), denominate "CSS1" e "CSS2". Il processo di produzione del CSS prevede la triturazione del RUR, la biostabilizzazione e l'essiccazione della frazione umida contenuta nei RU da raccolta differenziata all'interno di biocelle ed una successiva selezione meccanica, finalizzata alla separazione dal CSS dalla parte ancora recuperabile e dalla parte inerte.

Ecoprogetto gestisce, inoltre, una stazione di travaso e trasferimento dei rifiuti provenienti dalla raccolta di Venezia Centro Storico e isole della laguna, dotata di banchina di attracco per le chiatte, per la successiva lavorazione o trasporto in altri impianti delle varie frazioni anche differenziate.

Le politiche tariffarie per usufruire degli impianti, essendo Ecoprogetto una società che opera nel libero mercato, sono di competenza del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei Soci, fermo restando quanto di competenza di ARERA per le tariffe degli impianti "minimi, come ampliamento spiegato nel contesto esterno.

Ecoprogetto ha sviluppato un progetto di tracciabilità della filiera del CSS che ha permesso di certificare, attestato n. IT265719 del 25 gennaio 2016 (con scadenze rinnovate negli anni), la tracciabilità del rifiuto urbano residuo proveniente dalla raccolta differenziata, dal momento del conferimento del rifiuto da parte del cittadino fino alla produzione del Combustibile Solido Secondario.

Per completare la certificazione dei rifiuti trattati e/o intermediati, nel 2017 si è avviato un progetto di certificazione anche della filiera della frazione organica e del "verde" concluso nel primo semestre del 2018.

Per tale filiera, nel corso del 2015 – 2020 sono state svolte analisi sperimentali negli impianti di trattamento, che hanno permesso di ottenere informazioni specifiche sia sul funzionamento degli impianti che sulla qualità del combustibile prodotto, e di ottenere la Certificazione della FILIERA stessa.

Ciò ha permesso di rendicontare con puntualità ai sindaci ed ai cittadini, attraverso dati oggettivi e validati da terzi, l'efficacia del sistema in materia di effettivo recupero del rifiuto urbano residuo, rendendo trasparente l'operato dell'azienda.

Ecoprogetto ha ottenuto con decorrenza dal 2014 le certificazioni UNI EN ISO 9001 2008, UNI EN ISO 14001:2004, e si è dotata di una politica integrata di Qualità, Ambiente, Sicurezza ed Energia, rinnovata nel Consiglio di amministrazione del **13 dicembre 2020** e pubblicata nel sito internet della società.

La società dopo aver affrontato una revisione dei processi industriali intervenuti anche in seguito alla conclusione del rapporto contrattuale con la società Ladurner S.r.l. per la gestione dell'impianto denominato CSS, ha avviato già nel corso del 2018 una gestione sperimentale del biocombustore alimentato a biomassa.

Nel corso del 2018 e 2019 Enel Produzione ha ridotto l'utilizzo della centrale Palladio a carbone in favore di produzioni di energia alternativa, anche in coerenza con i dettami normativi in materia di green economy, ed ha chiuso completamente l'operatività nel 2020.

Il Business model di Ecoprogetto Venezia era di fatto progettato per produrre CSS da fornire alla centrale Palladio, il venir meno di tale contesto ha portato Ecoprogetto a riadattare il proprio Business plan prevedendo di ampliare gli attuali impianti per la produzione di energia elettrica utilizzando anche il proprio CSS prodotto come combustibile.

Il costo di avvio a recupero energetico del CSS in impianti esteri è eccessivamente oneroso e tale da compromettere gli equilibri economici dell'azienda ed in ultima analisi delle tariffe che la società deve applicare ai clienti.

Pertanto il 28/02/2019 è stata presentata la procedura per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale, ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 ss.mm.ii e della L.R. n. 4/2016 e della DGR 568/2018, alla Regione Veneto, acquisita al protocollo regionale con nn. 85662, 85665.

Infine, con Decreto del Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio della Regione Veneto n. 47 del 22.10.2020, pubblicato nel BUR della Regione Veneto n. 165 del 6.11.2020, è stato rilasciato **Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale** ex art. 27 bis D.L.vo 152/2006 e ss.mm.ii. per il progetto denominato **"Polo impiantistico di Fusina per la gestione dei rifiuti-progetto di aggiornamento tecnologico"**.

Pertanto dal 01.01.2020 è stato avviato all'esercizio provvisorio la sezione d'impianto di termovalorizzazione chiamata "linea L1".

ALLEGATO D – CONTESTO ESTERNO

Il Contesto esterno è l'ambiente esterno nel quale la Società opera nel conseguimento dei propri obiettivi, e nel quale si distinguono gli elementi rilevanti che influenzano la capacità della Società di conseguire i propri obiettivi nello specifico in materia della prevenzione della corruzione.

La analisi e la comprensione di detto contesto evidenziano le caratteristiche dell'ambiente, con riferimento ad elementi culturali criminologici, sociali ed economici nel territorio di interesse della Società, gli elementi significativi che hanno un impatto sulla organizzazione; le possibili relazioni ed influenze rispetto i portatori di interesse esterni.

Si consideri che la Società svolge, come già illustrato in precedenza, servizi pubblici locali e principalmente gestione integrata dei rifiuti e servizio idrico integrato e servizi cimiteriali nei territori degli ambiti territoriali ottimali del Bacino Venezia Ambiente e del Bacino Laguna di Venezia secondo il modello organizzativo *in house*.

I soggetti esterni con i quali la Società principalmente si relaziona sono soci, Autorità preposte ed Enti di controllo (p.e. NAS; NOE; ASL; Guardia di Finanza, ARPAV, ANAC, Enti di certificazione...), fornitori di beni servizi ed opere - Operatori Economici; fornitori/clienti, Organizzazioni sindacali dei lavoratori, Istituti di Credito.

Nella fattispecie ai fini della analisi del contesto sono state prese in considerazione, già nei precedenti PTPCT, le informazioni ed i dati, che sono stati aggiornati per l'anno 2020, di cui alle seguenti fonti (atti e Relazioni), aggiornati, per quanto risulta attualmente disponibile:

- le relazioni presentate dal Ministro dell'Interno sull'attività delle forze di polizia sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata trasmesse alla Presidenza del Consiglio di Ministri per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e da ultimo il 12 gennaio 2021, per l'anno 2019;
- Doc. XXIII – N. 17 della Commissione Parlamentare di Inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati – Bollettino delle Giunte e delle Commissioni Parlamentari – camera dei deputati XVII LEGISLATURA – approvato il 23 giugno 2016;
- Doc. XXIII – N. 32 della Commissione Parlamentare di Inchiesta sulle Attività Illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati – Bollettino delle Giunte e delle Commissioni Parlamentari – XVII LEGISLATURA – del 20 dicembre 2017;
- Doc. XXIII N. 4 della Commissione Parlamentare di Inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati - Relazione sull'emergenza epidemiologica COVID-19 e ciclo dei rifiuti, approvata nella seduta dell'8 luglio 2020 dalla Commissione di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati XVIII LEGISLATURA Approvata dalla Commissione nella seduta dell'8 luglio 2020
- Doc. XXIII – N. 35 della Commissione Parlamentare di Inchiesta sulle Attività Illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati – Bollettino delle Giunte e delle Commissioni Parlamentari - RELAZIONE SUL FENOMENO DEGLI INCENDI NEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI – XVII LEGISLATURA – del 17 gennaio 2018;
- Relazione della Direzione Investigativa Antimafia, relativa al primo e secondo semestre 2016, 2017, 2018 e primo semestre 2019 sui processi criminali in atto dalle mafie, gli effetti sul tessuto sociale, economico e produttivo nazionale e internazionale;
- Le Relazioni presentate dal Ministero dell'Interno al Parlamento relative al primo e secondo semestre degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 sull'attività svolta e sui risultati conseguiti dalla Direzione Investigativa Antimafia;
- Relazione annuale sulle attività svolte dal Procuratore nazionale e dalla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo nonché sulle dinamiche e strategie della criminalità organizzata di tipo mafioso della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo del 12 aprile 2017;
- L'intervento del procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Venezia del 1° febbraio 2020 alla inaugurazione dell'Anno giudiziario.
- Rapporto Rifiuti urbani edizione 2019 presentato da ISPRA il 10 dicembre alla Camera dei Deputati;
- Rapporto ANAC "La corruzione in Italia (2016-2019). Numeri, luoghi e contropartite del malaffare".

- Relazione annuale del 2019 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione presentata alla Camera dei Deputati la Relazione annuale;
- Il Rapporto di Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile e FISE UNICIRCULAR “L’Italia del Riciclo 2020”;
- [Relazione annuale sulle attività svolte dal Procuratore nazionale e dalla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo nonché sulle dinamiche e strategie della criminalità organizzata di tipo mafioso del 24 novembre 2020](#);
- intervento del procuratore Generale presso la Corte d’appello di Venezia del 30 gennaio 2021 alla inaugurazione dell’Anno giudiziario;
- Requisitoria del Procuratore regionale Paolo Evangelista Venezia per l’INAUGURAZIONE DELL’ANNO GIUDIZIARIO 2021, 5 marzo 2021;
- Report n. 5 dell’Organismo permanente di monitoraggio ed analisi sul rischio di infiltrazione nell’economia da parte della criminalità organizzata di tipo mafioso del 5 maggio 2021.
- L’economia del Veneto – Rapporto Annuale – Banca d’Italia –maggio 2021;
- L’Italia del Riciclo – 2021;
- PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR).

Il 2020 è stato caratterizzato da un evento non prevedibile: l’11 marzo 2020, l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha dichiarato lo stato di pandemia globale derivante dalla rapida diffusione di un nuovo ceppo di coronavirus (SARS-CoV-2) nel mondo che provoca la malattia COVID-19. Una emergenza sanitaria mai affrontata dal dopoguerra.

L’impatto della pandemia, oltre agli ancora inestimabili riflessi economici, ha comportato rilevanti impatti sulla gestione delle diverse filiere dei rifiuti.

Come evidenziato nel Rapporto di Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile e FISE UNICIRCULAR “L’Italia del Riciclo 2020” la priorità degli operatori della gestione e riciclo dei rifiuti nei primi mesi di emergenza è stata quella di garantire il ritiro dei rifiuti su tutto il territorio nazionale, anche se infetti, e continuare ad avviarli al riciclo cercando di evitare la saturazione degli impianti e la crisi del sistema generata dal calo della domanda di materiale riciclato e , soprattutto nel lockdown, dalla riduzione dell’operatività dei settori applicativi a valle.

Si evidenzia, così come riportato nella Relazione sull'emergenza epidemiologica COVID-19 e ciclo dei rifiuti, approvata nella seduta dell'8 luglio 2020 dalla Commissione di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati XVIII LEGISLATURA che la “complessa situazione legata all’emergenza epidemiologica da Covid-19 costituisce uno scenario di indubbio interesse per la criminalità organizzata.

In ogni caso, prendendo in considerazione in particolare il territorio della Regione Veneto ed in particolare delle Province di Venezia e Treviso emerge che il Veneto è geograficamente collocato in prossimità di aree di confine interessate da cospicui flussi migratori. Inoltre, gli importanti snodi, quali il porto di Venezia-Marghera e l’aeroporto internazionale di Venezia-Tessera “Marco Polo”, si prestano anche alla commissione di reati a carattere transnazionale (traffici di droga, di tabacchi lavorati esteri, di rifiuti, tratta di esseri umani, transito di merce contraffatta).

Nello specifico, viene rivolta grande attenzione ai comparti economici che non hanno mai interrotto la propria operatività nella fase emergenziale legata alla pandemia, come la filiera agro-alimentare, il settore dell’approvvigionamento di farmaci e di materiale medico-sanitario, il trasporto su gomma, le imprese di pulizia, di sanificazione e di **smaltimento di rifiuti**.

Il Veneto risulta di particolare importanza per le attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti, la regione figura tra le destinazioni dell’immondizia che dal centro-sud del Paese, dove gli impianti di smaltimento risultano insufficienti, viene inviata verso il nord.

Le investigazioni degli ultimi anni, associate alle attività di contrasto all’infiltrazione della criminalità organizzata nelle opere pubbliche coordinate dalle Prefetture, forniscono un quadro chiaro circa la stabile presenza di proiezioni delle organizzazioni criminali mafiose nel Veneto. Infatti nella Relazione annuale sulle attività svolte dal Procuratore nazionale e dalla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo non-ché sulle dinamiche e strategie della criminalità organizzata di tipo mafioso del 24 novembre 2020 viene evidenziato come “Nel corso del 2019, il collegamento investigativo con il distretto di Venezia conferma e amplifica le conclusioni cui si era giunti già nella Relazione annuale relativa all’anno precedente: si può affermare un vero e proprio radicamento nella Regione Veneto delle diverse mafie nostrane, sia pure con diversa operatività rispetto a quella tradizionalmente riscontrata nelle zone di origine”.

Nel territorio operano, infatti, diverse aziende private dedite al compostaggio e smaltimento di rifiuti.

A livello nazionale, il fenomeno dello smaltimento illecito dei rifiuti è stato recentemente oggetto di attenzione anche a causa di incendi in alcuni capannoni abusivi di raccolta dei rifiuti e in impianti di trattamento e smaltimento. Una modalità operativa criminale – registrata anche in Veneto – che prevede il ricorso all'utilizzo di strutture industriali, all'apparenza dismesse, riempite di rifiuti e date alle fiamme.

In particolare la **Provincia di Venezia**, sempre per la relazione semestrale redatta dalla DIA, è, da tempo, interessata da fenomeni criminali di rilievo nazionale. Già negli anni '90 la "*mala del Brenta*" aveva dimostrato come alcuni soggetti erano disposti a fare affari con la criminalità organizzata.

Nella Provincia di Venezia, le attività di polizia hanno consentito di documentare la presenza di soggetti riconducibili a organizzazioni criminali siciliane, calabresi e campane, nonché gruppi di origini africane.

Nell'ambito del Programma Operativo Nazionale "Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020", finanziato dall'Unione europea, Anac ha pubblicato il rapporto "La corruzione in Italia (2016-2019). Numeri, luoghi e contropartite del malaffare". Nel periodo che va da agosto 2016 ad agosto 2019, sono stati registrati 152 provvedimenti contro la pubblica amministrazione (ai sensi degli artt. 318 – 322 c.p.). Il fenomeno ha interessato tutto il territorio in modo differenziato.

Dall'analisi emerge che "il settore più a rischio si conferma quello legato ai lavori pubblici, in una accezione ampia che comprende anche interventi di riqualificazione e manutenzione (edifici, strade, messa in sicurezza del territorio): 61 gli episodi di corruzione censiti nel triennio, pari al 40% del totale. A seguire, il comparto legato al ciclo dei rifiuti (raccolta, trasporto, gestione, conferimento in discarica) con 33 casi (22%) e quello sanitario con 19 casi (forniture di farmaci, di apparecchiature mediche e strumenti medicali, servizi di lava-nolo e pulizia), equivalente al 13%."

Si evidenzia infine che il rapporto ECOMAFIA 2020 evidenzia che nel 2019 sono in aumento i reati contro l'ambiente ed in particolare **le inchieste sui traffici illeciti di rifiuti**: dal primo gennaio 2019 al 15 ottobre del 2020 sono stati 44 quelle accertate, con 807 persone denunciate, 335 arresti e 168 imprese coinvolte. **Quasi 2,4 milioni di tonnellate di rifiuti sono finiti sotto sequestro** (la stima tiene conto soltanto dei numeri disponibili per 27 inchieste), pari a una colonna di 95.000 tir lunga 1.293 chilometri, poco più della distanza tra Palermo e Bologna.

Il 18 aprile 2018, il Parlamento europeo ha approvato il pacchetto sull'economia circolare che contiene una serie di disposizioni volte a promuovere la transizione verso un'economia circolare, in alternativa al modello economico lineare.

In particolare, fanno parte del pacchetto:

- La direttiva 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti
- La direttiva 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio
- La direttiva 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti
- La direttiva 2018/849 (di cui l'art.1 modifica la direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso e gli articoli 2 e 3 modificano la direttiva 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e la direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche)

Nel corso del 2020 il Governo Italia ha adottato i seguenti Decreti Legislativi per recepire il **Pacchetto Economia Circolare**:

- D.Lgs. 116/2020, in vigore dal 26 settembre 2020, ha portato modifiche sostanziali al Codice Ambientale (D.Lgs. 152/06), in particolare per quanto riguarda la gestione dei rifiuti.
- D.Lgs. 118/2020, riguardante rifiuti di pile, accumulatori e Raee;
- D.Lgs. 119/2020, sui veicoli fuori uso;
- D.Lgs. 121/2020 relativo alle discariche.

Il D.Lgs. 116/2020 ha ampliato, con decorrenza 1° gennaio 2021, **l'ambito di applicazione della nozione di rifiuti urbani includendo quelli indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti anche da utenze non domestiche, quando sono "simili per natura e composizione ai rifiuti domestici"** indicati nell'allegato L-quater e prodotti dalle attività all'allegato L-quinquies.

L'articolo 238 dello stesso D.lgs. 152/2006 prevede la possibilità per le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di conferire gli stessi al di fuori del servizio pubblico, previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

Questo comporta che Ecoprogetto può proporsi come soggetto nel mercato per il servizio di raccolta ed avvio a recupero del rifiuto urbano conferito fuori del servizio pubblico.

Questa modifica legislativa comporta un'opportunità di sviluppo commerciale per Eco-Ricicli.

Mentre i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, della costruzione e demolizione, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento, e dei veicoli fuori uso sono esclusi dall'ambito di applicazione della nozione di rifiuti urbani.

Il Consiglio dei Ministri il 12 gennaio 2021 ha approvato la bozza del Piano di ripresa e resilienza (Next Generation Italia) indicando le modalità di fruizione dei fondi Ue per la transizione ecologica.

Nella bozza del Piano italiano i progetti da finanziare dovranno puntare alla riduzione drastica delle emissioni in atmosfera, **alla gestione efficiente e integrata del ciclo dei rifiuti**, al miglioramento dell'efficienza energetica in edilizia e della qualità delle acque riducendo lo spreco della risorsa idrica. Per facilitare la realizzazione degli obiettivi e dei progetti, è annunciato anche il varo della Strategia italiana per l'economia circolare e la modifica della normativa primaria e secondaria per il riconoscimento della fine della qualifica di rifiuto (End of Waste) per numerose tipologie di materiali prodotti nella filiera del riciclo e per accelerare i

Il 9 febbraio, sulla Gazzetta Ufficiale n. 22 (GU Serie Generale n.33 del 09-02-2021) è stato pubblicato il **Decreto 22 settembre 2020, n. 188 Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto da carta e cartone**, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Entrato in vigore il 24 febbraio 2021.

Ai fini dell'analisi dei fattori di rischio corruzione gravanti sulla società emerge che i comportamenti a maggior rischio corruttivo si annidano nelle gestioni dei rifiuti prodotti dalle attività industriali e nei relativi impianti di trattamento e di smaltimento, gestioni rientranti solo in parte nell'attività della società in quanto tratta prevalentemente rifiuti provenienti da raccolte differenziate urbane.

IL SISTEMA CONAI

L'Accordo Quadro Anci-Conai è lo strumento tramite il quale i Comuni Italiani da un lato e i produttori/utilizzatori di imballaggio dall'altro, si sono assunti le reciproche responsabilità e impegni di gestione dei rifiuti di imballaggio.

Le relazioni con i consorzi di filiera derivano dall'accordo Quadro ANCI-CONAI che è lo strumento, previsto già dal Decreto Ronchi del 1997 e poi dal D.Lgs. 152/06, attraverso il quale il sistema consortile garantisce ai Comuni italiani la copertura dei maggiori oneri sostenuti per fare le raccolte differenziate dei rifiuti di imballaggi.

Il finanziamento di tali sistemi collettivi avviene attraverso il versamento da parte dei vari soggetti coinvolti nella filiera di un contributo ambientale (CAC).

Ecoprogetto opera con il Consorzio Nazionale Imballaggi (Conai), che è l'organizzazione che per legge si occupa di recuperare e riciclare i rifiuti di imballaggio, e con i relativi Consorzi di filiera, ove occorra, che si occupano del riciclo dei sei materiali di imballaggio: RICREA (Consorzio nazionale Riciclo e Recupero Acciaio), Cial (Consorzio imballaggi alluminio), Comieco (Consorzio nazionale recupero e riciclo degli imballaggi a base cellulosica), Corepla (Consorzio nazionale per il raccolta, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti e di imballaggi di plastica), Rilegno (Consorzio nazionale per la raccolta il recupero e il riciclaggio degli imballaggi di legno), Coreve (Consorzio Recupero Vetro).

I consorzi di filiera, attraverso le convenzioni previste dall'accordo quadro ANCI-CONAI, garantiscono il ritiro di tutti i rifiuti di imballaggio loro conferiti tramite la convenzione.

I comuni possono comunque stipulare tale convenzione, non c'è l'obbligo della sottoscrizione.

L'accordo e le convenzioni prevedono, infatti, espressamente la possibilità per i comuni di rivolgersi ad altri operatori e di recedere dalle convenzioni stesse in presenza di corrispettivi di ritiro più economici e più vantaggiosi nel mercato delle materie prime seconde.

I Consorzi di filiera ritirano i rifiuti di imballaggio da raccolta differenziata, ai sensi dell'Accordo Quadro ANCI-CONAI presso delle "Piattaforme di selezione", cioè impianti nei quali gli operatori suddividono i materiali afferenti ai diversi consorzi ed eliminano il materiale improprio (impurità).

Il sistema impiantistico a valle della raccolta differenziata è, altresì, fondamentale per la sua capacità di gestire – tramite opportuni stoccaggi – le irregolarità di flusso nell’andamento della raccolta.

L’industria del riciclo è oggi una **risorsa fondamentale del sistema Paese** e contribuisce in maniera sostanziale all’esigenza dello sviluppo economico e alla **tutela dell’ambiente**

Nel corso del 2020 è stato sottoscritto il nuovo “Accordo di Programma Quadro per la gestione dei rifiuti di imballaggio conferiti al servizio pubblico 2020-2024” fra ANCI e CONAI, scaduto il 31 marzo 2019 e rinnovato per tre volte fino al 30 aprile 2020.

Il 22 dicembre 2020 è stato sottoscritto il nuovo Allegato Tecnico Imballaggi in Plastica all’Accordo Quadro ANCI-CONAI.

Con il nuovo accordo con Corepla vengono considerati come frazione estranea gli imballaggi in bioplastica, ritenuti conformi nell’accordo precedente, si introducono disincentivi all’avvio di selezioni di flussi mono PET e si modifica il calcolo della media mobile.

Mentre il nuovo accordo Ricrea ha modificato alcuni parametri relativamente al reso degli scarti. In particolare, le frazioni miste similari (ossia manufatti metallici non imballaggio), che nell’accordo precedente erano considerati nella frazione utile, divengono frazione estranea.

Con decreto del 16.10.2020 (G.U. Serie Generale n. 284 del 14.11.2020) del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico, è stato approvato lo statuto di “BIOREPACK - Consorzio Nazionale per il riciclo organico degli imballaggi in plastica biodegradabile e compostabile¹”. Biorepack si colloca all’interno del sistema CONAI come nuovo consorzio di filiera per la gestione a fine vita degli imballaggi in plastica biodegradabile e compostabile raccolti con la frazione organica dei rifiuti e trasformati, con specifico trattamento industriale, in compost.

Si evidenzia infine, che un altro attore presente è UNIRIMA (Unione Nazionale Imprese Recupero e Riciclo Maceri) che nasce dalla fusione di Unionmaceri e Federmacero.

Il 30 novembre, è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il Decreto legislativo n.196 del 8 novembre 2021 per l’attuazione nel nostro paese della direttiva (UE) 2019/904, del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente (Direttiva SUP). L’entrata in vigore è fissata al 14 gennaio 2022.

Il decreto si applica (art.2) a:

- Prodotti in plastica monouso dettagliati nell’allegato al decreto;
- Prodotti in plastica oxodegradabile (ossia plastica che si frammenta se esposta agli agenti atmosferici o comunque nel corso del tempo);
- Attrezzi da pesca contenenti plastica (reti, galleggianti, lenze...).

la direttiva si pone l’obiettivo di ridurre l’incidenza dei prodotti plastici sull’ambiente (fenomeno della dispersione), in particolare di manufatti in plastica monouso attraverso la riduzione del consumo, restrizioni nell’immissione sul mercato, nuove indicazioni sui requisiti dei prodotti, definizione sulla responsabilità estesa del produttore – il decreto, perciò, si occupa anche della fase di raccolta e riciclo – campagne di sensibilizzazione.

Da segnalare che l’eventuale nascita di sistemi di gestione consortile dedicati in ambito CONAI avrà sicuramente ripercussioni sulle attribuzioni delle raccolte o sulle gestioni di flussi in ambito COREPLA, che potrebbero essere solo amministrative (es. CONIP e CORIPET) o anche gestionali (es. BIOREPACK).

Per quanto riguarda i rifiuti da attrezzature da pesca, in plastica, non è da escludersi l’eventuale possibilità di accordi, specifici, entro il sistema COREPLA che qualche sperimentazione sul tema l’ha già portata avanti nel recente passato.

Relativamente agli obiettivi di raccolta differenziata si fissano al 77% al 2025, 90% del 2029, per i rifiuti elencati nell’allegato F del Decreto costituiti da contenitori per liquidi fino a 3,0L con tappi e contenitore in plastica. La raccolta di prodotti in plastica monouso può continuare ad essere congiunta con altri flussi, laddove ciò non pregiudichi la recuperabilità della plastica stessa e dove tale modalità abbia le stesse prestazioni di una raccolta dedicata e nel caso in cui una gestione diversa non abbia impatti peggiori.

ALLEGATO E - Verifica della insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità di cui al D.Lgs. 39/2013

In attuazione della delega contenuta nei commi 49 e 50 dell'articolo 1, della L. 190/2012 il Governo ha adottato il decreto legislativo 39/2013 nel quale sono contenute, tra le altre, anche le norme in materia di attribuzione di incarichi dirigenziali e di incarichi di responsabilità amministrativa di vertice negli enti di diritto privato in controllo pubblico.

Prima di esaminare le norme di interesse per Ecoprogetto occorre preliminarmente precisare che secondo quanto previsto dall'art. 1 del D.Lgs. 39/2013 sono enti di diritto privato in controllo pubblico, *"le società e gli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'articolo 2359 c.c. da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi"*.

Il decreto legislativo da ultimo citato ha quindi distinto i casi di inconferibilità dai casi di incompatibilità.

L'inconferibilità rappresenta la preclusione per il soggetto conferente, a conferire l'incarico di dirigente e/o di responsabile amministrativo di vertice qualora ricorrano talune condizioni previste dal decreto citato di cui in appresso, con particolare riferimento alle società, a pena di nullità dell'incarico conferito.

L'incompatibilità invece non rende nullo l'incarico conferito tuttavia obbliga il soggetto cui viene conferito l'incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di quindici giorni, tra la permanenza nell'incarico e lo svolgimento dell'incarico e/o delle attività per le quali sussiste l'incompatibilità.

I casi di **inconferibilità** che riguardano gli enti di diritto privato in controllo pubblico partecipate da enti locali, sono contenuti nell'art. 3 comma 1 lett. c), d), e) e nell'art. 7 comma 2 lett. d) del D.Lgs. 39/2013.

- La prima norma prevede che a coloro i quali sono stati condannati con sentenza, anche non passata in giudicato, per i reati contro la pubblica amministrazione non possano essere conferiti incarichi Dirigenziali, di Amministratore e di Direttore Generale.
- La seconda norma prevede che a coloro i quali nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della provincia, del comune, ovvero a coloro i quali nell'anno precedente abbiano fatto parte della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, nella stessa regione dell'amministrazione locale che conferisce l'incarico, nonché a coloro i quali siano stati presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte di province, comuni, non possono essere conferiti gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico da parte di una provincia, di un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

Le cause di **incompatibilità** per quanto concerne le Società sono regolate dagli artt. 9 comma 2, 12 comma 1 e 4, 13 comma 1 e 4 del D.Lgs. 39/2013 (Per l'interpretazione dell'art. 12 comma 4 lett. c) si richiama la delibera 47/2013 della CIVIT ora ANAC, secondo la quale la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico ivi prevista coincide con la carica di presidente con delega e di amministratore delegato).

- L'incarico di presidente e amministratore delegato negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con lo svolgimento in proprio, da parte del soggetto incaricato, di un'attività professionale, se questa è regolata, finanziata o comunque retribuita dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico.
- Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di componente dell'organo di indirizzo nella stessa amministrazione o nello stesso ente pubblico che ha conferito l'incarico, ovvero con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di presidente e amministratore delegato nello stesso ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico.
- Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili:
 - con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione;
 - con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico;
 - con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della stessa regione.
- Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale, regionale e locale, sono incompatibili con la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e di commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare.
- Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello locale sono incompatibili con l'assunzione, nel corso dell'incarico, della carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione.

Il RPCT di Ecoprogetto verifica la sussistenza delle cause di inconferibilità e di incompatibilità mediante la presentazione e sottoscrizione da parte del soggetto interessato di una dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti degli art. 46 e ss. del DPR 28 dicembre 2000, n. 445.

Verifica inoltre la veridicità delle dichiarazioni presso l'Anagrafe Amministratori locali e regionali nel seguente sito: <http://amministratori.interno.it/amministratori/ServletNomeReg>, verifica altresì a tal fine i carichi pendenti ed i casellari giudiziali presso la Procura della Repubblica competente e mediante sistemi informatizzati di ricerca dei dati nel web.

Il RPCT provvede annualmente alla verifica della veridicità delle dichiarazioni rese dai soggetti tenuti mediante richiesta dei certificati penali e dei carichi pendenti presso la Procura della Repubblica competente e mediante sistemi informatizzati di ricerca dei dati nel web in particolare presso l'Anagrafe Amministratori locali e regionali nel sito <http://amministratori.interno.it/amministratori/ServletNomeReg>.

Saranno comunque approfonditi i contenuti delle linee guida in materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione di cui già a determinazione ANAC n. 833 del 2016.

I componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, Il Direttore Generale ed i Dirigenti consegnano all'Amministrazione, all'atto della nomina e quindi entro il 31 dicembre di ogni anno, la dichiarazione sulla insussistenza della cause di incompatibilità di cui all'art. 20, comma 2, del D.Lgs. n. 39/2013.

ALLEGATO F - Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse

Le disposizioni normative concernenti la materia del conflitto di interessi sono contenute principalmente nelle seguenti disposizioni normative, per quanto applicabili:

- articolo 6-bis della legge n. 241/1990;
- articoli 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013;
- Art. 51 del Codice di Procedura Civile;
- Piano Nazionale Anticorruzione 2019.

Altre fonti applicabile alla società in qualità di operatore economico, fornita dall'art. dell'art. 3, comma 1, lett. e), del d.lgs. n. 50/2016:

- articolo 42 del D. Lgs. n. 50/2016;
- Linee guida ANAC n. 15/2019, "Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici".

Ecoprogetto attua le disposizioni in materia di conflitto di interessi in quanto applicabili e compatibili con la natura giuridica della società.

Il conflitto di interessi costituisce situazione nell'ambito della quale possono manifestarsi vari tipi di abuso nell'esercizio del potere relativo allo svolgimento delle funzioni e delle mansioni nell'ambito della Società.

Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di conflitto di interesse e quanto previsto nel Codice etico, ciascun Amministratore, Sindaco, Dirigente e/o ciascun Funzionario e dipendente competente ad assumere decisioni, anche nelle forme di un atto amministrativo e/o contrattuale, ha l'obbligo di astenersi dall'assumerle nel caso in cui sia portatore di interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui egli sia amministratore o gerente o dirigente, che sono in conflitto, anche solo potenziale, con gli interessi che devono essere tutelati mediante la decisione da assumere.

In linea generale, il conflitto di interessi si determina qualora un dipendente, a cui sia affidata la funzione di curare un interesse della Società, si trovi, al contempo, ad essere titolare di un diverso interesse (personale) la cui soddisfazione avviene aumentando i costi o diminuendo i benefici dell'interesse della Società.

In tal senso, non rileva particolarmente se tale interesse derivi da situazioni affettive o familiari o economiche, ma è sufficiente che sussistano due interessi in contrasto: quello della Società e quello, di qualsiasi natura, del dipendente delegato a curare l'interesse della Società stessa.

Si è, quindi, in presenza di conflitti di interessi quando un dipendente ha interessi nella sua veste privata che possono influenzare impropriamente l'adempimento dei suoi doveri e responsabilità ufficiali all'interno della Società.

Il soggetto che si trova nella situazione di conflitto di interesse deve astenersi dall'assumere la decisione e darne comunicazione all'organo di appartenenza e/o al proprio superiore gerarchico.

L'organo di appartenenza o il superiore gerarchico esaminate le circostanze, valuta se la situazione realizza un conflitto di interesse idoneo a ledere l'imparzialità dell'agire sollevando dall'incarico l'interessato oppure motivando espressamente le ragioni che consentono comunque l'espletamento dell'attività da parte dell'interessato medesimo.

Nel caso in cui sia necessario sollevare il dipendente dall'incarico esso potrà essere affidato dal superiore gerarchico ad altro dipendente ovvero potrà avocare a sé l'assunzione della decisione.

Si evidenzia in particolare che ANAC ha disciplinato la materia di cui sopra nel PNA 2019, richiamando altresì i contenuti del D.P.R. 62 del 2013 ("Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165").

Si evidenzia che Ecoprogetto ha ottenuto più pareri – 12 febbraio 2019 e 2 dicembre 2019 - dal prof. Avv. Mario Bertolissi sulla partecipazione della controllata alle procedure di evidenza pubblica bandite dalla controllante, alla luce della disciplina sul conflitto di interesse di cui all'art. 42 del d.lgs. n. 50/2016 e della giurisprudenza amministrativa più recente.

Situazioni di conflitto di interessi, potenziale o reale

Ecoprogetto pur non essendo soggetta alle disposizioni del D.P.R 62/2013, ritiene opportuno disciplinare le situazioni di conflitto di interessi potenziale o reale che possono verificarsi in ambito aziendale, riservandosi di valutare specifica procedura nel corso dell'anno 2020.

Ai fini della redazione della procedura, si riportano di seguito alcuni principi generali, già contenuti nella norma predetta, che potranno essere tenuti in considerazione.

I dipendenti all'atto dell'assunzione o dell'assegnazione all'ufficio o della nomina a responsabile unico del procedimento o della nomina a commissioni o simili, informano per iscritto il dirigente/responsabile dell'ufficio di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni, precisando:

- a) se in prima persona, o suoi parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione;
- b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate.

I dipendenti si astengono dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle proprie mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado.

Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici.

A tal fine il soggetto tenuto deve rendere una dichiarazione, deve essere aggiornata periodicamente e immediatamente in caso di modifiche sopravvenute, comunicando qualsiasi situazione di conflitto di interesse insorta successivamente alla dichiarazione originaria.

I soggetti che ricevono le segnalazioni sono tenuti a valutare l'eventuale sussistenza di conflitti di interessi, anche potenziali e ad acquisire e conservare le dichiarazioni negli atti e nei fascicoli relativi ai processi, procedimenti ed attività rispetto alle quali sono state rese. Si evidenzia inoltre che la Società provvede ad acquisire specifiche dichiarazioni afferenti le parti correlate.

Si evidenzia inoltre che la società ha comunque adottato la seguente documentazione da sottoscrivere da parte degli interessati relativamente alle c.d. "parti correlate":

- ❑ "parti correlate modulistica indagine periodica" trasmessa con mail a tutto il personale Dirigente/Quadro e con funzioni direttive (7° e 8° livelli) al fine di ricevere riscontro in materia;
- ❑ "parti correlate assunzioni" dovrà essere fatto sottoscrivere all'assumendo SOLO NEL CASO di assunzione a tempo indeterminato (anche nel caso di stabilizzazioni e/o trasformazioni da precedenti rapporti a termine ovvero nel caso di internalizzazioni di servizi o di assunzioni ex novo di personale da aziende in crisi);
- ❑ "parti correlate passaggio di livello" deve essere fatto sottoscrivere al personale, attualmente in forza, nel caso in cui – a seguito di percorso di carriera – questo venga inquadrato a livello direttivo (7° o 8° livello).

La documentazione viene archiviata nella cartella personale del dipendente (a parte quella risultante da indagine che verrà raccolta direttamente dalle Risorse Umane e Organizzazione di Gruppo).

Saranno effettuati controlli semestrali a campione per verificare il rispetto dell'obbligo e verificare la veridicità delle dichiarazioni rese con specifici audit.

È comunque stato predisposto come previsto da precedente PTPC, uno specifico modulo contenente lo schema di dichiarazione per la segnalazione delle situazioni di conflitto di interesse in cui si trovi un dipendente da rendersi, da parte del soggetto interessato e da inoltrare al proprio superiore gerarchico, all'amministrazione ed al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

ALLEGATO G - Tutela del dipendente che effettua segnalazione di illecito (c.d. Whistleblower)

L'istituto giuridico del whistleblowing è stato introdotto dalla legge 190/2012, mediante inserimento all'interno del D.Lgs. 165/2001 dell'art. 54-bis che prevede un regime di tutela del dipendente pubblico che segnala condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro.

Eco-Ricicli, pur se la norma citata è contemplata nell'ambito del D.Lgs. 165 del 2001, per i pubblici dipendenti e pur non essendo applicabile la fattispecie alla Società ha ritenuto di adottare analogamente dette disposizioni a tutela del dipendente che effettua la segnalazione dell'illecito, anche in coerenza con le Linee guida ANAC contenute nella determina n. 6 del 28 aprile 2015.

Il whistleblowing è stato poi oggetto di riforma ad opera della legge 30 novembre 2017, n. 179, entrata in vigore il 29 dicembre 2017 che in particolare all'art. 1 ha modificato l'art. 54-bis predetto.

Tra le modifiche di maggior rilievo apportate dalla citata norma si rileva in particolar modo l'ambito soggettivo di applicazione dell'art. 54-bis summenzionato; la valorizzazione del ruolo del RPCT nella gestione delle segnalazioni; il sistema generale di tutela e protezione del segnalante che comprende la garanzia di riservatezza sull'identità, la protezione da eventuali misure ritorsive adottate dalle amministrazioni o enti a causa della segnalazione nonché la qualificazione della segnalazione effettuata dal whistleblower come "giusta causa" di rivelazione di un segreto d'ufficio, aziendale, professionale, scientifico o industriale o di violazione del dovere di lealtà e fedeltà.

Per quanto concerne l'ambito soggettivo di applicazione dell'art. 54-bis citato viene ampliata la platea dei soggetti destinatari del whistleblowing, rispetto alla disciplina previgente che faceva riferimento genericamente a "dipendenti pubblici".

L'articolo 1, comma 2 della legge n. 179/2017, ai fini del whistleblowing, **ha equiparato ai dipendenti pubblici anche i dipendenti di enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, in sintonia quindi con precedenti riforme in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza**, che avevano ampliato l'ambito dei soggetti, che a vario titolo, sono tenuti all'applicazione della legge n. 190/2012 e del d.lgs n. 33/2013.

Eco-Ricicli, quindi, sembra essere tenuta, seppur indirettamente, all'attuazione della disciplina del whistleblowing ai sensi del citato art. 54-bis del d.lgs. n. 165/2001, così come modificato ed integrato dalla legge n. 179/2017.

Per effetto di ciò, il dipendente di EcoRicicli che, nell'interesse dell'integrità della Società, segnala al RPCT o all'ANAC, o denuncia all'autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile, condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione.

Le finalità fondamentali della disciplina in materia di *whistleblowing* sono quelle di:

- rimuovere i fattori che possano ostacolare o disincentivare il ricorso all'istituto del *whistleblowing*;
- evitare che i soggetti, venuti a conoscenza di condotte illecite in ragione del proprio rapporto di lavoro con e in Eco-Ricicli, omettano di segnalarle per il timore di subire conseguenze pregiudizievoli;
- garantire la massima riservatezza e la completa protezione degli autori delle segnalazioni (cd *whistleblowers*).

I soggetti che possono effettuare le segnalazioni e, quindi, soggetti alla forma di tutela di cui sopra, sono i dipendenti di Ecoprogetto con contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, i consulenti e collaboratori a qualsiasi titolo della Società, i lavoratori ed i collaboratori di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore della Società, anche al di fuori dell'ambito di applicazione del Codice dei contratti pubblici.

Le condotte illecite oggetto della segnalazione devono riguardare situazioni, fatti, circostanze, di cui il soggetto sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro con EcoRicicli. Rientra nel concetto di rapporto di lavoro anche l'ipotesi in cui un dipendente di altra amministrazione e società presti servizio presso EcoRicicli in posizione di comando, distacco o situazioni analoghe.

Le segnalazioni devono essere fatte in buona fede e non devono essere fondate su meri sospetti o allo scopo di ottenere specifici vantaggi personali. Le segnalazioni devono rispondere prioritariamente alla salvaguardia dell'interesse dell'integrità della Società (la tutela di tale interesse costituisce la ragion d'essere dell'istituto del whistleblowing).

È necessario che la segnalazione sia il più possibile circostanziata al fine di consentire la delibazione dei fatti da parte del RPCT. In particolare devono risultare chiare le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione; la descrizione del fatto; le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati. È utile anche allegare documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l'indicazione di soggetti che possano contribuire a formare un quadro il più completo possibile di quanto segnalato.

Ecoprogetto non prende in considerazione, al di fuori della disciplina del *whistleblowing*, le segnalazioni anonime, salvo che queste siano adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari, ove cioè siano in grado di far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati.

L'invio di segnalazioni anonime e il loro trattamento avviene, comunque, attraverso canali distinti e differenti da quelli approntati per le segnalazioni oggetto della presente disciplina: le stesse, infatti, non rientrano, per espressa volontà del legislatore, direttamente nel campo di applicazione dell'art. 54-bis del D.Lgs. 165/2001.

Le misure di tutela introdotte dalla disposizione si applicheranno alla segnalazione proveniente da dipendenti individuabili e riconoscibili.

L'identità del segnalante non può essere rivelata.

Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale.

Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei Conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.

Nell'ambito del procedimento disciplinare l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa.

Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità.

Il RPCT, in sede di trasmissione della segnalazione al Responsabile dell'ufficio procedimenti disciplinari, comunicherà l'eventuale consenso del segnalante di cui sopra.

Gravano sul Responsabile dell'ufficio procedimenti disciplinari gli stessi doveri di comportamento, volti alla tutela della riservatezza del segnalante, cui è tenuto il Responsabile di prevenzione della corruzione. L'eventuale violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve le ulteriori forme di responsabilità previste dall'ordinamento giuridico.

Il divieto di rilevare l'identità del segnalante è da riferirsi non solo al nominativo del segnalante ma anche a tutti gli elementi della segnalazione, inclusa la documentazione ad essa allegata, nella misura in cui il loro disvelamento, anche indirettamente, possa consentire l'identificazione del segnalante. Il trattamento di tali elementi va quindi improntato alla massima cautela, a cominciare dall'oscuramento dei dati qualora per ragioni istruttorie altri soggetti ne debbano essere messi a conoscenza.

La segnalazione e della documentazione ad essa allegata sono sottratte al diritto di accesso agli atti amministrativi previsto dagli artt. 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Le tutele non sono garantite nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la denuncia ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

Il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato una segnalazione di illecito deve comunicarlo all'ANAC, ai fini dell'attivazione degli adempimenti di competenza.

ALLEGATO H- Procedura per la gestione informatizzata

Le segnalazioni non diversamente inoltrate sono gestite attraverso un sistema tecnologico-informatico, le cui caratteristiche tecniche sono specificate in apposito manuale tecnico che consente:

- a) la corretta identificazione del segnalante attraverso la intranet aziendale, acquisendone oltre all'identità, anche la qualifica o il ruolo;
- b) l'invio della segnalazione attraverso l'allegato modello reso disponibile da Eco-Ricicli, nel quale sono altresì specificate le modalità di compilazione e di invio della segnalazione; detto modello garantisce la raccolta di tutti gli elementi utili alla ricostruzione del fatto e ad accertare la fondatezza di quanto segnalato;
- c) la separazione dei dati identificativi del segnalante dal contesto della segnalazione, prevedendo l'adozione di codici sostitutivi dei dati identificativi, in modo che la segnalazione possa essere processata in modalità anonima e rendere possibile la successiva ricostruzione dell'identità del segnalante nei soli casi consentiti;
- d) la tutela della riservatezza dell'identità del dipendente che effettua la segnalazione;
- e) la gestione delle segnalazioni in modo trasparente attraverso un iter procedurale definito e comunicato all'esterno con termini certi per l'avvio e la conclusione dell'istruttoria;
- f) la tutela del soggetto che gestisce le segnalazioni da pressioni e discriminazioni, dirette e indirette;
- g) la tutela della riservatezza del contenuto della segnalazione e su eventuali soggetti segnalati e coinvolti;
- h) che le comunicazioni tra il Responsabile della prevenzione della corruzione ed il segnalante (identificato con il codice sostitutivo di cui alla precedente lett. c), avvengano, nel rispetto della protezione e dell'anonimato di quest'ultimo, in particolare attraverso l'applicativo tecnologico-informatico;
- i) un controllo degli accessi al sistema, ai fini del trattamento delle segnalazioni, riservato esclusivamente ai soggetti che ne hanno diritto;
- j) la gestione delle informazioni e il trasporto dei dati in rete attraverso l'adozione di un protocollo sicuro "https";
- k) di fornire una risposta, su richiesta del segnalante, solo alla scadenza dei termini previsti per la conclusione dell'istruttoria o consentire a quest'ultimo di verificare lo stato di avanzamento della pratica;
- l) la conservazione a norma di legge dei dati e dei documenti oggetto della segnalazione.

Procedura per la gestione delle segnalazioni di condotte illecite

L'identità del segnalante verrà acquisita contestualmente alla segnalazione e gestita secondo le modalità di seguito indicate:

- a) il segnalante si accredita nell'intranet aziendale nella quale è sviluppato l'applicativo tecnologico-informatico di gestione delle segnalazioni;
- b) il segnalante invia una segnalazione compilando il modulo allegato sub 2, reso disponibile nell'intranet aziendale, e riceve, subito dopo la separazione dei suoi dati identificativi dal contesto della segnalazione da parte dell'applicativo tecnologico-informatico, un codice sostitutivo della segnalazione da parte dell'applicativo tecnologico-informatico, un codice sostitutivo utile per i successivi accessi;
- c) la segnalazione arriva direttamente al Responsabile della prevenzione della corruzione il quale prende in carico la segnalazione per una prima sommaria istruttoria. Se necessario, richiede chiarimenti e/o integrazioni al segnalante e/o a eventuali altri soggetti coinvolti nella segnalazione, con l'adozione delle necessarie cautele;
- d) il Responsabile della prevenzione della corruzione, sulla base di una valutazione dei fatti oggetto della segnalazione, può decidere, in caso di evidente e manifesta infondatezza, di archiviare la segnalazione. In caso contrario, valuta a chi inoltrare la segnalazione in relazione ai profili di illiceità riscontrati tra i seguenti soggetti: dirigente della struttura cui è ascrivibile il fatto; Direzione Risorse Umane e Organizzazione di Gruppo, Autorità giudiziaria; Corte dei conti; ANAC; Dipartimento della funzione pubblica;
- e) la valutazione del Responsabile della prevenzione della corruzione dovrà concludersi entro termini fissati nell'apposito atto organizzativo;
- f) il segnalante può monitorare lo stato di avanzamento dell'istruttoria accedendo al sistema di gestione utilizzando il codice identificativo ricevuto;
- g) il Responsabile della prevenzione della corruzione comunica, entro il termine di conclusione del procedimento, al segnalante le risultanze della sua istruttoria e gli eventuali atti e attività intraprese in merito alla segnalazione stessa;
- h) i dati e i documenti oggetto della segnalazione vengono conservati a norma di legge.

Le segnalazioni ricevute a mezzo posta ordinaria, posta interna o mail, saranno gestite senza ritardi da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione.

Il procedimento di gestione delle segnalazioni dovrà essere concluso entro 90 giorni dalla data di ricezione della segnalazione.